

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

219° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	21
3 ^a - Affari esteri.....	»	29
4 ^a - Difesa	»	35
5 ^a - Bilancio.....	»	41
6 ^a - Finanze e tesoro	»	50
7 ^a - Istruzione.....	»	65
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	89
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	96
10 ^a - Industria.....	»	108
11 ^a - Lavoro.....	»	114
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	134
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	143

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato.....	<i>Pag.</i>	155
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	156
Mitrokhin	»	159

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	162
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	163

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	165
---------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

215^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e Ventucci e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce sulle intese raggiunte in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione appena conclusa: in una seduta da convocare per la settimana prossima, sarà svolta la discussione generale e fissato un termine per eventuali emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1472, già approvato dalla Camera dei deputati, recante l'abolizione della pena di morte nei casi previsti dall'articolo 27 della Costituzione.

Quanto al programma dei lavori della corrente settimana, si è stabilito di comune accordo di svolgere nella seduta odierna, dopo ciascuna delle introduzioni dei relatori, gli interventi in discussione generale sugli stati di previsione di competenza e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria. Il termine per gli emendamenti agli stati di previsione è fissato per domani, mercoledì 20 novembre alle ore 12, mentre per le ore 13 è fissato il termine per presentare gli ordini del giorno. Le repliche dei rappresentanti del Governo sono previste per la seduta pomeridiana di domani: alle ore 15 interverrà il Ministro dell'interno, che in quella sede potrà anche svolgere le sue comunicazioni sugli indirizzi programmatici del proprio dicastero, già programmate per la settimana scorsa e rinviate a causa di un concomitante impegno istituzionale. Successivamente interverrà il Ministro per gli affari regionali.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1827 e 1827-bis) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

- (Tabb. 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- (Tabb. 8 e 8-bis) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003

(1826) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MAFFIOLI ricorda che la struttura del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha subito, a seguito dell'approvazione della riforma della Presidenza stessa, un radicale cambiamento. Fino al 1999, infatti, vi era un autonomo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre ora occorre fare riferimento ad alcune unità previsionali di base, inserite nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Lo stanziamento che nella tabella 2 allegata al bilancio è previsto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ammonta, in termini di competenza e tenendo conto della prima nota di variazioni, a 316,01 milioni di Euro interamente di parte corrente.

Si sofferma quindi in modo analitico sulle diverse previsioni di spesa, concernenti rispettivamente il Dipartimento per l'editoria, il Servizio civile nazionale, l'Istituto nazionale di statistica, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Corte dei conti, Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, il Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, i Commissariati di Governo, la Funzione pubblica, il FORMEZ, le minoranze linguistiche, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ARAN.

Quanto al disegno di legge finanziaria, per le parti relative alle previsioni di spesa in esame, il relatore si sofferma anzitutto sull'articolo 3. Egli osserva, in proposito, che in funzione dell'attuazione del Titolo V della seconda parte della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale, viene prevista la sospensione degli aumenti delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP deliberati successivamente al 29 settembre 2002, in attesa di un accordo tra Stato, Regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata, sui «meccanismi strutturali» del federalismo fiscale. Viene istituita, inoltre, l'Alta Commissione di studio per la definizione dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La composizione dell'Alta Commissione è definita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e

con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione. Della stessa fanno parte anche rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà essere emanato entro il 31 gennaio 2003 e l'Alta Commissione di studio dovrà presentare al Governo la sua relazione entro il 31 marzo. Il Governo dovrà presentare al Parlamento, entro il 30 aprile 2003, una relazione nella quale indicherà gli interventi, anche di carattere legislativo, necessari ai fini dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Quanto all'articolo 14, esso è finalizzato ad estendere il ricorso a procedure concorsuali negli appalti pubblici di servizi e forniture, nonché ad estendere a tutte le amministrazioni pubbliche gli acquisti tramite la CONSIP, al fine di realizzare ulteriori economie di gestione.

Il comma 1 prevede che le amministrazioni individuate nell'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 57, e successive modificazioni, facciano ricorso all'espletamento di procedure aperte o ristrette per l'aggiudicazione di pubbliche forniture e appalti pubblici di servizi, con le modalità indicate dalle normative vigenti, anche nel caso in cui il valore del contratto sia superiore a 50 mila Euro.

Sempre al comma 1 è fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni. Il comma 2 prevede i casi di esclusione dalla procedura di cui al comma 1. Tale esclusione riguarda i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e le pubbliche amministrazioni nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Sono escluse anche le cooperative sociali, poiché come stabilito dalla legge hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Il comma 3 sancisce l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni indicate nella tabella C del disegno di legge in esame e per gli enti pubblici istituzionali, di utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP, richiamando espressamente le disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi già introdotte in precedenti leggi finanziarie, con riferimento in generale alle pubbliche amministrazioni e agli enti decentrati di spesa, ed estese alle aziende sanitarie ed ospedaliere. E' prevista la possibilità di procedere ad acquisti in alternativa all'utilizzo delle convenzioni CONSIP, adottando i prezzi delle convenzioni come base d'asta al ribasso.

Gli atti relativi dovranno essere trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio di funzioni di controllo. Al fine di rendere più rigorosa l'applicazione delle precedenti disposizioni, il comma 4 sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione di quanto previsto dal comma 1, ovvero dell'obbligo di aderire alle convenzioni sti-

pulate dalla CONSIP. Il comma 5 prevede che il ricorso alla trattativa privata da parte delle amministrazioni pubbliche possa avvenire solo in via eccezionale e motivata, previa verifica delle condizioni di vantaggio attraverso indagini di mercato; in merito dovrà essere data comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti. Il comma 6 stabilisce che, fermo restando l'obbligo per gli enti pubblici, eccetto province, comuni, comunità montane e consorzi di enti locali, di aderire alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, relative all'acquisto di beni e servizi, gli enti privati interamente partecipati devono remunerare i servizi loro prestati dalla predetta società. Il comma 7 prevede che le disposizioni contenute nei precedenti commi 1,2 e 5, si pongono, nei confronti delle Regioni, quali norme di principio e coordinamento.

L'articolo 15 istituisce al comma 1 il fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, con una dotazione iniziale di 100.000 milioni di Euro. Al comma 2 si attribuisce al Ministro per l'innovazione e le tecnologie nuove funzioni, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa per il settore.

Al comma 3 si prevede la possibilità di reperire i finanziamenti necessari per la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, con il ricorso a convenzioni e a forme di sponsorizzazione. Il fondo ha l'obiettivo di favorire uno sviluppo coordinato e strategico delle nuove tecnologie. La gestione del fondo è affidata al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, il quale esercita tale compito attraverso l'emanazione di decreti di natura non regolamentare, adottati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, il Ministro per l'innovazione provvede alla definizione delle modalità generali di funzionamento del fondo, all'individuazione dei progetti da finanziare e all'eventuale ripartizione dei fondi tra le amministrazioni interessate. Al comma 2 vengono attribuite ulteriori specifiche competenze al Ministro per l'innovazione, in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione, che si vanno ad aggiungere e in parte a sovrapporre a quelle già definite dalla legge finanziaria per il 2002. Il Ministro, inoltre, valuterà la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande importanza strategica rispetto alle direttive impartite, assicurandone il controllo di esecuzione. Nell'ambito delle forme di collaborazione e di coordinamento tra le varie amministrazioni, ai sensi delle lettere *d)* ed *f)* del comma 2, spetta al Ministro individuare i progetti intersettoriali che coinvolgono più amministrazioni, definirne le modalità di realizzazione e coordinare il lavoro delle amministrazioni stesse, così come previsto alla lettera *d)*. Il Ministro disciplina, inoltre, le modalità di comunicazione, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai programmi informatici, da queste prodotti o commissionati, per consentirne l'uso ad altre amministrazioni e per realizzare conseguentemente risparmi di spesa. Tutto quanto previsto alla lettera *f)* è volto a potenziare e diffondere la pratica del riuso dei programmi informatici, già prevista dalla legge di semplificazione per il 1999. Il comma 3 consente alle amministrazioni interessate di reperire ul-

teriori finanziamenti per la diffusione della carta di identità elettronica e per la carta nazionale dei servizi, mediante la stipula di convenzioni con istituti di credito e di contratti di sponsorizzazione. Tali forme di finanziamento dovranno attenersi alle modalità indicate da un programma nazionale, da approvarsi con decreto interministeriale dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno. La carta di identità elettronica costituisce uno dei principali progetti del disegno di informatizzazione della pubblica amministrazione. Essa, oltre a mantenere la funzione del documento attuale, attestante l'identità della persona, ha la funzione di strumento di accesso ai servizi innovativi che le pubbliche amministrazioni, locali e nazionali, metteranno a disposizione per via telematica. La carta, inoltre, potrà essere utilizzata in tutto il territorio nazionale. La carta nazionale dei servizi è uno strumento provvisorio, istituito con il decreto legislativo n. 10 del 2002, da utilizzare nella fase transitoria, prima della diffusione della carta d'identità elettronica, senza svolgere anche la funzione di documento di identità. Per quanto riguarda il reperimento di finanziamenti e sponsorizzazioni, le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di accedere a queste forme di contratti, così come previsto dalla legge n. 449 del 1997. In merito all'articolo 17, il relatore si sofferma sul comma 2: per le Regioni a statuto ordinario esso conferma i vincoli già posti con la disciplina dettata per il triennio 2002-2004 ed estende il limite del tasso di inflazione programmato all'anno 2005. Per gli anni 2003 e 2004, la spesa corrente non dovrà superare quella dell'anno precedente, aumentata del tasso di inflazione programmata. Per il triennio 2003-2005 trova conferma la disposizione che consente di incrementare le spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali trasferite in attuazione della legge n. 59 del 1997, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali. Il comma 3 reca una disposizione di mero indirizzo: infatti, bilancio, risorse e contabilità degli enti strumentali sono già disciplinati da ciascuna Regione in forza della piena autonomia di auto-organizzazione e dunque sottratti all'intervento diretto della legge statale. Per verificare il rispetto degli adempimenti posti dal Patto di stabilità e l'andamento delle variabili che ne determinano il rispetto, il comma 11 istituisce un apposito sistema di monitoraggio che fa capo al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il comma 16 impone alle Regioni a statuto ordinario l'obbligo di certificare annualmente al Ministero il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Patto. In caso di inadempimento, il comma 12 estende anche alla inosservanza dei limiti e vincoli posti all'espansione della spesa corrente complessiva, le sanzioni già previste per il mancato rispetto dei limiti imposti alla espansione della spesa sanitaria.

Anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a concorrere al miglioramento dei saldi del settore statale e, perciò, al rispetto del Patto di stabilità interno, concordandone le modalità con il Ministero dell'economia e delle finanze. Modalità che devono tenere conto delle differenze dei rispettivi ordinamenti finan-

ziari e delle forme con le quali ciascuna di esse ha disciplinato l'ordinamento finanziario dei rispettivi enti locali.

All'articolo 18, il comma 1 reca disposizioni transitorie, in attesa di pervenire a un assetto della finanza regionale che si fondi interamente su risorse proprie, acquisite mediante la leva fiscale, anziché sui trasferimenti. Le disposizioni contenute nel comma in esame vengono ricondotte all'obiettivo di avviare il processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In sostanza, si dispone la ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente attribuiti alle Regioni e non vincolati, dalla legge territoriale che li ha istituiti, a una specifica destinazione. La ricognizione deve essere effettuata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali, con le amministrazioni statali interessate e sentita la Conferenza Unificata. Le somme conglobate nel fondo unificato sono ripartite fra le Regioni secondo criteri stabiliti in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Il relatore, quindi, riferisce sui commi 3 e 4 dell'articolo 18 e anche sui commi 5 e sui commi 7 e 13, per soffermarsi, poi, sul comma 14.

Il comma 14 reca la disposizione secondo la quale quando gli enti locali e le Regioni contraggono mutui per spese diverse da quelle di investimento, in violazione quindi dell'articolo 119 della Costituzione, questi vengono dichiarati nulli. Si prevede, inoltre, la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie agli amministratori responsabili di tali atti, da parte delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti.

L'articolo 21 determina l'onere a carico del bilancio dello stato per la contrattazione collettiva nazionale dei comparti del pubblico impiego e per gli aumenti retributivi al personale non contrattualizzato. Il comma 1 incrementa di 570 milioni di Euro, a decorrere dal 2003, le risorse previste dall'articolo 16 della legge finanziaria 2002 per la contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato, da destinare anche all'incentivazione della produttività. Il comma 3 precisa che le somme derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il comma 4 pone a carico delle amministrazioni di competenza, nei limiti delle disponibilità di bilancio, gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali per il biennio 2002/2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle Regioni e delle autonomie locali, del servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti indicati dall'articolo 70 comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alla corresponsione di miglioramenti economici per i professori e i ricercatori universitari. Il comma 5 estende agli enti e alle istituzioni di ricerca con organico superiore a 200 unità la procedura di approvazione dei contratti integrativi introdotta della legge finanziaria 2000, nei confronti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici

con organico superiore a 200 unità e degli pubblici non economici di cui al citato articolo 70. Tali contratti, una volta sottoscritti, dovranno essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze.

In merito all'articolo 22, i commi da 1 a 3 prevedono la rideterminazione degli organici delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al processo di riforma delle amministrazioni statali, alle disposizioni di riordino di specifici settori e al trasferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali.

Ai fini della rideterminazione delle piante organiche dovranno essere garantiti, secondo quanto previsto dal comma 2, l'osservanza del principio dell'invarianza della spesa e il rispetto del limite dei posti in organico alla data del 29 settembre 2002.

A tale riguardo il comma 3 precisa che le dotazioni organiche, fino al perfezionamento dei provvedimenti definitivi di cui al comma 1, sono provvisoriamente individuati in misura pari ai posti ricoperti al 31 dicembre 2002, considerati anche i posti per i quali sono in corso procedure di reclutamento, mobilità e riqualificazione professionale. Per le Regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, si provvede con il disposto del comma 9 dell'articolo in esame. Il blocco delle assunzioni disposto in via provvisoria dovrebbe costituire un incentivo a raggiungere l'accordo previsto tra Governo, Regioni ed autonomie locali, che dovrebbe intervenire in sede di Conferenza unificata. Viene confermato l'obbligo previsto all'articolo 19, comma 1, della legge finanziaria 2001, per gli enti locali che procedano ad assunzioni di personale, di auto-certificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per il 2002. Il comma 10 prevede che le Autorità e gli organismi indipendenti possano procedere ad assunzioni nel corso del 2003 entro il limite del 40 per cento del personale cessato dal servizio durante il 2002. Il comma 11, primo periodo, prevede il differimento di un anno dei termini di validità delle graduatorie, ai fini dell'assunzione di personale presso le amministrazioni interessate dal divieto di assunzione per l'anno 2003. Il comma 11, secondo periodo, riguarda l'estensione a 75 anni dell'età pensionabile dei magistrati. Il comma 12 prevede la possibilità di assumere nel 2003 personale a tempo determinato, ovvero mediante convenzioni o stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La spesa derivante da tali assunzioni non potrà comunque eccedere il limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le assunzioni a tempo determinato nel periodo 1999-2001. Fa eccezione l'assunzione a tempo determinato dei direttori generali nominati dai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e dai presidenti delle province. L'ultimo periodo del comma 12 precisa che sono fatte salve le assunzioni i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, stipulati dagli enti di ricerca e dall'Istituto superiore di sanità, nonché dall'Agenzia spaziale italiana e dall'ENEA. Dalle limitazioni alle assunzioni a tempo determinato o con convenzione o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sono escluse le

assunzioni di personale dalle polizie municipali. La deroga è peraltro condizionata al rispetto del patto di stabilità, dei bilanci comunali e delle piante organiche stabilite dalle regioni. Il comma 18 autorizza alcune amministrazioni centrali alla prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2003, con il personale assunto in base a specifiche disposizioni legislative. Il comma 19 proroga al 31 dicembre 2003 i comandi attualmente in atto del personale della Società Poste Italiane S.p.A. e del personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello stato presso le amministrazioni pubbliche. Con il comma 20 si prevede l'emanazione di un apposito decreto con il quale saranno determinate le procedure necessarie al fine di potenziare ed accelerare i processi di mobilità del personale pubblico anche in deroga alla normativa vigente, in relazione a quanto previsto dall'articolo in esame. Il comma 21 interviene in materia di riduzione dell'organico, già prevista nella legge finanziaria 2001, che ha esteso agli anni 2002/2003 la riduzione del personale in servizio presso le amministrazioni dello stato. Il comma 22 interviene sulle disposizioni previste dall'articolo 28 della legge finanziaria 2002. Esse stabiliscono che con uno o più regolamenti di delegificazione siano individuati enti pubblici, agenzie, amministrazioni e ulteriori organismi che non abbiano compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente dallo stato o da altri enti pubblici, al fine di disporre: la trasformazione in società per azioni, la trasformazione in fondazioni di diritto privato, la soppressione e messa in liquidazione, la fusione o accorpamento con enti che svolgano attività analoghe o complementari. Il comma 22 in esame stabilisce che oggetto dei regolamenti sia l'individuazione degli enti ritenuti indispensabili, entro il termine indicato, prevedendo che gli enti per i quali a quella scadenza non sia stato adottato alcun provvedimento, siano soppressi e posti in liquidazione. Vengono, inoltre, esclusi espressamente dalle operazioni di trasformazione o soppressione gli enti che svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale. L'articolo 24 blocca, anche per il triennio 2003-2005, gli importi erogati dallo stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spese soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita.

L'articolo 45 prevede che venga garantita alle Regioni o agli enti locali cui sono attribuiti i tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi, l'invarianza del gettito tributario, attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanarsi d'intesa con gli enti interessati, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un apposito comitato tecnico, senza oneri a carico dello Stato, allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di spettanza delle Regioni e degli enti locali, conseguenti ai crediti di imposta concessi per gli esercizi pregressi.

Si apre la discussione generale sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

Il senatore VITALI si sofferma sugli interventi previsti dal disegno di legge finanziaria che investono il sistema delle autonomie regionali e locali. A suo avviso, tali interventi sono in aperta contraddizione al nuovo assetto derivante dalla riforma del Titolo V della parte II della Costituzione; in particolare, l'articolo 3, che sospende *ex lege* la possibilità di aumenti addizionali dell'IRPEF da parte delle Regioni e degli enti locali, sottoponendo la validità di tale prescrizione alla clausola risolutiva di un accordo, da conseguire in sede di Conferenza unificata, sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, appare in evidente contrasto con l'articolo 119, primo comma, della Costituzione, che attribuisce a Regioni ed enti locali l'autonomia di entrata e di spesa. Egli dichiara di comprendere le ragioni che hanno indotto il Governo a proporre una simile disposizione, consistenti in primo luogo nella mancanza di una normativa di attuazione del nuovo articolo 119, e tuttavia censura una soluzione così impropria, che ha suscitato le legittime proteste delle Regioni e degli enti locali ed è tale da alimentare un contenzioso di proporzioni enormi. Lo stesso ministro La Loggia, nell'esame del disegno di legge di attuazione del nuovo Titolo V, ha sottolineato più volte l'esigenza di completare il sistema normativo indotto da quella riforma costituzionale, anche per limitare e prevenire il contenzioso tra lo Stato e le autonomie territoriali, che è in progressivo aumento. Il disegno di legge in esame, invece, avrà proprio l'effetto opposto, mentre il Governo avrebbe dovuto, più coerentemente, proporre le disposizioni di attuazione del nuovo articolo 119 e in quella occasione contemplare un sistema di intese tra Stato ed enti territoriali, senza interventi coercitivi. Tutto ciò è connesso alle discussioni già avviate sul citato disegno di legge di attuazione del nuovo Titolo V (A.S. 1545), in merito al quale i Gruppi dell'opposizione di centro-sinistra hanno manifestato la loro piena disponibilità a collaborare con il Governo e la sua maggioranza, ma anche sul disegno di legge costituzionale intitolato alla devoluzione (A.S. 1187) riguardo al quale, invece, l'opposizione esprime una critica radicale, considerandolo come una alterazione profonda e una inversione di tendenza della riforma realizzata appena un anno fa, inversione di tendenza che si pone in aperto contrasto con il principio di uguaglianza tra i cittadini nei diversi territori della Repubblica ed è foriero di nuove tentazioni centralistiche. L'articolo 3 del disegno di legge finanziaria, inoltre, conferma un indirizzo, proprio dell'attuale Governo, di voler sopperire alle difficoltà di bilancio e alla mancata attuazione del nuovo Titolo V con norme incostituzionali e tali da alimentare le dispute tra Stato e autonomie. D'altra parte, l'impulso a corrispondere alle diffuse preoccupazioni sull'aumento della pressione fiscale locale determina in tal modo una reazione inadeguata e sbagliata: essa viola il principio di autonomia, che non tollera coartazioni indebite neanche in materia

di autonomia impositiva e non considera la stessa autonomia impositiva degli enti regionali e locali così come va considerata, ovvero come una delle variabili di cui si deve tenere conto, da parte del legislatore statale, nella determinazione dei tributi erariali, anche allo scopo di prevenire un aumento generale della pressione fiscale. Il disegno di legge finanziaria per il 2003, d'altra parte, conferma ulteriori misure improprie, già adottate con la legge finanziaria per il 2002, come l'inibizione delle assunzioni di nuovo personale rivolta anche agli enti territoriali. Quanto all'articolo 17 dello stesso disegno di legge finanziaria, relativo al patto di stabilità interno, mentre risulta mutato il parametro di riferimento, non più quello delle spese correnti ma quello del disavanzo finanziario, non cambia tuttavia il concetto fondamentale, che consiste ancora una volta in una misura coercitiva incompatibile con il nuovo assetto costituzionale e non qualificabile assolutamente quale principio generale di coordinamento della finanza pubblica. Sarebbe invece opportuno ritornare alla prassi seguita fino al 2001 in tema di osservanza del patto di stabilità interna, un sistema fondato sul parametro del fabbisogno di cassa, di derivazione europea, che allo stesso tempo è capace di responsabilizzare il sistema delle autonomie e di coinvolgerlo su base volontaria e con mezzi non coercitivi. La soluzione intrapresa, viceversa, alimenterà ogni possibile contenzioso e non gioverà affatto agli equilibri complessivi della finanza pubblica.

Il senatore KOFLER si sofferma sul comma 17 dell'articolo 17 del disegno di legge finanziaria, esprimendo riserve su una disposizione che a suo avviso viola l'articolo 119 della Costituzione e gli statuti di autonomia speciale, con particolare riguardo a quello della Regione Trentino Alto-Adige: vi si prevede infatti, tra l'altro, che in mancanza di un accordo, da concludere entro il 31 marzo di ciascun anno, i flussi di cassa sarebbero determinati dallo Stato in coerenza agli obiettivi di finanza pubblica.

Il senatore BASSANINI ricorda che il disegno di legge finanziaria per il 2002 fu presentato alle Camere quando non era ancora in vigore la riforma costituzionale del Titolo V e ciò avrebbe potuto giustificare, in parte, la natura transitoria di alcune disposizioni incompatibili con il nuovo assetto costituzionale, anche se in effetti quella giustificazione non è mai stata sufficientemente fondata, perché anche la legge finanziaria per il 2002 fu approvata con la riforma costituzionale già vigente. Il disegno di legge finanziaria per il 2003, da parte sua, non può essere giustificato, per i suoi evidenti aspetti di difformità dalle prescrizioni derivanti dal nuovo Titolo V, neanche da una ritenuta fase di transizione: il nuovo assetto costituzionale dei poteri e delle competenze degli enti territoriali, infatti, è ormai in vigore da più di un anno, ma permane nel Governo e nella maggioranza una concezione secondo la quale il legislatore statale può intervenire indebitamente in materie riservate alla legislazione regionale o all'autonomia, anche amministrativa, delle Regioni e degli enti locali. In particolare, ciò appare evidente nelle misure che investono diret-

tamente l'organizzazione delle funzioni regionali e locali, come il cosiddetto blocco delle assunzioni e le disposizioni restrittive in materia di acquisti di beni e servizi. In tali casi non sono contemplate neanche quelle clausole derogatorie, previste in passato, quando una diversa disposizione adottata in autonomia dagli enti regionali o locali sia suscettibile di ottenere risultati finanziari migliori. Egli ricorda l'esempio degli Stati Uniti d'America, dove nel 1974 il Congresso con la riforma del bilancio adottò un sistema centralizzato di acquisti da parte delle amministrazioni federali; durante la presidenza Clinton, in base a valutazioni tecniche di segno contrario, si è deciso di abbandonare quel sistema, ritenuto inefficiente, a favore dell'autonomia delle amministrazioni, che avrebbero agito, nell'acquisizione di beni e di servizi, utilizzando le quote di risparmio realizzate con una gestione accorta ed efficiente delle proprie risorse. Il nuovo sistema ha dato ottimi risultati ed è chiaramente diverso da un meccanismo coercitivo che, oltre tutto, non fa riferimento al parametro postulato dal patto di stabilità europeo, quello del disavanzo complessivo, ed è allo stesso tempo illegittimo, foriero di un contenzioso potenzialmente illimitato e sicuramente inefficace, perché inibisce flessibilità ed adattamento alle situazioni locali. Tale ultimo elemento negativo è tanto più grave in quanto in tal modo le amministrazioni locali non potranno approvvigionarsi secondo valutazioni relative al proprio territorio e ciò comporterà un danno diretto anche alle imprese che operano in quel territorio.

Un'altra obiezione fondamentale da rivolgere al disegno di legge finanziaria riguarda la sostanziale svalutazione di un obiettivo primario, quello dell'efficienza e dell'efficacia delle amministrazioni pubbliche, che invece dovrebbe essere assunto quale finalità principale per determinare condizioni favorevoli alla crescita e allo sviluppo, contrastando la tendenza alla stagnazione economica.

Circa il blocco delle assunzioni di personale, la misura appare anche paradossale, perché priva di ogni flessibilità e tale perciò da produrre necessariamente interventi in deroga, con le conseguenti incertezze e disparità da caso a caso; il sistema adottato invece in un recente passato, quello della programmazione delle assunzioni, aveva il pregio di responsabilizzare le istituzioni coinvolte e ha così determinato una significativa riduzione complessiva delle assunzioni, nonostante l'incremento registrato nel comparto della sicurezza. Circa gli interventi cosiddetti di «razionalizzazione della spesa» e «di flessibilità del bilancio», si tratta di misure inadeguate allo scopo, che potrebbero avere effetti contrari agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alle limitazioni degli acquisti di beni intermedi, che potranno riverberarsi negativamente sull'efficienza nella gestione dei servizi.

In sostanza, la questione fondamentale consiste nella necessità di affrontare rapidamente il problema delle risorse complessive del sistema regionale e locale, perché altrimenti vi è il rischio di una sorta di implosione di quel sistema, con prevedibili effetti di riduzione dei servizi ai cittadini in termini di quantità e di qualità, di incremento complessivo della pressione fiscale e di danno consistente agli obiettivi di finanza pubblica. Un

danno ulteriore, e assai grave, potrà manifestarsi nella stessa legittimazione dei governi regionali e locali dinanzi ai cittadini: alcuni, come già sta accadendo, denunceranno la responsabilità del Governo, che riduce le risorse quando aumentano compiti e responsabilità, ma la tensione tra centro e periferia sarà destinata ad aumentare e certamente non gioverà all'ordinata attuazione del nuovo assetto costituzionale. Egli dichiara di essere pienamente consapevole che l'interlocutore principale delle sue critiche è il Ministro dell'economia e delle finanze che, con una innovazione inedita, appare come primo firmatario della manovra di bilancio per il prossimo esercizio finanziario: lo stesso Ministro, dunque, ha assunto piena e principale responsabilità delle misure contenute nella manovra finanziaria per il 2003, che secondo l'analisi fin qui svolta provocheranno danni consistenti e strutturali, con particolare riguardo al sistema delle autonomie territoriali, da considerare quale frontiera avanzata delle istituzioni pubbliche nei servizi ai cittadini e nel sostegno alle attività produttive in una fase di crisi economica. Aggiunge, quindi, che le misure del disegno di legge finanziaria concernenti i contratti del pubblico impiego sono altrettanto discutibili, perché dopo il protocollo di intesa sottoscritto da tutte le associazioni sindacali, il disegno di legge finanziaria non dispone le risorse finanziarie per corrispondere a quell'impegno e sposta l'obiettivo dall'incremento di produttività, quale parametro di remunerazione, al recupero dell'inflazione programmata, con un'azione allo stesso tempo insufficiente per le legittime aspettative dei dipendenti pubblici e inadeguata agli obiettivi di efficienza amministrativa. Anche in tal caso non si provvede affinché Regioni ed enti locali possano far fronte ai propri obblighi nei confronti dei dipendenti pubblici, con una scelta formalmente corretta ma assolutamente incongrua data la situazione attuale, già denunciata, delle finanze regionali e locali.

Si procede quindi all'esposizione introduttiva del senatore BOSSETTO sullo stato di previsione del Ministero dell'interno e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

L'oratore si sofferma in primo luogo sulla struttura dello stato di previsione del Ministero dell'interno che, con la rimodulazione derivante dalla riorganizzazione del Ministero disposta con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2001, si articola in cinque centri di responsabilità, in luogo dei sette precedenti: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Affari interni e territoriali; Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile; Libertà civili; Pubblica sicurezza. Le spese previste sono ripartite in 65 unità previsionali di base (UPB) suddivise in unità relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa in conto capitale. Esse sono altresì ripartite nelle seguenti funzioni-obiettivo: servizi generali delle pubbliche Amministrazioni; difesa; ordine pubblico e sicurezza; attività ricreative, culturali e di culto; protezione sociale.

Dopo aver rilevato che lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003, quale risulta dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, e dalla prima nota di variazione prevede una spesa complessiva in termini di competenza di 24.266,49 milioni di euro, evidenzia la netta prevalenza di spese di parte corrente, pari a 20.779,39 milioni di euro, a fronte dei 3.487,10 milioni di euro per la spesa di conto capitale. Rispetto alla spesa prevista nel bilancio assestato per l'anno 2002 lo stato di previsione per l'anno 2003 fa registrare una riduzione di spese pari a 467,72 milioni di euro; più in particolare, mentre lo stanziamento complessivo per la spesa di parte corrente presenta un incremento di 357,350 milioni di euro, la spesa complessiva in conto capitale registra un decremento di 825 milioni di euro.

Illustrando gli stanziamenti relativi al primo centro di responsabilità, Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, ne riscontra la finalizzazione ad attività di coordinamento dell'indirizzo politico manifestato dal Ministro e nella diffusione delle relative direttive, nonché di coordinamento dell'attività legislativa e dell'azione amministrativa. Lo stanziamento, come modificato dalla prima nota di variazione, è pari a 22,14 milioni di euro, con una riduzione di 45,51 milioni di euro rispetto all'assestato 2002 (67,65 milioni di euro).

Venendo al centro di responsabilità concernente gli Affari interni e territoriali, vi riscontra uno stanziamento, come modificato dalla prima nota di variazione, pari a 16.060 milioni di euro, di cui 13.112,97 milioni di euro di parte corrente, con un incremento, rispetto all'assestato 2002 di 239,50 milioni di euro, ed a 2.947,02 milioni di euro in conto capitale, con un decremento, rispetto all'assestato 2002 di 880,35 milioni di euro.

Soffermandosi sul centro di responsabilità riferito a Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, rileva che la relativa dotazione, come modificata dalla prima nota di variazione, è pari a 1.422,28 milioni di euro, di cui 1.345,75 milioni di euro per la parte corrente (con un incremento di 19,89 milioni di euro rispetto all'assestato 2002) e 76,55 milioni di euro in conto capitale (con un incremento di 430.000 euro rispetto all'assestato 2002). Osserva al riguardo l'esigenza di incrementare lo stanziamento dell'UPB 3.2.3.4, concernente le spese in conto capitale per mezzi operativi e strumentali.

Descrivendo lo stanziamento destinato al quarto centro di responsabilità, cui fanno capo le funzioni ministeriali concernenti la tutela dei diritti civili, l'immigrazione, il diritto d'asilo, la cittadinanza, le confessioni religiose, nonché l'amministrazione del Fondo edifici di culto, ne riscontra una consistenza, come risulta modificata dalla prima nota di variazione, di 311,34 milioni di euro, in prevalenza di parte corrente (260,90 milioni di euro). Si registra un incremento di 176 milioni di euro rispetto all'assestato 2002, in parte imputabile all'incremento di 50,44 milioni di euro degli investimenti per realizzare centri di permanenza temporanea e di assistenza previsti dalla legge n. 189 del 2002, che ha novellato la legge sull'immigrazione. Per la restante parte, l'incremento degli stanziamenti di questo centro di responsabilità, a seguito della prima nota di variazione,

deriva dall'attribuzione di 100 milioni di euro all'UPB 4.1.5.2 – Immigrati, profughi e rifugiati, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria da parte della Camera dei deputati: l'articolo 59, comma 7, prevede infatti un corrispondente incremento delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge n. 189.

Per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero dell'interno illustra infine lo stanziamento previsto per il Dipartimento della pubblica sicurezza, centro di responsabilità n. 5, che ammonta, come modificato dalla prima nota di variazione, a 6.450,73 milioni di euro, dei quali 6.037,84 milioni di euro di parte corrente, con un incremento rispetto all'asestato 2002 (6.020,17 milioni di euro) di 17,67 milioni di euro; gli stanziamenti in conto capitale ammontano a 412,9 milioni di euro, con un decremento di 4,67 milioni rispetto all'asestato 2002 (408,23 milioni di euro).

Rileva altresì che l'ammontare dei residui passivi del Ministero dell'interno al 1° gennaio 2003 viene stimato in 15.436,7 milioni di euro, di cui 11.234,5 per le unità previsionali di parte corrente e 4.202,2 per quelle in conto capitale. Rispetto al volume dei residui passivi alla data del 1° gennaio 2002 si registra un apprezzabile decremento pari a 4.076,54 milioni di euro. La massa spendibile ammonta quindi, per il 2003, a 39.703,2 milioni di euro, di cui 32.013,88 milioni di euro per la parte corrente e 7.689,3 milioni di euro per la parte in conto capitale.

Procedendo all'illustrazione degli effetti del disegno di legge finanziaria 2003 sullo stato di previsione del Ministero dell'Interno, osserva che la tabella A allegata alla legge finanziaria riserva al Ministero dell'interno un accantonamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, che appare sottostimare gli oneri che potrebbero derivare dall'approvazione di provvedimenti legislativi. Al riguardo potrebbe essere opportuno disporre un'inversione con il corrispondente accantonamento per il Ministero dell'interno previsto nella tabella B della legge finanziaria, relativa al Fondo speciale in conto capitale, corrispondente a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Segnala peraltro che la relazione che accompagna il disegno di legge finanziaria individua, fra le finalizzazioni di spesa, l'introduzione della carta d'identità elettronica.

Passando ad illustrare le parti corrispondenti del disegno di legge n. 1826 l'oratore si sofferma sulle disposizioni inerenti al patto di stabilità interno per gli enti locali, di cui all'articolo 17. Il comma 1 inquadra la disciplina del patto di stabilità interno nell'ambito del nuovo testo del Titolo V della Parte II della Costituzione; viene infatti precisato che la disciplina del patto, di cui ai successivi commi, reca i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Rileva in proposito che, benché la giurisprudenza costituzionale tenda a non assegnare particolare valore alla cosiddetta «autoqualificazione» di una norma statale, quale principio capace di limitare la potestà legislativa regionale, non si riscontrano rilievi a proposito della conformità delle norme proposte con

il dettato costituzionale. Precisa altresì che costituisce una novità, rispetto alla formulazione delle disposizioni sul patto di stabilità degli anni scorsi, l'affermazione per cui le relative disposizioni rispondono anche all'obiettivo di «tutelare l'unità economica della Repubblica», dizione che richiama quella utilizzata dall'articolo 120 della Costituzione, che disciplina i poteri sostitutivi. Lo stesso comma 1 individua i soggetti ai quali si applica il patto: regioni a statuto ordinario, province e comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti. L'articolo definisce in un contesto unitario, a differenza di quanto avvenuto precedentemente, la disciplina del patto di stabilità interno, pur prospettando regole parzialmente differenti, rispettivamente, per le regioni e per gli enti locali.

Per quanto concerne in particolare i citati comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti e le province, il patto di stabilità interno prevede, per il 2003, ai sensi del comma 4, la fissazione di un limite massimo al disavanzo finanziario di ciascun ente, fissato, dopo le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, al medesimo livello di quello registrato al 2001. Osserva, in proposito, che, fin dalla finanziaria per il 1999, le norme del patto di stabilità interno sono state interpretate in modo tale che i vincoli di volta in volta fissati con riferimento al disavanzo si applicassero sia agli enti con saldo finanziario in disavanzo, che agli enti con un saldo finanziario in avanzo.

Il comma 5 reca la definizione del disavanzo in rapporto al quale si applica il limite di incremento dettato dal comma 4, per l'anno 2003, e valido anche, ai sensi del comma 8, ai fini del 2004. La definizione del disavanzo per gli anni 2005 e successivi viene indicata dal successivo comma 9. Rileva, in relazione all'aggregato da assumere a riferimento per il 2003, come questo non coincida del tutto con quello previsto negli anni precedenti. Infatti, la definizione del disavanzo fornita dal comma 5 esclude dal computo alcune voci precedentemente incluse. Precisa altresì che, ai fini dell'applicazione del limite quantitativo, deve considerarsi il disavanzo finanziario relativo sia alla gestione di competenza che alla gestione di cassa risultante dalla differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Relativamente alle entrate è prevista espressamente l'esclusione di quelle derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF e da riscossione di crediti. Altre modifiche rispetto alla disciplina vigente riguardano le spese: nel caso delle spese sostenute sulla base dei trasferimenti con vincolo di destinazione, la precedente disciplina ne prevedeva l'esclusione non soltanto nel caso in cui fossero finanziate da trasferimenti provenienti dall'Unione europea, ma anche dallo Stato e altri enti coinvolti nel patto di stabilità interno. Il comma 5 prevede inoltre l'esclusione delle spese eccezionali soltanto nel caso in cui derivino da calamità naturali, mentre nella disciplina previgente venivano escluse, in generale, tutte le entrate e le spese aventi carattere di eccezionalità.

Evidenzia poi che con modifiche introdotte alla Camera, sono state espunte dal calcolo le spese sostenute per lo svolgimento delle spese amministrative e sono stati reintrodotti due aggregati, ai fini della quantificazione del disavanzo, precedentemente esclusi, quali le entrate e le spese

connesse all'esercizio di funzioni trasferite o delegate e le spese per l'acquisto di beni e servizi (rimuovendo il vincolo per cui l'ammontare delle spese, per l'esercizio 2003, non avrebbe potuto superare l'importo sostenuto nel 2001).

Il comma 8, come risulta modificato dall'altro ramo del Parlamento, regola la disciplina e il patto di stabilità interno solamente per il 2004 (e non più anche per il 2005) e stabilisce che il disavanzo finanziario non deve risultare superiore a quello registrato nell'anno precedente, aumentato del tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). Il comma 9 detta nuove regole per la determinazione del disavanzo finanziario dall'anno 2005. Il successivo comma 10 indica il limite di incremento del disavanzo finanziario così definito, con riferimento ad una percentuale massima di variazione rispetto al corrispondente disavanzo finanziario del penultimo anno, fissata annualmente dalla legge finanziaria. Il medesimo comma fissa tale percentuale, per l'anno 2005, al 7,8 per cento rispetto al 2003.

Dopo aver rilevato che i commi 11, 14 e 15 dettano la disciplina del monitoraggio sugli andamenti finanziari degli enti ai quali si applica il patto di stabilità interno precisa che il comma 13 prevede alcune misure di carattere sanzionatorio per le province e i comuni che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2003, con riferimento al divieto di procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi titolo, al divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare investimenti (restando pertanto preclusa qualunque operazione di indebitamento, essendo vietato dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, il ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle per investimento) e all'obbligo di ridurre almeno del 10 per cento, rispetto al 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Precisa altresì che il comma 14 prevede che, per gli anni 2003, 2004 e 2005 e per ciascuna provincia e comune con popolazione superiore a 5000 abitanti, il collegio dei revisori dei conti verifica il rispetto degli obiettivi di cui al comma 4, dando comunicazione al Ministero dell'interno dell'eventuale mancato rispetto di obiettivi e rispondendo personalmente i componenti del suddetto collegio della mancata comunicazione. Con modifiche introdotte dalla Camera è stato inoltre previsto, al comma 15, un sistema di controllo trimestrale per le province e i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Ricorda infine che altre disposizioni dell'articolo 17 recano l'abrogazione di norme di precedenti provvedimenti.

Soffermandosi sull'articolo 19, che reca disposizioni varie per gli enti locali, il relatore Boschetto rileva che il comma 1 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2003 mentre ai commi 4, 5 e 10 vengono stanziati le risorse destinate ad investimenti. Evidenzia al riguardo che con una modificazione introdotta dalla Camera è stato elevato da 87 a 112 milioni di euro la dotazione di cui al comma 5 per il finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Al comma 6, inoltre, si provvede al finanziamento delle unioni di comuni e delle comunità montane.

I commi 7 e 8 disciplinano la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito IRPEF; il comma 14 vieta l'assunzione di mutui per il risanamento degli enti locali dissestati, in attesa della determinazione dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario in attuazione delle disposizioni del Titolo V della Parte II della Costituzione. I commi 9 e da 15 a 20 dell'articolo 19 recano infine ulteriori disposizioni particolari in materia di enti locali.

Illustra quindi le disposizioni dell'articolo 21, concernente i rinnovi contrattuali e la contrattazione integrativa, attinenti al personale statale cui si applica il regime di diritto pubblico, di cui al comma 2. Rientra nel cosiddetto personale «non contrattualizzato» quello appartenente alle Forze armate e ai Corpi di polizia nonché della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, i dipendenti della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; il comma 2 incrementa gli stanziamenti per i miglioramenti economici di tali categorie disposti dall'articolo 16 della legge n. 448 del 2001, di 208 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 185 milioni di euro sono specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia con qualifica non dirigenziale. Al riguardo l'oratore osserva che appare opportuno specificare ulteriormente la ripartizione delle suddette risorse, incrementando la parte residua per almeno altri 20 milioni di euro, in modo da perseguire il processo di recupero retributivo delle categorie interessate. Il secondo periodo del comma 2 stanziava ulteriori risorse, per un importo di 50 milioni di euro per il 2003, 150 milioni per il 2004 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2005, da utilizzare ai fini della progressiva attuazione dell'articolo 7 della legge n. 186 del 2001, sul riordino dei livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Illustrando i profili di competenza riscontrabili nell'articolo 22, in materia di organici, assunzione di personale e razionalizzazione e enti e organismi pubblici, l'oratore si sofferma sul comma 4, che dispone il blocco del *turn over* del personale a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni ad eccezione delle figure professionali che presentino carattere di unicità e infungibilità e la cui consistenza organica non sia superiore all'unità e delle categorie protette. Osserva in proposito che non appare congruo il mancato inserimento nelle ulteriori deroghe previste nel successivo comma 8 (che esclude talune categorie, quali Forze armate, Vigili del fuoco, Corpi di polizia e carriera diplomatica anche dalle misure di cui ai commi 1, 2 e 3, volte a rideterminare le dotazioni organiche) della carriera prefettizia. Più in generale ritiene opportuna una riformulazione dell'articolo volta a consentire – anche alla luce dei nuovi impegni derivanti dall'applicazione della disciplina in materia di immigrazione e asilo ed in materia di sicurezza degli aeroporti – la copertura delle vacanze nelle piante organiche del personale civile del Ministero dell'interno, nonché dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Illustra quindi l'articolo 53, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, che prevede un contributo di 10 milioni di euro per la riqualificazione e il

potenziamento dei sistemi di sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali, ai fini del contrasto dei fenomeni di criminalità e microcriminalità a danno delle stesse.

All'articolo 59, che reca varie misure di razionalizzazione, il comma 7 dispone un finanziamento aggiuntivo di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 ad integrazione delle autorizzazioni di spesa già previste dalla legge n. 189 del 2002 in materia di interventi per fronteggiare il crescente afflusso di cittadini extracomunitari in Italia, demandando a un decreto del Ministro dell'Interno la ripartizione delle suddette ulteriori risorse. Al riguardo il relatore Boschetto osserva che la formulazione del comma sembra limitare le finalità operative cui possono essere destinate le suddette risorse. In proposito sarebbe opportuno assicurare il sostegno di attività quali la collaborazione internazionale, l'apertura e la gestione di centri, l'attuazione del programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, l'incremento dell'organico della Polizia di Stato per l'azione di contrasto e l'assunzione di personale civile da impiegare negli sportelli unici. Rileva infine che i commi 9 e 10 del medesimo articolo 59 novellano disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, come risulta modificato dalla legge n. 189 del 2002, al fine di includere l'INAIL nell'ambito dei destinatari delle comunicazioni sui lavoratori extracomunitari che devono essere trasmesse, rispettivamente, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e dalle questure, mentre il comma 11 specifica che l'INAIL può accedere al registro informatizzato previsto dall'articolo 33, comma 4, della citata legge n. 189 del 2002.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PASTORE comunica che la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

151^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il Ministro della giustizia Castelli.**La seduta inizia alle ore 21,20.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 5 e 5-bis)** Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2003

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e sulle parti di competenza del disegno di legge finanziaria il senatore CICCANTI, il quale sottolinea in premessa che, procedendo il Senato in seconda lettura, la disamina dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2003 tiene conto delle previsioni contenute nel disegno di legge presentato dal Governo nonché della Nota di variazioni che recepisce gli effetti del disegno di legge finanziaria così come approvato dalla Camera dei deputati e delle variazioni al progetto di bilancio apportate, che hanno inciso per un totale complessivo di -13,8 milioni di Euro.

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia reca spese finali per complessivi 6.239,6 milioni di euro, di cui 5.902,7 milioni di euro per le spese correnti, pari al 94,6 per cento delle spese finali del Ministero, e 336,8 milioni di euro per le spese in conto capitale, pari al 5,4 per cento del totale delle spese.

Da un confronto con le previsioni iniziali per il 2002 (pari a 6.155,6 milioni di euro) e le previsioni per il 2003 risulta un incremento dell'1,6 per cento, mentre rispetto alle previsioni assestate per il medesimo anno (6.134,8 milioni di euro) la nota di variazioni attesta un aumento dell'1,7 per cento (circa 105 milioni di euro) risultante dalla compensazione tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa delle singole unità previsionali di base.

Per quanto riguarda il rapporto fra le spese finali per la giustizia e le spese finali dello Stato, questo risulta pari all'1,3 per cento nel quadriennio 1996-1999 e all'1,4 per cento nel quadriennio successivo compreso l'anno 2003.

Procedendo quindi nella illustrazione delle previsioni di spesa contenute nella tabella del Ministero della giustizia, il relatore evidenzia come le risorse siano assegnate ai 5 Centri di responsabilità amministrativa: Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Affari di giustizia; Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; Amministrazione penitenziaria; Giustizia minorile, conformemente alla struttura organizzativa dipartimentale così come delineata dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.

In particolare, al centro Gabinetto e uffici di diretta collaborazione sono assegnati 174,8 milioni di euro, di cui 37 per la parte corrente e 137,8 per il conto capitale.

Nell'ambito di tale centro di responsabilità, rispetto alle previsioni assestate per il 2002, si riscontra un incremento di 137,4 milioni di euro delle spese in conto capitale. Detto incremento risulta essere effettivo solo per 20,7 milioni conseguentemente all'articolo 6 del decreto-legge n. 201 del 2002, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia (A.S. 1713-B), relativo al piano straordinario per l'edilizia penitenziaria, mentre la parte più consistente (116,7 milioni di euro) rappresenta semplicemente una risultanza contabile per il trasporto di vari stanziamenti, prima gestiti da altri Centri, al Fondo unico per gli investimenti per l'edilizia penitenziaria e giudiziaria istituito dall'articolo 46 della legge finanziaria 2002.

Sempre in tema di edilizia giudiziaria e penitenziaria, il relatore dà conto quindi di alcuni stanziamenti iscritti nel bilancio previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta, in particolare, di 64,5 milioni di euro sia in termini di competenza che di cassa per il 2003 nell'ambito dell'U.P.B. Edilizia giudiziaria del Ministero dell'economia e di 51,6 milioni di euro in conto competenza e 67,3 milioni di euro in termini di cassa per l'anno finanziario 2003 gestiti dal centro di responsabilità Opere pubbliche e edilizia dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

Al Centro Affari di giustizia competono invece 319,8 milioni di euro, di cui 319,3 di parte corrente e 0,5 di parte capitale. Con riguardo alle spese di tale centro di responsabilità, il relatore osserva che al funzionamento sono destinati 29,4 milioni di euro e agli interventi 289,8 milioni di euro assegnati a diverse direzioni generali del Dipartimento Affari di

giustizia, di nuova istituzione, per la partecipazione ad attività e consessi internazionali in materia penale, anche a scopi di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alla prevenzione e al controllo dei delitti soprattutto di criminalità organizzata; la liquidazione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo e lo studio di forme transattive per la definizione del contenzioso con la Corte di giustizia; l'espletamento di compiti di vigilanza, controllo e gestione del personale del notariato e degli archivi notarili, nonché di vigilanza sugli organi e collegi delle libere professioni.

Al terzo centro di responsabilità Organizzazione giudiziaria sono assegnati 3.211 milioni di euro per la gran parte relativi alle spese correnti (3.079,7) e per 131,4 alle spese di parte capitale.

Le previsioni assestate per il 2002 recavano 3.202,1 milioni di euro, di cui 3.043,6 per le spese correnti; si propone pertanto un aumento di 9 milioni euro quale risultanza contabile tra variazioni in aumento (tra le quali si segnalano quelle per retribuzioni) e quelle in diminuzione.

Per quanto attiene la parte corrente ben 2.640,7 milioni di euro sono destinati alle spese di funzionamento. Si tratta di risorse prevalentemente di carattere obbligatorio incidendo per lo più sugli oneri per il personale in servizio presso l'apparato giudiziario centrale e periferico.

Il Centro Amministrazione penitenziaria potrà contare per il 2003 su risorse complessive pari a 2.416,2 milioni di euro ripartite per 2,352 (parte corrente) e 64,3 (conto capitale).

Le previsioni assestate per il 2002 recavano 2.425,8 milioni di euro (2.280,5 di parte corrente e 145,3 in conto capitale); rispetto a tali previsioni si evidenzia una diminuzione di 9,6 milioni di euro.

Risorse pari a 2.003,3 milioni di euro sono finalizzate alle spese di funzionamento (con un incremento di 80 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2002). Tale incremento, risultante dalla compensazione tra variazioni in aumento e in diminuzione delle dotazioni di vari capitoli, riguarda pressochè esclusivamente gli oneri per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in applicazione dell'accordo sindacale per le forze di polizia ad ordinamento civile recepito con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.

Le spese per investimenti, pari a 64,2 milioni di euro, presentano una riduzione di 81 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2002 (145,3 milioni di euro) dovuta esclusivamente al trasporto degli stanziamenti ai fini della costituzione del Fondo unico da ripartire per investimenti di edilizia penitenziaria e giudiziaria presso il Centro Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Si ricorda inoltre che sono gestite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le risorse destinate alla sanità penitenziaria. Tali risorse sono iscritte al cap. 1764 (Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico), la cui dotazione per il 2003 nel disegno di legge presentato dal Governo era prevista per un ammontare pari a 98 milioni di euro e che con la nota di variazione viene rideterminato in 79,3

milioni, con una riduzione di 16,2 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2002 (95,5 milioni di euro).

Si ricorda infine che, con riguardo alla consistenza della popolazione carceraria, la nota preliminare allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2002 indicava nel sovraffollamento delle carceri la causa principale dei problemi dell'Amministrazione penitenziaria sottolineando il costante incremento del numero dei detenuti, che è passato da 48 mila nel 1999 a 54 mila nel 2000 ed è arrivato a toccare le 57 mila unità nel corso del 2001. Di recente il Ministro della giustizia ha riferito che la situazione complessiva vede la presenza di 55.881 detenuti, a fronte di una capienza di 41.798 posti, precisando tuttavia che l'apparente diminuzione della capienza è dovuta alla provvisoria indisponibilità di circa 4 mila posti a causa di lavori di manutenzione e di adeguamento.

Le previsioni di spesa per il centro di responsabilità Giustizia minore assommano a 117,7 milioni di euro di cui 114,9 per la parte corrente e 2,9 per le spese di conto capitale.

Le previsioni assestate per il 2002 recavano 139,9 milioni di euro (123,1 di parte corrente e 16,8 in conto capitale); a raffronto con tali previsioni, la competenza per il 2003 registra una riduzione di circa 22 milioni di euro.

Le risorse gestite dal centro sono prevalentemente destinate a spese di funzionamento per lo più di natura obbligatoria in quanto rappresentate dagli oneri per le retribuzioni del personale e per l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Le spese per investimenti presentano invece una riduzione di circa 14 milioni di euro dovuta esclusivamente al trasporto degli stanziamenti per l'edilizia di servizio al sopra citato Fondo per gli investimenti presso il Gabinetto e Uffici di collaborazione del Ministro.

Il relatore, senatore Ciccanti, svolge quindi alcune considerazioni sui residui passivi. Questi ammontano presuntivamente alla data del 1° gennaio 2003 a 1.296,4 milioni di euro, di cui 824,9 per la parte corrente e 471,5 in conto capitale. Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del ministero accertati al 1° gennaio 2002 (1.662,6 milioni di euro), quali risultano dal Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, si registra un decremento di 366,2 milioni di euro (-22 per cento), a conferma di una tendenza al regresso nel processo di formazione dei residui stessi, già evidente negli esercizi finanziari immediatamente precedenti.

L'autorizzazione complessiva di cassa, cioè l'effettiva consistenza delle somme che possono essere pagate, è invece stabilita in 6.337 milioni di euro (di cui 5.972 di parte corrente), con un coefficiente medio di realizzazione, rispetto al volume della massa spendibile, dell'84,1 per cento. Nel caso di specie, si tratta di un coefficiente di realizzazione piuttosto alto, anche per effetto della struttura della spesa del Ministero della giustizia, che è prevalentemente costituita da spese correnti.

A conclusione dell'illustrazione della Tabella, il relatore riserva quindi brevi cenni al bilancio di previsione dell'Amministrazione degli

Archivi notarili e quello della Cassa delle ammende, annessi allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

L'Amministrazione degli Archivi notarili presenta un quadro previsionale di entrata e di spesa in pareggio per un ammontare di 418,6 milioni di euro, in aumento per 81,6 milioni rispetto alle previsioni per il 2002. Il bilancio della Cassa delle Ammende reca previsioni di entrata e di spesa di importo pari a 90,7 milioni di euro, con un aumento di 13 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2002.

Il relatore passa quindi ad illustrare le parti di competenza della Commissione giustizia contenute nel disegno di legge finanziaria che si compongono partitamente di profili di ordine normativo e tabellare.

Per quanto attiene la prima, l'articolo 21 dispone circa i rinnovi contrattuali del personale statale. In particolare il primo periodo del comma 2 determina la spesa per i miglioramenti economici al personale statale in regime di diritto pubblico. Con questa dizione sono indicate le categorie di dipendenti delle amministrazioni dello Stato cosiddette non contrattualizzate, di cui all'articolo 3, comma 1 del Decreto legislativo n. 165 del 2001: Forze armate e Corpi di polizia (compreso il personale dirigente, quello ad esso collegato e il personale in ferma volontaria), personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, dipendenti della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La spesa per i miglioramenti economici dell'altra categoria di dipendenti in regime di diritto pubblico – professori e ricercatori universitari (articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo n. 165) – è disciplinata – unitamente a quella di altri comparti – dal successivo comma 4; mentre, per il personale di magistratura (ordinaria, amministrativa e contabile), nonché per gli avvocati e procuratori dello Stato, non vengono predisposte specifiche risorse per miglioramenti economici in quanto gli oneri per gli aumenti retributivi, derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, a legislazione vigente, in fase di previsione nei pertinenti capitoli di bilancio.

Sempre in materia di personale, sottolinea che ai sensi del comma 8 del successivo articolo 22, il blocco delle assunzioni non si applica ai magistrati ed agli avvocati e procuratori dello Stato: tali categorie di personale restano escluse dalle previsioni di blocco delle assunzioni, così come erano escluse dalla rideterminazione dell'organico di cui al precedente comma 1. Analoga norma derogatoria era contenuta nella finanziaria dello scorso anno.

Il comma 11, secondo periodo, dell'articolo 22 estende a 75 anni il limite massimo di età per il pensionamento dei magistrati che l'articolo 5 del Regio decreto legislativo n. 511 del 1946 avevano originariamente fissato a settant'anni.

Il primo atto normativo che cercò di modificare questa previsione fu il decreto-legge n. 46 del 1992, che aveva previsto che il collocamento a riposo poteva essere spostato al compimento dei settantadue anni, previo consenso del magistrato interessato. Il decreto-legge venne abrogato con il successivo decreto-legge n. 205 del 1992, il quale dispose che i magi-

strati trattenuti in servizio dopo il compimento del settantesimo anno potessero esercitare funzioni giurisdizionali soltanto in uffici collegiali, con possibilità di assumere, ove occorresse, la presidenza nei relativi collegi, salva la possibilità di una *prorogatio* limitata al massimo a sei mesi, fino alla presa di possesso del nuovo dirigente. Il primo presidente della Corte di cassazione, se trattenuto in servizio, poteva essere designato a presiedere, in sostituzione del primo presidente in carica, i collegi delle sezioni unite civili e penali. Tale decreto-legge decadde per mancata conversione, ma le relative norme vennero riproposte con il decreto-legge n. 275 del 1992, anch'esso mai convertito in legge.

Il limite d'età vigente è stato infine innalzato a settantadue anni solo per effetto dell'applicabilità ai magistrati dell'articolo 16 del Decreto legislativo n. 503 del 1992 che prevede la facoltà per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (15 novembre 1992), per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

Il comma in esame prevede ora per i magistrati la facoltà di trattenimento in servizio fino al settantacinquesimo anno di età. Ciò avviene aggiungendo un comma all'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992: esso dispone che per il personale di cui all'articolo 1 della legge n. 27 del 1981 (che, rinviando all'articolo 9 della legge n. 97 del 1979, si riferisce ai magistrati ordinari, ai magistrati amministrativi e contabili, ai magistrati militari e agli avvocati dello Stato), la facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di due anni, oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo, sia estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età. Ad avviso del relatore la norma, così come sottolineato nel parere del Consiglio Superiore della Magistratura del 6 novembre 2002, si caratterizza per uno scarso interesse generale limitando i suoi effetti ad un numero esiguo di magistrati e per un modesto contenimento della spesa.

Altra previsione di interesse della Commissione è rappresentata dal comma 35 dell'articolo 59 che dispone norme al fine di favorire il coordinamento delle attività e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori, nonché il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali autorizzando, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 la spesa di 2 milioni di euro.

Passando quindi alla parte tabellare del disegno di legge finanziaria, il relatore dà conto degli accantonamenti previsti nella tabella A (Fondo speciale di parte corrente) nella quale, relativamente al triennio 2003-2005, è iscritto per il Ministero della giustizia un accantonamento complessivo di 112,2 milioni di euro, ripartito in ragione di 33,0 milioni di euro per il 2003 e di 39,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al riguardo la relazione governativa al disegno di legge finanziaria afferma che l'accantonamento è diretto a consentire interventi per la ratifica della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, per la riforma dell'ordinamento giudiziario, per modifiche al codice

civile in materia di interdizione ed inabilitazione, per la nomina dei componenti supplenti del tribunale superiore delle acque pubbliche, per la revisione delle pensioni di guerra e per interventi vari. Rispetto alla finanziaria dello scorso anno osserva poi che gli stanziamenti in questione per il triennio di riferimento presentano un aumento complessivo di 59,7 milioni di euro, passando dai 52,5 milioni di euro accantonati per il triennio 2002-2004 ai 112,2 milioni previsti per il triennio 2003-2005.

Per quanto riguarda la tabella B (Fondo speciale di conto capitale), destinato alle spese di investimento) questa non reca accantonamenti in favore del Ministero della giustizia. La legge finanziaria per il 2002 autorizzava invece per il triennio 2002 accantonamenti per un importo complessivo di circa 62 milioni di euro ripartiti in ragione di 20,66 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2002 al 2004.

Con la tabella C viene poi determinato il finanziamento di leggi di spesa che espressamente demandano alla legge finanziaria la definizione delle risorse da impiegare annualmente e riguardano, per 9,956 milioni di euro per il 2003 e 9,936 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, il finanziamento dei programmi previsti dall'articolo 135 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 ai fini della prevenzione e della cura dei detenuti affetti da AIDS, del trattamento socio-sanitario, del recupero e del successivo reinserimento dei detenuti tossicodipendenti. Al riguardo si segnala che per lo stanziamento relativo al 2003 non si riscontra alcuna variazione rispetto alla autorizzazione di spesa recata per tale anno dalla finanziaria 2002. La medesima tabella C determina poi risorse, pari a 138 mila euro per il 2003 e 137 mila euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, per l'erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a norma dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995 registrandosi in tal caso una diminuzione di 4.000 euro rispetto all'anno precedente.

Il relatore segnala, quindi a mero titolo conoscitivo gli ulteriori stanziamenti di interesse della Commissione giustizia assegnati al Ministero dell'economia: 28,8 milioni di euro per il 2003, 27,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinati al finanziamento del Consiglio superiore della magistratura in attuazione delle leggi n. 195/1958 e n. 1198/1967, con un incremento di circa 7 milioni di euro rispetto a quanto autorizzato per lo stesso anno dalla finanziaria per il 2002, e 137,9 milioni di euro per il 2003, nonché 134,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinati all'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, in attuazione dell'articolo 20 della legge n. 205 del 2000, con una diminuzione di circa 3,5 milioni di euro.

Infine, con la Tabella F vengono rimodulate autorizzazioni di spesa recate da leggi di spesa a carattere pluriennale. Il settore d'intervento n. 17 ricomprende gli interventi in materia di edilizia penitenziaria e giudiziaria. In particolare, per il completamento delle opere di cui al programma costruttivo relativo agli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (ex articolo 7, comma 6, della legge n. 910 del 1986,

legge finanziaria per il 1987) si prevede uno stanziamento – identico a quanto stabilito nella finanziaria per il 2002 – e pari a 51,6 milioni di euro per il 2003 e 327,9 milioni di euro per il 2004.

Nell'ambito della tabella, con riferimento al medesimo settore, è riportata anche la modulazione delle quote di spesa autorizzate dall'articolo 50, comma 1, lett. *f*), della legge n. 448 del 1998 (collegato alla finanziaria per il 1999) per l'ammortamento dei mutui erogati agli enti locali per la manutenzione straordinaria degli uffici giudiziari. I relativi importi, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ammontano a 12,9 milioni di euro per il 2003, quale annualità di un limite di impegno quindicennale.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 18 di domani, mercoledì 20 novembre 2002.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,05.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

80^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE A VITA FRANCESCO DE MARTINO

Il PRESIDENTE rivolge un commosso pensiero alla memoria di Francesco De Martino, componente della Commissione esteri del Senato sin dalla XII legislatura, venuto a mancare ieri.

Il senatore BUDIN si associa alle espressioni di cordoglio formulate dal Presidente, anche a nome del Gruppo DS.

IN SEDE CONSULTIVA

(1827 e 1827-bis) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 6 e 6-bis)** Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2003

(1826) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame il senatore Guglielmo CASTAGNETTI, osservando preliminarmente come i documenti di bilancio si connotino quest'anno essenzialmente per la scelta di avviare un rafforzamento della struttura del Ministero e per il rilancio dell'impegno sul versante della cooperazione allo sviluppo, accompagnato dalla conferma del programma di cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri.

Per il primo riguardo, un dato inoppugnabile da rimarcare appare il complessivo stanziamento di competenza destinato al Ministero degli affari esteri, che si incrementa, rispetto alle previsioni assestate per il bilancio 2002, di circa 264 milioni di euro.

Considerato il quadro tutt'altro che favorevole della finanza pubblica, e il conseguente permanere di misure restrittive e di razionalizzazione che investono le pubbliche amministrazioni, si tratta di un risultato che attesta l'esistenza nel Governo di una volontà forte di perseguire quella capacità di proiezione esterna del Paese, che è obiettivo qualificante dell'azione politica nella presente legislatura.

La cooperazione allo sviluppo è e deve essere altro elemento costitutivo della presenza italiana sullo scenario internazionale.

In proposito, di particolare interesse per la Commissione è l'articolo 59 del disegno di legge finanziaria. Al comma 1, esso rimuove il termine dei tre anni entro cui, dalla data di entrata in vigore della legge n. 209 del 2000, era prevista la cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri; l'operatività della strumentazione approntata dalla legge stessa è resa in tal modo permanente.

In proposito, occorre considerare che il limite del 2002 quale anno ultimo per la conclusione delle operazioni di cancellazione non appare congruo, per motivi del tutto indipendenti dalla volontà del Governo italiano. Infatti le condizionalità internazionali previste nel quadro dell'iniziativa «HIPC rafforzata» richiedono margini di tempo più consistenti: si pensi già solo a quelli richiesti per l'adozione e realizzazione, da parte del Paese potenzialmente beneficiario, di un Programma nazionale di Lotta alla Povertà (cosiddetto *Poverty Reduction Strategy Paper* – PRSP). Il mantenimento del limite triennale originariamente previsto impedirebbe all'Italia di procedere e di completare le cancellazioni a favore di buona parte dei Paesi oggi potenzialmente destinatari dei programmi, che abbiano per motivi diversi solo recentemente avviato il proprio Programma di Lotta alla Povertà ovvero non possano completare tale Programma nei termini che solo la legge italiana, nel novero dei Paesi creditori, prevede.

La stessa disposizione elimina i limiti finanziari minimo e massimo delle cancellazioni dei crediti commerciali e di aiuto, nonché quello massimo complessivo (pari a 12 mila miliardi).

Si potrebbe obiettare, rileva il Relatore, che tale soluzione apra la via a minori cancellazioni, rispetto a quelle previste. Tuttavia, l'impegno da parte del Governo a rispettare quei termini è stato costantemente ribadito (alle Conferenze delle Nazioni Unite di Monterrey e di Johannesburg, al Vertice della FAO, alla «settimana ministeriale» delle Nazioni Unite), e potrà essere agevolmente rinnovato nel corso del presente dibattito.

Inoltre, il venir meno di una soglia potrebbe rappresentare anche un'opportunità, consentendo di assoggettare a cancellazione anche debiti di Paesi non «*IDA only*» o di Paesi che tali divengano in futuro per effetto di un eventuale deterioramento dei livelli di reddito.

In relazione al venir meno del precedente *plafond* per le cancellazioni, da parte del Governo si è ritenuto peraltro necessario aggiungere un espresso richiamo al vincolo della compatibilità con le «esigenze di finanza pubblica».

Al riguardo, occorrerà a suo avviso vigilare affinché in sede applicativa l'interpretazione di tale inciso non si risolva in un ostacolo all'attività di cancellazione debitoria cui l'Italia si è impegnata in sede internazionale; sembrano comunque infondati i timori da qualche parte espressi circa l'esistenza di una volontà di rallentare l'applicazione dei programmi di cancellazione previsti alla stregua della legge n. 209 del 2000.

Il comma 2 dello stesso articolo 59 del disegno di legge finanziaria prefigura l'utilizzo, per il triennio 2003-2005, ai fini dell'erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione, di una quota parte (fino a un massimo del 20 per cento) delle risorse del Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale attualmente disponibili per la concessione di crediti finanziari agevolati al fine di migliorare la situazione economica dei Paesi in via di sviluppo; tali risorse dovrebbero in ipotesi transitare a specifici fondi rotativi per l'internazionalizzazione.

Tale disposizione è stata introdotta nel corso dell'esame del disegno di legge presso la Camera dei deputati. Essa può rispondere all'obiettivo, invero condivisibile, di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane, là dove la loro attività possa avere altresì ricadute in termini di sviluppo di un'economia.

Vi è forse il rammarico che la Camera dei deputati non abbia voluto destinare queste o altre risorse per rinnovare la destinazione (di analoga quota del Fondo presso il Mediocredito) in via diretta alla cooperazione allo sviluppo, com'era invece previsto dall'articolo 8 della legge n. 266 del 1999, ma solo per il triennio 1999-2001.

Da rammentare infine, ancora dell'articolo 59 del disegno di legge finanziaria, sono il comma 15 (che incrementa di 10 milioni di euro per il 2003 gli stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico allo sviluppo, per programmi di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo a favore della promozione dell'attuazione delle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e delle Linee guida OCSE sulle multinazionali, e destina inoltre una quota – pari a 5 milioni di euro – degli stanziamenti aggiuntivi alla cooperazione interparlamentare) e il comma 25, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro, per l'anno 2003, per il rifinanziamento delle iniziative di promozione della cultura italiana all'estero e per le attività degli Istituti italiani di cultura all'estero.

Per completezza di esposizione, ancora del disegno di legge finanziaria sono da rammentare talune altre disposizioni.

L'articolo 13, comma 1 prevede una riduzione del 10 per cento per l'anno 2003 degli stanziamenti previsti negli stati di previsioni dei Ministeri per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria; tale misura investe ovviamente anche il Ministero degli Affari esteri.

Il comma 2 inoltre prevede una riduzione del 2,5 per cento degli stanziamenti destinati alle spese di funzionamento degli enti indicati dalla Tabella C in legge finanziaria (per il Ministero degli affari esteri: Istituto agronomico per l'oltremare; Istituto italo-latino-americano) o degli altri enti, cui i dicasteri destinino contributi.

L'articolo 22, comma 8 esenta il personale della carriera diplomatica dall'applicazione delle disposizioni circa la rideterminazione delle piante organiche, cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ai sensi dei primi tre commi di quel medesimo articolo.

Va poi ricordato come il disegno di legge finanziaria preveda, in Tabella «A», l'entità degli accantonamenti sul fondo speciale di parte corrente per il Ministero degli Affari esteri, indicata in milioni di euro 272,1 per il 2003, 275,5 per il 2004 e 236,5 per il 2005, finalizzati (precisa la relazione al disegno di legge finanziaria) a far fronte agli oneri derivanti dalla programmata ratifica ed applicazione di accordi internazionali ed alle esigenze di adeguamento funzionale del Ministero.

Quanto alle indicazioni che figurano in Tabella «C» (in ordine al finanziamento di leggi spesa vigenti che espressamente demandano alla legge finanziaria la quantificazione annua delle risorse da impiegare), il Relatore richiama la voce relativa all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo.

La relativa appostazione è pari a 617,81 milioni di euro per l'anno 2003 e a 546,51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Per il 2003 – rispetto a quanto previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2002 – vi è quindi un incremento di 164,9 milioni di euro, il che sembra da considerare un significativo riscontro della volontà di un rilancio dell'impegno del Governo nel settore della cooperazione allo sviluppo.

Quanto alla Tabella F che reca la modulazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, il Relatore fa menzione, in particolare, della voce relativa all'acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari nonché di alloggi per il personale (legge n. 477 del 1998), per un importo di 11,89 milioni di euro per il 2003 e 10,07 milioni di euro per il 2004 (somme invariate rispetto alla legge finanziaria dell'anno scorso).

Dà infine conto delle previsioni del disegno di legge di bilancio, per le parti di competenza della Commissione. In proposito, richiama innanzitutto le considerazioni in precedenza svolte sul significativo incremento del volume delle risorse disponibili complessivamente per il finanziamento del Ministero.

Positivo è inoltre che l'ammontare dei residui passivi, peraltro ancora elevato, segni un certo decremento (per circa 45 milioni di euro).

Per ciò che attiene il riparto delle dotazioni fra i vari centri di responsabilità, apprezzabile sembra l'incremento a favore degli Affari politici, che rispecchia fra l'altro l'impegno da parte italiana ad una presenza incisiva nell'ambito delle Nazioni Unite (con la candidatura ad un seggio elettivo nel Consiglio di sicurezza per il biennio 2007-2008), senza dimenti-

care tra l'altro il tema dell'operatività della Corte penale internazionale. Così come è significativo il contributo italiano all'attività della NATO (per favorire le dinamiche di collaborazione tra questa e la Russia o dare continuità alla presenza nei Balcani, favorendo il passaggio dell'operazione Amber Fox in Macedonia alla conduzione dell'Unione Europea).

Meno rilevante è l'incremento degli stanziamenti per la cooperazione economica finanziaria multilaterale, che si presentano forse sottodimensionati rispetto all'obiettivo di conferire maggiore incisività all'azione diplomatica e consolare italiana nel settore commerciale.

Significativo è invece l'aumento delle risorse destinate alla integrazione europea, anche in vista dell'assunzione da parte dell'Italia della presidenza dell'Unione europea nel secondo semestre del 2003.

Da salutare inoltre con favore è l'incremento delle dotazioni per gli italiani all'estero, anche in considerazione degli impegni inerenti all'attuazione della legge che prevede nuove modalità per l'esercizio del diritto di voto per i cittadini non residenti. In proposito, richiama l'urgenza del processo di riforma degli organismi di loro rappresentanza.

Il sottosegretario MANTICA ritiene opportuno fornire, prima dell'inizio della discussione congiunta, alcuni chiarimenti e spunti di riflessione alla Commissione, anche con riferimento all'illustrazione dei documenti di bilancio quale è stata testé effettuata dal relatore.

Al riguardo, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, del disegno di legge finanziaria, sottolinea come alla scelta di eliminare i limiti finanziari minimo e massimo delle cancellazioni dei crediti commerciali e di aiuto nei confronti dei Paesi più poveri previste dalla legge n. 209 del 2000 non sottenda in alcun modo la volontà di rallentare l'attuazione di tale programma. Sono quindi del tutto infondate le preoccupazioni prospettate di recente dalle organizzazioni non governative, da ultimo anche in occasione dell'audizione del 13 novembre scorso davanti alla Commissione esteri del Senato. Per quanto riguarda il giudizio circa l'entità degli incrementi che si registrano nel volume complessivo delle risorse disponibili per l'aiuto pubblico allo sviluppo, fa presente che gli importi richiamati dal relatore sono unicamente quelli risultanti dal disegno di legge finanziaria, a fianco dei quali occorre considerare gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dei programmi dell'Unione europea, del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale.

Sottolinea poi, come le dotazioni che risultano indicate nella Tabella A del disegno di legge finanziaria per ciò che attiene al Ministero degli Affari esteri non si prestino, ad avviso del Governo, a modifiche, in quanto indispensabili a far fronte ad impegni internazionali già assunti dall'Italia. Diversamente, il Governo si troverebbe in una situazione di serio imbarazzo, non potendo garantire la copertura finanziaria delle correlate leggi di autorizzazione alla ratifica.

Per quanto riguarda la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 59, comma 2, del disegno di legge finanziaria, la scelta di destinare una quota parte fino ad un massimo del 20 per cento del Fondo

rotativo presso il Mediocredito centrale all'erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane negli stessi PVS dà adito a talune perplessità.

Non è chiaro infatti se tale quota del 20 per cento vada calcolata con riferimento all'intero ammontare delle risorse giacenti presso il predetto Fondo, ovvero alle sole somme che rientrano annualmente nel Fondo per effetto dei rimborsi dei crediti. Nel primo caso, verrebbe meno una componente estremamente rilevante dell'aiuto pubblico allo sviluppo, quantificabile in circa 250 milioni di euro. Appare quindi opportuno definire in modo più preciso il volume delle risorse da destinare alle attività di investimento delle imprese italiane, eventualmente attraverso l'approvazione di uno specifico emendamento.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, per le parti di competenza, e degli ordini del giorno alle ore 12 di domani, mercoledì 19 novembre.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

55^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 12 e 12-bis)** Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2003
- **(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)**, approvato dalla Camera dei deputati
(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE informa la Commissione che il ministro della Difesa ha trasmesso una lettera nella quale informa che, per irrinunciabili impegni internazionali ed immanenti seri problemi familiari, egli è impossibilitato a partecipare personalmente allo svolgimento dei lavori per la sessione di bilancio relativa all'anno finanziario 2003. Peraltro, ha delegato a presenziare ai lavori il sottosegretario di Stato per la Difesa, onorevole Salvatore Cicu, impegnandosi a comunicare tempestivamente l'eventuale possibilità di un suo intervento in Commissione.

Riferisce congiuntamente il relatore ARCHIUTTI, ponendo preliminarmente l'accento sul delicato ruolo istituzionale della Difesa e delle Forze armate in particolare. Lo scenario politico ed internazionale ha imposto un radicale processo di riforma della Difesa e delle Forze Armate in un concetto di tutela della sicurezza nazionale ben più ampio della sem-

plice difesa del territorio nazionale, e volto a comprendere il concorso alla stabilità e alla sicurezza internazionale.

Procede quindi all'analisi dei dati economici relativi alla previsione di spesa del Ministero per l'anno 2003, osservando che le risorse finanziarie assegnate alla Difesa sono ripartite in base alla loro destinazione in quattro aggregati fondamentali: la spesa per la difesa, afferente al soddisfacimento dei compiti prettamente istituzionali devoluti alle Forze armate; le spese per la sicurezza pubblica stanziata per il soddisfacimento delle esigenze dell'Arma dei Carabinieri; le spese per le pensioni provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione ausiliaria; le spese, infine, per le funzioni esterne, devolute per il soddisfacimento di particolari esigenze e non direttamente collegate con i compiti istituzionali della Difesa.

Nell'ambito dei quattro aggregati fondamentali per l'elaborazione del preventivo di spesa per la Difesa le spese risultano quindi articolate in tre distinti settori: le spese per il personale, relative agli oneri da sostenere per gli stipendi e le indennità del personale militare in servizio permanente, del personale civile con rapporto di impiego continuativo, per il trattamento economico del personale di leva nonché per il trattamento provvisorio di quiescenza del personale militare; le spese di esercizio, relative agli oneri necessari per garantire la funzionalità e l'efficienza dello strumento militare, tra cui le spese per la formazione e l'addestramento, per la manutenzione e supporto dei mezzi, materiali ed infrastrutture, per il funzionamento dei comandi, enti, reparti; le spese per investimento, relative agli oneri necessari al miglioramento dell'efficacia dello strumento militare.

La previsione complessiva di spesa rispetto al bilancio di previsione per l'anno 2002 risulta quindi incrementata di 350,7 milioni di euro, pari ad un incremento percentuale dell'1,8 per cento in termini monetari e dello 0,1 per cento in termini reali. Tuttavia la previsione di spesa totale del Ministero della difesa, comparata alle previsioni assestate per il 2002, risulta ridotta di 184,8 milioni di euro con una variazione negativa dello 0,9 per cento in termini monetari e del 2,6 per cento in termini reali.

Per ciò che attiene all'incidenza percentuale della spesa di previsione per il ministero della Difesa per il 2003 rispetto al prodotto interno lordo, si rileva poi un lieve calo rispetto al 2002 passando dall'1,52 per cento del 2002 all'1,48 per cento per l'anno 2003. Il rapporto Difesa/PIL per il 2003 è invece stimato intorno all'1,05 per cento. Relativamente alla funzione Difesa, le spese previste nel 2003 per le Forze armate ammontano a 13.806,1 milioni di euro, distinte in 7.022,6 milioni di euro per il personale militare e civile (con un incremento di 445 milioni di euro rispetto al 2002) e 3.357,5 milioni di euro per le spese di esercizio (con un decremento rispetto al 2002 di 162,7 milioni di euro).

Tali risorse sono destinate alla formazione e all'addestramento del personale, all'attività di manutenzione e di supporto logistico di armi, mezzi ed aerei, all'attività di manutenzione di strutture e al mantenimento delle scorte.

Per ciò che attiene alla Sicurezza Pubblica, la spesa prevista ammonta a complessivamente 4.553 milioni di euro, ripartiti in 4.106,6 milioni per personale in servizio nell'Arma dei Carabinieri, 390,8 milioni per le spese di esercizio e 55,6 milioni di euro per le spese di investimento. Per ciò che concerne le spese per pensioni provvisorie per il personale, esse ammontano a 770,9 milioni di euro e sono suddivise in 601,8 milioni di euro per il personale militare delle Forze armate (con una riduzione del 10,8 per cento rispetto al 2002) e 169,1 milioni di euro per il personale militare dell'Arma dei Carabinieri (con una riduzione del 17,2 per cento).

Infine, relativamente alla funzione esterna, le spese previste ammontano a complessivi 245,9 milioni di euro (con un incremento di 29 milioni di euro rispetto alle previsioni del 2002) e si suddividono in 115,4 milioni per fitti figurativi, 35,5 milioni per l'assistenza al volo per il traffico civile, 21,3 milioni per la liquidazione di indennizzi connessi all'imposizione di servitù militari e 29,4 milioni di euro per il trasporto aereo civile di Stato con un incremento di 11,8 milioni di euro assegnato per l'acquisto di due velivoli e 11,4 milioni di euro per i contributi alla Croce Rossa Italiana.

Illustra quindi gli interventi di interesse per la Difesa contenuti nel disegno di legge finanziaria. In particolare rileva che l'articolo 13 (razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio) dispone, al comma 1, la riduzione del 10 per cento delle dotazioni iniziali delle unità previsionali di base concernenti le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria e prevede, inoltre, l'istituzione di un fondo nello stato di previsione, la cui dotazione iniziale è costituita attuando un'ulteriore riduzione del 10 per cento, calcolata sulla parte residua dello stanziamento dopo l'applicazione della misura precedente. Il comma 2 dispone, sempre ai fini del contenimento delle spese della Pubblica amministrazione, la riduzione del 2,5 per cento della dotazione degli enti indicati nella Tabella C della legge finanziaria.

L'articolo 14 (Acquisto beni e servizi) nei commi da 1 a 5 prevede invece l'espletamento di procedure aperte o ristrette per l'aggiudicazione di forniture e appalti pubblici di servizi con le modalità di applicazione della normativa nazionale di recepimento di quella comunitaria anche quando il contratto superi la somma di 50 mila euro. Sancisce inoltre l'obbligo per le Pubbliche amministrazioni di utilizzare le convenzioni-quadro definite dalla CONSIP s.p.a., introducendo, in caso di violazione, la responsabilità per danno erariale per il maggior prezzo pagato, nonché la nullità del contratto. Infine prevede per le Pubbliche amministrazioni che ricorrono alla trattativa privata l'obbligo di dare contestuale comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti.

L'articolo 15 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica) prevede al comma 1 l'istituzione del «Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica», al fine di favorire uno sviluppo coordinato e strategico delle nuove tecnologie. Tale fondo, la cui dotazione prevista per il 2003 è pari a 100 milioni di euro, sarà finanziato con la ridu-

zione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti a bilancio e quota parte con riduzioni per consumi intermedi di cui al precedente articolo 13.

L'articolo 21 (Rinnovi contrattuali) contempla al comma 2 apposite risorse per il recupero della differenza tra inflazione reale programmata degli anni 2000-2001, nonché ulteriori risorse per la parametrizzazione stipendiale.

L'articolo 22 (Organici e assunzioni di Personale) introduce al comma 4, per le Forze armate e l'Arma dei Carabinieri il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003, facendo salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla scorta dei Piani annuali nonché quelle connesse con i miglioramenti professionali delle Forze armate nel limite degli oneri indicati dalla legge 331 del 2000. Inoltre in deroga a tale divieto è previsto al comma 5 che le amministrazioni dello Stato, per effettive e motivate esigenze di servizio, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa massima di 140 milioni di euro per il 2003, e 280 milioni di euro negli anni seguenti, che tale fondo dovrà essere utilizzato peraltro con priorità all'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente e a quelli connessi con la tutela dei beni culturali, come specificato al comma 6. Il comma 7, da ultimo, al fine di proseguire il programma di sostituzione dei Carabinieri ausiliari, prevede un apposito stanziamento di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente di personale in ferma quadriennale, fino a un massimo di 560 unità, aliquota aggiuntiva rispetto a quanto già disposto all'articolo 21 della legge finanziaria 2002.

L'articolo 58 (limiti d'impegno) rimanda alla tabella 1 che, nella voce dedicata al ministero delle Attività produttive, rifinanzia la legge 266 del 1997 sugli interventi per l'Industria aeronautica prevedendo, a partire dal 2004, l'accensione di un limite di impegno per 15 anni di 100 milioni di euro dedicato al programma relativo al velivolo *Eurofighter*.

L'articolo 67 (Fondi speciali e tabelle), infine, rimanda al contenuto della tabella A, disponendo l'iscrizione nel fondo speciale di parte corrente del ministero della Difesa di un importo di 6,697 euro nel 2003, di 6.709 euro nel 2004 e di 399.709 euro nel 2005, da utilizzare per la copertura finanziaria di norme *in itinere* di interesse del Dicastero. Il comma 2 rimanda quindi alla tabella C che reca importi relativi alle spese generali di funzionamento delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, ai contributi dovuti agli enti, Istituti, Fondazioni ed altri organismi nonché agli stanziamenti destinati all'Agenzia Industria Difesa.

Conclude segnalando l'inderogabile necessità, di adeguare la spesa per la Difesa ai livelli di principali Paesi europei; essa infatti è attualmente meno di metà della corrispondente quota francese e tedesca ed un terzo di quella inglese. In termini di rapporto Bilancio Difesa/PIL, ciò significherebbe passare dall'attuale 1,05 per cento a circa il 2 per cento.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PERUZZOTTI, pur apprezzando i contenuti esposti dal relatore, osserva che, a dispetto dell'importanza crescente assunta dalla Difesa a seguito dell'evoluzione del contesto politico internazionale, le risorse destinate agli investimenti ed agli ammodernamenti dei materiali continuano ad essere insufficienti, subendo peraltro un'ulteriore riduzione del 4,1 per cento. Tale situazione potrebbe compromettere gravemente l'efficienza delle Forze armate, per le quali è cruciale, nell'attuale contesto, l'acquisizione delle più recenti e sofisticate tecnologie. Si sofferma quindi sul delicato problema dell'operatività dell'Arma dei carabinieri, messa, a suo avviso, in serio pericolo dalla improvvisa mancanza, a seguito dell'abolizione del servizio di leva, dell'apporto del personale ausiliario, stimato in circa 15 mila unità. Da tale situazione, infatti, potrebbero derivare seri problemi per ciò che concerne la lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata, tenendo conto dell'importante funzione svolta dall'Arma relativamente al mantenimento dell'ordine pubblico.

Conclude preannunciando il voto favorevole della sua parte politica sui provvedimenti in titolo, auspicando al contempo una rapida soluzione delle problematiche poc'anzi evidenziate, che richiedono la costante attenzione di tutte le forze politiche, comprese quelle di opposizione.

Il senatore PASCARELLA osserva che la politica del Governo e della maggioranza che lo sostiene potrebbe apparire altamente contraddittoria. Infatti, mentre da un lato si cerca di pervenire ad una sollecita approvazione della ratifica dell'accordo di Farnborough del 2000, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione dell'industria europea per la difesa, dall'altro vengono previsti nel disegno di legge finanziaria interventi altamente penalizzanti per le Forze armate, peraltro in aperto contrasto con gli intendimenti espressi dallo stesso Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria del 2002.

Infatti, in primo luogo l'andamento delle risorse assegnate alla «Funzione Difesa» in senso stretto (ossia per le esigenze dello strumento militare e l'ammodernamento delle sue capacità operative) sembrerebbe assai deludente. L'incidenza rispetto al PIL si attesterebbe all'1,075 per cento, ovvero in misura inferiore a quella del 2002 che risultò pari all'1,090 per cento.

In secondo luogo, attraverso il decremento delle spese di investimento (141,8 milioni di euro in meno) sarebbe messa in pericolo la realizzazione di alcuni programmi fondamentali, quali ad esempio quello della caccia *Eurofighter*, che nelle intenzioni del Governo dovrebbe essere interamente sostenuto per anno 2003 con i già scarsi fondi dei programmi ordinari dell'Aeronautica militare che in tal modo verrebbero a essere pesantemente condizionati e con incidenze negative su tutto il comparto industriale del settore.

In terzo luogo, sono ridotte le spese per i consumi intermedi, dove si prevede un blocco del 10 per cento che equivale a un taglio di 400 milioni di euro. Infine, il contenimento delle spese per il personale attraverso il blocco delle assunzioni per tutte le categorie (ufficiali e sottufficiali),

con la sola eccezione dei volontari in ferma breve, porterebbe alla cancellazione di un intero anno dei corsi regolari delle Accademie e delle scuole di formazione dei marescialli e alla mancata assunzione nel servizio permanente di volontari che hanno terminato positivamente le ferme quinquennali e di quelli congedati senza demerito che dovrebbero essere assunti nelle forze di polizia.

Esprime quindi, a nome della propria parte politica, avviso contrario sui provvedimenti in titolo, elencando al contempo quegli elementi di modifica a suo avviso indispensabili, ossia: l'eliminazione del blocco delle assunzioni, allo scopo di garantire il normale svolgimento per le Forze armate, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Capitanerie di Porto dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente e il transito nelle carriere iniziali delle Forze di polizia dei volontari congedati senza demerito; la revisione del trattamento economico dei volontari, attraverso l'attribuzione di un regolare stipendio; il finanziamento di un piano casa per alloggi di servizio attraverso la vendita diretta agli utenti di parte consistente dell'attuale patrimonio, utilizzando il ricavato anche per la ristrutturazione di alcune caserme; la destinazione di ulteriori risorse, rispetto a quelle previste dall'articolo 21 della legge n. 448 del 2001, per il completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari con quelli in ferma quadriennale; la realizzazione del passaggio al sistema dei parametri nella misura dell'80 per cento nel 2003, correlandolo inoltre ad un più armonico allineamento delle carriere dei militari e delle forze di polizia; la costituzione di un fondo pensioni integrativo in grado di assorbire gli attuali assetti patrimoniali delle casse ufficiali e sottufficiali; la garanzia della priorità attribuita al programma *Eurofighter*; la previsione della necessaria copertura finanziaria sia per il disegno di legge-quadro recante «Norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei militari inviati alle operazioni all'estero», sia per il disegno di legge recante «Norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio», i cui *iter* presso la Camera dei Deputati sono attualmente bloccati a causa della mancanza di tale copertura nella legislazione vigente; l'incremento del fondo unico di amministrazione del personale civile della Difesa; il finanziamento di una adeguata ristrutturazione delle infrastrutture e il necessario ammodernamento delle linee di manutenzione degli arsenali principali della marina militare e dei poli di mantenimento pesante dell'esercito; l'incremento delle risorse contrattuali del comparto sicurezza - difesa di una quota del 6 per cento, finalizzata alla previsione di un trattamento aggiuntivo da corrispondere come assegno funzionale a decorrere dal compimento di almeno 34 anni di servizio; la razionalizzazione, infine, del procedimento di selezione e reclutamento dei cittadini prevedendo la costituzione di un Centro unificato di selezione e reclutamento interforze.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

211^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

MORANDO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Vegas.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI illustra una proposta di calendario dei lavori per l'esame dei documenti di bilancio il quale prevede, in particolare che, dopo lo svolgimento delle relazioni nella seduta odierna, la discussione generale avrà luogo da domani mercoledì 20 novembre a giovedì 5 dicembre. Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge finanziaria è fissato alle ore 18 di venerdì 22 novembre. La votazione degli emendamenti avrà luogo a partire da martedì 26 novembre fino a giovedì 5 dicembre, giorno entro il quale la Commissione dovrà concludere l'esame dei documenti di bilancio secondo quanto deliberato dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi.

Si apre, quindi, un dibattito in cui intervengono i senatori RIPAMONTI, CADDEO, MORANDO, BATTAGLIA Giovanni, GIARETTA e SCALERA per chiedere un rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti al fine di consentirne la presentazione di un numero contenuto di proposte concordate e di assicurare più ampi spazi di dibattito alla Commissione.

Dopo che anche il senatore CICCANTI si è espresso per un rinvio del termine suddetto, il senatore VIZZINI ed il presidente AZZOLLINI

prendono la parola per sottolineare l'esigenza di fissare tale termine entro la giornata di sabato, proprio al fine di consentire il più ampio svolgimento del dibattito sulle proposte emendative.

Apprezzate le circostanze, il presidente AZZOLLINI, dopo aver manifestato l'intenzione di farsi interprete delle questioni emerse, propone di rinviare la decisione sul calendario dei lavori ad una seduta da convocare nella giornata odierna per le ore 20,30.

Conviene la Commissione.

SUL REGIME DI AMMISSIBILITÀ DEGLI EMENDAMENTI SUI DOCUMENTI DI BILANCIO 2003

Il presidente AZZOLLINI fa presente che per la sessione di bilancio in corso sono confermate le regole di ammissibilità degli emendamenti finalizzate al perseguimento dei saldi finanziari definiti nella risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006 con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno di cassa del settore statale e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Tenendo conto delle novità introdotte dalla legge n. 208 del 1999, riguardo al contenuto del disegno di legge finanziaria, non sono ammissibili emendamenti aggiuntivi privi di effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale; emendamenti contenenti norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio (articolo 11, comma 3, alinea, della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 208 del 1999); emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato (articolo 128, comma 6, del Regolamento); emendamenti volti a introdurre disposizioni di per sé stesse prive di effetti finanziari o con effetto neutrale, salvo che siano volte ad assicurare la piena attuazione di interventi disposti con precedenti manovre. Restano ammissibili, in ogni caso, emendamenti introduttivi di norme che rientrano già nel contenuto proprio della legge finanziaria, come, ad esempio, i maggiori oneri correnti di personale riconducibili all'attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge n. 468 del 1978). Per quanto riguarda le misure con effetto di riduzione dei saldi, sono ammissibili emendamenti sostitutivi nel rispetto della compensazione finanziaria e dei vincoli generali di contenuto proprio di cui sopra, a condizione che non presentino carattere ordinamentale o organizzatorio, salvo che non siano finalizzate a conseguire un rilevante effetto di miglioramento dei saldi ovvero ad accelerare i processi di privatizzazione e di dismissione del patrimonio immobiliare, con effetti di riduzione del fabbisogno fin dal primo anno considerato nel bilancio. Sono ammissibili emendamenti aggiuntivi purché con esclusivo contenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi nel rispetto della compensazione e del contenuto proprio e soppressivi,

a condizione della compensazione. Sono inammissibili le norme che dispongono l'uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all'attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Per quanto riguarda le norme di sostegno all'economia, sono ammissibili emendamenti aggiuntivi con contenuto di finalizzazione diretta al sostegno o al rilancio dell'economia e alla condizione di produrre effetti finanziari immediati sugli aggregati di finanza pubblica, se provvisti di compensazione finanziaria e fermo restando il rispetto dei vincoli generali di contenuto proprio di cui sopra (delega, carattere ordinamentale ed organizzatorio e modifiche norme contabili). Rileva, inoltre, che gli emendamenti non possono contenere: interventi di carattere localistico o micro-settoriale (sempre che tali interventi non risultino inseriti nell'ambito di interventi generali di rilevanza nazionale, ovvero prorogino interventi già in essere, nel qual caso gli emendamenti sono ammissibili) e norme comportanti oneri netti per finalità non direttamente assimilabili al sostegno dell'economia. Sono invece ammissibili le norme di razionalizzazione finanziaria, finalizzate a rendere più flessibile e trasparente lo strumento del finanziamento di interventi di sostegno all'economia; le norme onerose (ovviamente compensate), finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, anche attraverso la riduzione del costo del lavoro o dell'imposizione sul reddito e misure di carattere generale che si sostanziano in un aumento del reddito disponibile (è fatto salvo, comunque, l'obbligo di compensazione finanziaria). Sono ammissibili emendamenti sostitutivi alle stesse condizioni degli aggiuntivi per quanto riguarda gli effetti finanziari e la compensazione nonché per il contenuto proprio (divieto di norme localistico-microsettoriali, con le eccezioni dianzi prospettate, di deleghe, di norme organizzatorie o ordinamentali, di modifica delle norme di contabilità). Sono inoltre ammissibili emendamenti soppressivi. Infine, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), come modificato dalla legge n.246 del 2002 di conversione del decreto-legge n.194 del 2002, emendamenti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi in vigore. Sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi debbono essere costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul fabbisogno del settore statale e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; per il secondo e il terzo aspetto, occorre tener conto degli effetti come quantificati nella relazione tecnica in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensazione deve riferirsi agli effetti dell'emendamento a partire dal primo anno del triennio di riferimento e per tutta la durata della loro vigenza e deve garantire dunque mezzi di copertura di durata e quantità almeno uguale rispetto all'onere. Pertanto, in relazione ai limiti di impegno, sono ammissibili solo emendamenti compensati al loro interno ovvero sulla relativa quota dei fondi speciali, rimanendo dunque esclusa la possibilità di ricorrere per finalità di copertura ai limiti di

impegno previsti da leggi vigenti, in quanto corrispondenti ad obblighi di spesa già in corso. Poiché il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati; non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti; è vietato lo scavalco tra disegno di legge di bilancio e disegno di legge finanziaria; non possono essere utilizzate per copertura variazioni nella stima delle entrate. Per quanto riguarda l'emendabilità della parte tabellare del disegno di legge finanziaria, le riduzioni di spesa corrente possono essere utilizzate per finanziare tutti gli incrementi; le riduzioni di spesa di conto capitale possono compensare solo gli incrementi di spese della stessa natura. La tabella F può essere solo rimodulata, previa compensazione sia sui singoli esercizi finanziari che nel complesso: per rifinanziare o definanziare una legge di tabella F occorre comunque rispettivamente usare la tabella D o E; per la tabella C, sono inammissibili emendamenti aggiuntivi in quanto non trovino esplicito fondamento in apposito rinvio operato dalla legislazione vigente, soppressivi o modificativi (in questo ultimo caso di elementi non numerici). Sono inammissibili altresì emendamenti aggiuntivi di un finanziamento triennale nella tabella D, ancorché recanti uno stanziamento di conto capitale classificato tra le norme di sostegno dell'economia, che non siano ricompresi nell'apposito allegato della legge finanziaria 2003 o non trovino esplicito fondamento in apposito rinvio operato dalla legislazione vigente. Per un finanziamento annuale, la condizione necessaria per l'ammissibilità è la previsione di uno stanziamento di competenza (quindi non è sufficiente la sussistenza di residui) nell'ultimo esercizio finanziario, sempre ovviamente che si tratti di una legge di spesa di conto capitale. In caso di approvazione, le compensazioni superflue si intendono per non apposte quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, quelle incerte vengono adeguate, salva la congruità. Per quanto riguarda le regole di ammissibilità degli emendamenti al bilancio, gli emendamenti debbono essere riferiti alle unità previsionali di base (u.p.b.) e non potranno contenere riferimenti a capitoli, neanche sotto forma di specificazione interna alle u.p.b.; pertanto, gli emendamenti formulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili, mentre da quelli formulati con riferimento alle u.p.b. sarà espunto ogni eventuale riferimento anche a capitoli. Le previsioni di cassa sono emendabili senza restrizioni nei limiti della massa spendibile (somma di competenza più residui), salvo l'obbligo di compensazione. Quanto alle previsioni di competenza, possono essere oggetto di emendamento esclusivamente le u.p.b. dei diversi stati di previsione per gli importi corrispondenti a dotazioni direttamente stabilite dallo stesso bilancio. Sono invece inammissibili emendamenti alle u.p.b. per le previsioni di spesa la cui dotazione sia determinata direttamente da legge sostanziale (in tal caso gli emendamenti possono essere presentati alla legge finanziaria, nei limiti consentiti dalle sue diverse tabelle). Poiché le varie tabelle della finanziaria, in particolare le tabelle C, D ed F recano già l'indicazione delle u.p.b. e dei capitoli di riferimento, prima di variare gli importi iscritti in una u.p.b. di bilancio è opportuno controllare che gli stessi

non siano già direttamente stabiliti dalle tabelle C, D e F della «finanziaria». Mentre le u.p.b., per gli importi la cui dotazione è rimessa al bilancio, possono essere in generale emendabili in senso riduttivo (con conseguente miglioramento dei saldi): il loro utilizzo come mezzo di copertura, sia pure nel solo ambito del bilancio, è soggetto a numerose restrizioni. Non possono essere utilizzati come mezzo di copertura: gli importi relativi alle previsioni di entrata; gli importi relativi alle spese per interessi; gli importi relativi alle spese per il trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza; gli importi corrispondenti alle quote delle unità previsionali di base afferenti a fattori legislativi e a spese obbligatorie.

Prende la parola il senatore MORANDO per sottolineare l'esigenza di integrare i suddetti criteri con le più recenti modifiche alla legge di contabilità nazionale, nonché per segnalare che nel testo della legge finanziaria, come approvato dalla Camera dei deputati, è prevista una norma di modifica della legge n. 468 del 1978.

Il presidente AZZOLLINI, in merito alla prima osservazione del senatore Morando, fa presente che le modifiche intervenute nella legge di contabilità nazionale riguardano le leggi ordinarie e non anche le norme che disciplinano la legge finanziaria, così come anche rilevato nell'ordine del giorno accolto dal Governo durante l'esame del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194. In merito al contenuto proprio della legge finanziaria, rilevato invece che la valutazione è stata espressa nel prescritto parere reso dalla Presidenza della Camera dei deputati, si riserva, tuttavia, di valutare eventuali proposte emendative che potranno investire la Presidenza in ordine alla questione posta dal senatore Morando.

IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore IZZO, relatore sui disegni di legge nn. 1827 e 1827-bis, dopo aver ricordato che il documento di bilancio, rappresenta la trasposizione contabile degli indirizzi di politica economica individuati e previsti dal Governo nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria e nella successiva Nota di aggiornamento, rileva che la valutazione su tale documento non può prescindere dalla situazione di prolungato rallentamento del tasso di attività dell'economia, su scala internazionale, che ha indotto a rivedere in senso peggiorativo sia le previsioni di

crescita del PIL, sia gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno in corso e per il 2003. Anche se la situazione della finanza pubblica italiana non ha dato luogo all'attivazione della procedura di *early warning*, tuttavia la Commissione europea ha espresso preoccupazioni sia nei riguardi dei provvedimenti recanti maggiori entrate straordinarie, i quali contribuiscono alla riduzione dell'indebitamento per il 2003 per una quota pari all'1,2 per cento del Pil contro lo 0,7 per cento del 2002, sia sul livello del debito. Dopo aver illustrato le stime degli andamenti di principali indicatori economici (tasso di crescita reale del Pil tasso inflazione e tasso di disoccupazione), ricorda i livelli di indebitamento netto complessivo delle amministrazioni pubbliche e quelli di saldo netto da finanziare fissati per gli anni il 2002 e 2003. Con riferimento all'anno in corso, le conseguenze negative sui conti pubblici della situazione economica generale si sono tradotte principalmente in un gettito delle entrate tributarie che si è dimostrato inferiore non solo alle previsioni, ma anche ai risultati dell'anno precedente e richiama i più recenti dati sulle entrate forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Illustra quindi i dati riportati nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2003, relativi alle entrate finali, alle spese finali, al saldo netto da finanziare, alla stima della spesa per interessi, all'avanzo primario del bilancio dello Stato, al ricorso al mercato ed alle spese correnti, evidenziandone i differenziali rispetto ai dati assestati. Fa presente, altresì, che si registra, in termini assoluti, un significativo aumento, rispetto alle previsioni assestate, dei trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche, della spesa per redditi da lavoro dipendente, delle risorse da destinare al finanziamento del bilancio dell'Unione europea, della spesa per interessi (ascrivibile all'ammontare complessivo della struttura del debito dello Stato, alle stime relative all'evoluzione dei tassi di interesse, nonché all'andamento del fabbisogno del settore statale e alle relative modalità di copertura) e del risparmio pubblico, che pur registrando un miglioramento resta negativo nel 2003. Rileva che la spesa in conto capitale risulta ridotta rispetto al dato assestato per un ammontare pari a 980 milioni di euro, in conseguenza della spesa per investimenti effettuati direttamente dalle amministrazioni statali e della riduzione dei contributi agli investimenti iscritti nel bilancio dello Stato e destinati ad altre amministrazioni pubbliche, a imprese e a famiglie. Passando alle previsioni di cassa, il disegno di legge di bilancio reca per l'anno 2003 previsioni di incassi e di pagamenti finali pari, rispettivamente, a 384,4 miliardi e a 465,9 miliardi di euro, nonché un saldo netto da finanziare pari a 81,4 miliardi di euro. Segnala, inoltre, che il volume complessivo dei residui passivi di conto capitale risulta notevolmente inferiore a quello evidenziato sia nel bilancio di previsione per il 2002 che nell'assestamento. Per gli anni successivi al 2003, in corrispondenza con una riduzione dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, che, sulla base degli obiettivi indicati nella nota di aggiornamento al DPEF, dovrebbe assestarsi allo 0,6 per cento del PIL e allo 0,2 per cento nel 2005, il bilancio pluriennale programmatico prevede un percorso di riduzione del saldo netto da finanziare dai 46,5 miliardi del 2004 ai 42 mi-

liardi di euro del 2005 con un avanzo primario che passa dai 33,5 miliardi del 2004 ai 40 miliardi del 2005. Dà, quindi, conto delle modifiche introdotte durante l'esame presso la Camera dei deputati sia attraverso gli emendamenti approvati, sia attraverso la Nota di variazioni che riflette gli effetti sul bilancio della legge finanziaria. In conclusione, rileva che di fronte ad una situazione economica generale caratterizzata da una prolungata situazione di criticità, da un lato, non è stato più possibile continuare a beneficiare della sensibile riduzione della spesa per interessi, dall'altro non si è voluto ricorrere a quelle modalità di intervento, rappresentate dall'inasprimento della pressione fiscale e dalla drastica riduzione degli stanziamenti in conto capitale, che, insieme alla minore spesa per interessi, hanno permesso nel passato di conseguire il miglioramento dei conti pubblici. Al contrario, il Governo e la maggioranza hanno avviato una riforma generale del sistema tributario, volta a ridurre in modo permanente il carico fiscale che grava sulle famiglie e sulle imprese, e, nonostante le difficoltà di reperire risorse nell'ambito del bilancio dello Stato, hanno definito un programma ampio e ambizioso di potenziamento della dotazione di infrastrutture del Paese, attraverso una complessiva riforma del quadro normativo e l'elaborazione di modalità di finanziamento alternative. A fondamento del proprio avviso favorevole sul provvedimento in trattazione, riconosce al Governo il merito di essere riuscito a portare avanti, in condizioni assai difficili, una parte importante delle riforme annunciate nel proprio programma, senza tuttavia venir meno agli impegni assunti nell'ambito dell'Unione economica e monetaria per il completamento del risanamento della finanza pubblica. Dai dati di finanza pubblica e dal disegno di legge di bilancio emerge, sia con riferimento alla situazione presente che alle prospettive dei prossimi anni, una tenuta ed una evoluzione dei conti pubblici comparativamente migliore rispetto a quella dei principali *partners* europei, perseguendo il rigore di bilancio senza frenare lo sviluppo.

Il senatore GRILLOTTI, relatore sul disegno di legge n. 1826, rileva che la legge finanziaria risponde da un lato alla necessità di rispettare il patto di stabilità concordato in ambito europeo, dall'altro agli impegni assunti dal Governo nel «patto per l'Italia», partendo da una situazione di bassa crescita economica e di peggioramento del clima di fiducia degli operatori economici. Il provvedimento in esame, al fine di rilanciare il tasso di sviluppo del Paese, prevede norme volte a stimolare i consumi interni quali: il primo modulo della riforma fiscale attuata attraverso una riduzione delle aliquote, una modifica degli scaglioni di reddito, una clausola di salvaguardia per l'anno 2003 che consente di applicare il regime fiscale più favorevole tra quello vigente e quello che si intende introdurre, una maggiore progressività delle imposte attraverso il regime delle deduzioni.

Per quanto concerne il sistema delle autonomie locali viene prevista una razionalizzazione della spesa che consenta di incrementare la capacità dei suddetti enti di impegnare le risorse stanziare in tempi reali, e la so-

spensione temporanea degli incrementi delle addizionali locali per evitare che gli interventi di riduzione delle imposte previsti dal Governo centrale vengano compensate da contestuali incrementi della tassazione decentrata.

Dopo aver illustrato, infine, le norme concernenti il concordato preventivo, la sanatoria delle liti pendenti e la proroga delle agevolazioni a favore del settore agricolo, si sofferma sulle novità introdotte durante l'esame presso la Camera dei deputati quali le norme per il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e quelle a favore delle società sportive dilettantistiche.

Esprime, infine, il proprio avviso favorevole all'impostazione seguita dal Governo nella predisposizione della legge finanziaria per l'anno 2003, essendo stati selezionati strumenti efficaci che, nell'ambito del vincolo assunto in ambito europeo, forniscono soluzioni ad alcune tematiche sociali rispettando, inoltre, gli impegni contenuti nel «patto per l'Italia».

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che è convocata per le ore 20,30 la seduta notturna della Commissione con il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti già all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,50.

212^a Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

La seduta inizia alle ore 20,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI fa presente che, per venire incontro alle esigenze rappresentate dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ha riformulato la proposta di calendario dei lavori della Commissione relativi all'esame dei documenti di bilancio, prevedendo che, ferme restando le sedute da convocarsi secondo lo schema illustrato nell'odierna seduta pomeridiana, il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato alle ore 18 di sabato 23 novembre con inizio delle votazioni mercoledì

27 novembre. Manifesta inoltre la più ampia disponibilità a rimodulare i tempi di discussione in Commissione in relazione alle decisioni che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari adotterà circa il calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore RIPAMONTI, preannunciando il voto contrario alla proposta testé formulata, fa presente che i Gruppi parlamentari di opposizione si riservano di valutare l'orientamento da tenere nel prosieguo dei lavori della Commissione.

Il senatore CADDEO, pur apprezzando il seppur minimo spostamento del termine per la presentazione degli emendamenti, rileva che tale termine risulta ancora insufficiente a garantire un adeguato dibattito sul disegno di legge finanziaria permanendo l'attuale calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore VIZZINI rileva che l'atteggiamento che i Gruppi parlamentari di maggioranza terranno, a loro volta, con riferimento a provvedimenti in corso d'esame da parte dell'Assemblea, sarà determinato dalla consistenza degli emendamenti presentati dall'opposizione.

Posta quindi ai voti è approvata, a maggioranza, la proposta di calendario formulata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 20,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

117^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003
- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati
(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione sullo stato di previsione dell'entrata e sulle parti di competenze del disegno di legge finanziaria il senatore CANTONI, il quale osserva che il bilancio a legislazione vigente per il 2003 prevede, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, entrate finali per 367.267 milioni di euro, riconducibili per 340.189 milioni ad entrate tributarie, per 21.887 milioni ad entrate extratributarie e per 5.200 milioni ad entrate relative ad alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e a riscossione crediti.

Dai dati relativi all'autoliquidazione del mese di luglio si è evidenziata una diminuzione delle entrate rispetto al periodo gennaio-luglio 2001, in coincidenza con un ciclo economico negativo che ha colpito tutti i Paesi più industrializzati, pari a circa 2 mila milioni di euro, con una

contrazione relativa soprattutto al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. In conseguenza di ciò, il Governo ha presentato un emendamento al disegno di legge di assestamento del bilancio 2002, con cui le previsioni relative alle entrate tributarie esposte sono state ridotte, in termini di competenza, di 16.404 milioni di euro. In confronto con l'assestamento 2002, come modificato dall'emendamento sopra citato, si registra quindi per il 2003 una variazione positiva pari a 14.201 milioni di euro, derivante da un incremento delle entrate tributarie per 16.414 milioni di euro, al quale, tuttavia, si accompagna una riduzione delle entrate extra-tributarie per 1.086 milioni di euro e delle entrate connesse ad alienazioni e ammortamento di beni patrimoniali e a riscossione di crediti per 1.126 milioni. Passando ad illustrare analiticamente le previsioni in termini di competenza delle principali voci di entrata, il relatore osserva che la previsione relativa alle entrate tributarie è stata formulata tenendo conto sia dell'andamento registrato nel corso del 2002, che delle previsioni relative all'evoluzione del quadro macroeconomico nel 2003. La previsione per i ruoli Irpef, Irpeg ed Iva considera le maggiori entrate correlate all'articolo 3, comma 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate», stimate in 653 milioni di euro: si tratta della previsione di entrate aggiuntive derivanti da maggiori accertamenti dell'Amministrazione finanziaria. Sono stati altresì computati nelle stime a legislazione vigente del gettito Irpeg gli effetti finanziari positivi del decreto-legge n. 209 del 2002 – in corso di esame ai fini della conversione – pari a 3.954 milioni di euro.

Relativamente alle imposte sul patrimonio e sul reddito, fa presente che la stima, a legislazione vigente, del gettito IRPEF per il 2003 si attesta, in termini di competenza, intorno a 136.000 milioni di euro, con un aumento di circa 6,7 milioni di euro rispetto alla previsione dell'assestamento 2002.

La stima relativa all'IRPEG è pari complessivamente a 35.135 milioni di euro, di cui 33.561 milioni di euro derivanti dall'attività ordinaria di gestione, con aumento di 4,8 miliardi di euro rispetto al dato dell'assestamento.

Per quanto riguarda le imposte sostitutive, si prevedono entrate pari a 16.168 milioni di euro, derivanti interamente dall'attività ordinaria di gestione. È da rilevare nell'ambito di tale unità, sotto il profilo del gettito, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi da capitale che è pari a milioni di euro 9.604, con un aumento pari a 717 milioni di euro, rispetto al dato dell'assestamento 2002.

Per quanto concerne le tasse e imposte sugli affari, relativamente alle imposte indirette, il relatore osserva che il gettito previsto per le unità previsionali «IVA su scambi interni e intracomunitari» e «IVA su importazioni» per il 2003 è quantificato complessivamente in 86.785 milioni di

euro, di cui 83.618 milioni di euro derivano dalla attività ordinaria di gestione.

Il gettito delle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane, tra le quali sono comprese le accise, è stimato in 27.474 milioni di euro. Si registrano contrazioni rispetto alla previsioni assestate 2002, in particolare per quanto riguarda l'unità previsionale «Accisa e imposta erariale di consumo sugli oli minerali».

Con riferimento alle imposte sui generi di monopolio, pari a 7.871 milioni di euro per il 2003, il relatore sottolinea il rilievo dell'andamento del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi, per la quale è indicata una previsione di 7.865 milioni di euro, con un tasso di variazione negativo rispetto al dato dell'assestamento 2002 pari al 3,1 per cento.

Infine, per l'unità previsionale «Lotto, lotterie e altre attività di gioco», pari a 11.723 milioni di euro, si prevede un incremento di 1.758 milioni di euro rispetto alla previsioni assestate 2002; la posta più significativa è rappresentata dal provento del lotto, pari, per il 2003, a milioni di euro 9.625, con una variazione positiva rispetto alle previsioni assestate 2002 di 2.483 milioni di euro (34, 8 per cento). Per quanto riguarda le altre attività di gioco complessivamente considerate, le entrate previste per il 2003 sono pari a 859 milioni di euro; si registra una flessione rispetto alle previsioni assestate 2002 pari a 19 milioni di euro (2,2 per cento).

Con riferimento alla Nota di variazione della Tabella in commento, il relatore precisa che rispetto alle previsioni a legislazione vigente, le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria approvate dalla Camera dei deputati determinano nelle previsioni di competenza un aumento delle entrate tributarie pari, complessivamente, a 1.505 milioni di euro. L'aumento delle entrate tributarie è riconducibile in massima parte alle disposizioni relative al concordato fiscale, che dovrebbero determinare un maggior gettito di circa 5.000 milioni di euro, di cui 3.085 milioni di euro sono riconducibili al concordato relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e 1.147 milioni di euro derivano dal concordato relativo all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Al tempo stesso, il Governo è riuscito a porre in atto la prima fase della riforma del sistema fiscale, attraverso significative modifiche della disciplina dell'IRPEF, volte a favorire principalmente i redditi bassi, attraverso la riduzione dell'aliquota IRPEG e attraverso la rideterminazione, in modo restrittivo, della base imponibile ai fini IRAP, in modo da ridurre l'incidenza del costo del lavoro. In particolare, dalla revisione della disciplina relativa all'IRPEF deriva, fin dal 2003, una diminuzione del carico fiscale di circa 3.376 milioni di euro.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie viene prospettato, per il 2003, un gettito pari a 21.887 milioni di euro, con una diminuzione di 1.086 milioni, pari al 4,7 per cento, rispetto alla stima assestata per il 2002. La riduzione è riconducibile in ampia misura, in primo luogo, alla cessazione, a legislazione vigente, del versamento relativo all'emersione di attività detenute all'estero. In secondo luogo, la diminuzione delle entrate extra-tributarie è determinata da una significativa contrazione

(quasi 600 milioni di euro) del gettito atteso da dividendi erogati da società per azioni derivanti dalla trasformazione di enti pubblici, da porsi in correlazione con le difficili condizioni della produzione e dei mercati registratesi nell'anno in corso.

Anche in riferimento al titolo II dello stato di previsione, rispetto alle previsioni a legislazione vigente, le misure del disegno di legge finanziaria determinano un considerevole aumento delle entrate ivi considerate, pari a 2.000 milioni di euro, per effetto della riapertura dei termini per la regolarizzazione delle attività detenute all'estero.

Per la categoria di introiti afferente al Titolo III, alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti, è previsto un gettito di 5.200 milioni di euro, a fronte di una previsione assestata per il 2002 di 6.326 milioni. La previsione delle entrate per ammortamento di beni patrimoniali è pari a 782 milioni di euro.

La Nota di variazioni registra un aumento di tale tipo di entrate pari a 975 milioni di euro, per effetto della previsione del versamento, da parte della Banca d'Italia, del 65 per cento dell'importo stimato delle banconote in lire che non saranno convertite in euro.

Pertanto, conseguentemente alle disposizioni delle legge finanziaria approvata dalla Camera dei deputati, le previsioni di competenza relative alle entrate finali per l'anno 2003, al netto dei rimborsi Iva e delle regolazioni contabili, ammontano a 371.756 milioni di euro, di cui 341.694 milioni di euro derivanti dalle entrate tributarie, 23.887 milioni di euro derivanti dalle entrate extra - tributarie e 6.175 milioni di euro da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

Il relatore passa poi a commentare le disposizioni del disegno di legge finanziaria per le parti di competenza.

Per quanto riguarda le entrate, la manovra definita dal Governo risulta sostanzialmente invariata dopo l'esame della Camera.

Per quanto riguarda l'Irpef, in attuazione degli impegni assunti con il Patto per l'Italia, viene dato corso al primo modulo della riforma fiscale prevista nel disegno di legge delega all'esame del Senato.

A tal fine, si prevede la trasformazione delle detrazioni da lavoro in deduzioni dal reddito, l'introduzione di una cosiddetta «no tax area» e la rimodulazione di scaglioni e aliquote, conseguendo una consistente riduzione del prelievo a favore dei cittadini con redditi medio bassi (da 0 a 26 mila euro).

Nella sostanza, le attuali detrazioni per redditi da lavoro dipendente, autonomo o da pensione sono trasformate in deduzioni modulate in funzione della tipologia di reddito.

A tutti i soggetti con redditi fino a 26 mila euro è riconosciuta una deduzione di 3 mila euro (la «no tax area») che diventa di 7.500 euro per i lavoratori dipendenti, di 7 mila euro per i pensionati e di 4.500 per i lavoratori autonomi e le imprese minori.

Va rilevato che l'area di esenzione diminuirà in misura proporzionale con l'aumentare del reddito fino ad annullarsi del tutto per i redditi superiori a 26 mila euro. L'importo, tuttavia, deve essere calcolato al netto

delle deduzioni spettanti. L'introduzione della «no tax area» si accompagna alla rimodulazione di aliquote e scaglioni Irpef, al fine di assicurare la progressività del prelievo sulle persone fisiche.

In particolare, il disegno di legge finanziaria modifica la curva delle aliquote Irpef, innalzando al 23 per cento l'aliquota del 1° scaglione, che viene ampliato fino a 15.000 euro, e introducendo due successive aliquote del 29 per cento e del 31 per cento (rispettivamente fino a 29.000 e 32.600 euro di imponibile). Le aliquote più alte restano immutate al 39 e al 45 per cento.

La manovra, comunque, introduce contestualmente una clausola di salvaguardia: i contribuenti, ai fini della determinazione dell'Irpef, potranno applicare, se più favorevoli, le regole in vigore al 31 dicembre 2002.

La Camera – prosegue il relatore – ha disposto inoltre la proroga al 30 giugno 2003 della detrazione dall'Irpef del 36 per cento delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie.

Viene tuttavia modificato il limite dell'importo massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, riducendolo da 150 milioni di lire (cioè 77.468,53 euro) a 40.000 euro.

Inoltre, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota Irpeg scende al 34 per cento. Contestualmente, si prevede la modifica della misura del credito d'imposta per gli utili distribuiti dalle società e dell'ammontare delle imposte virtuali.

Come previsto dall'articolo 8 del disegno di legge di riforma del sistema fiscale, vengono poi modificate le regole dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'obiettivo principale è quello di ridurre l'incidenza del costo del lavoro sulla base imponibile da assoggettare a Irap. Tra le modifiche da segnalare, l'esclusione a regime dall'imponibile Irap degli importi erogati per borse di studio e assegni esenti dall'imposta sul reddito, nonché la piena deducibilità delle spese sostenute per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro (attualmente queste spese sono deducibili solo al 70 per cento). Altra importante novità riguarda l'Irap per le imprese di autotrasporto, che potranno dedurre le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente. L'altra modifica sostanziale per l'imposta riguarda la determinazione del valore della produzione netta: l'importo da portare in deduzione sale da 5 mila a 7.500 euro se la base imponibile non supera i 180.759,91 euro. Per le piccole imprese è riconosciuta, inoltre, una deduzione dall'imponibile Irap di 2 mila euro per ogni dipendente impiegato fino a un massimo di cinque. Ai fini del calcolo del numero dei lavoratori dipendenti per i quali spetta la riduzione, non si dovrà tener conto degli apprendisti e del personale assunto con contratti di formazione e lavoro.

Il relatore sottolinea poi il rilievo del concordato preventivo, istituito diretto a consentire la definizione preventiva, per la durata di tre anni, della base imponibile ai fini IRPEF e IRAP relativamente ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo realizzati nel triennio successivo.

La possibilità di accedere al concordato è consentita a quei contribuenti che nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data della definizione hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. La definizione delle categorie e le altre norme di attuazione sono rimesse ad un decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre l'articolo 7 prevede un concordato per gli anni pregressi (cosiddetto concordato di massa): i contribuenti titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo e gli imprenditori agricoli potranno definire automaticamente i redditi relativi alle annualità per le quali non sono scaduti i termini per l'accertamento (1997-2000). L'Agenzia delle entrate proporrà gli importi, per ciascuna annualità, prendendo in considerazione la distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e le risultanze degli studi di settore. La definizione automatica deve essere perfezionata tramite il pagamento delle somme entro il 30 giugno 2003. Gli importi proposti non potranno comunque essere inferiori a 3 mila euro per le persone fisiche e a 9 mila euro per gli altri soggetti. Inoltre, le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica si riducono del 50 per cento per la parte eccedente i 5 mila euro in caso di persone fisiche e di 10 mila euro per gli altri soggetti. Gli importi eccedenti questi due limiti potranno essere versati anche in due rate uguali entro il 30 giugno 2004 e il 30 giugno 2005.

Con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10 per cento sarà possibile per i titolari di reddito d'impresa che aderiranno al concordato per gli anni pregressi procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2002.

Il disegno di legge finanziaria prevede poi la chiusura delle liti fiscali, di importo inferiore a 20 mila euro, pendenti innanzi alle Commissioni tributarie al 29 settembre 2002. La definizione può essere conseguita con il versamento di 150 euro se la lite è di importo fino a 2 mila euro o del 10 per cento del valore del contenzioso, per gli importi in discussione superiori a 2 mila e fino a 20 mila euro.

Il relatore sottolinea poi la proroga di alcuni benefici destinati al settore agricolo. In particolare, le imprese agricole e le cooperative della piccola pesca potranno usufruire dell'aliquota Irap dell'1,9 per cento fino al 31 dicembre 2002. Solo nel 2003, per questi soggetti, si applicherà l'aliquota del 3,75 per cento. Ancora per tutto il 2003 troverà applicazione il regime speciale Iva in agricoltura.

Di significativo impatto, poi, è la decisione di riaprire i termini dell'operazione definita «scudo fiscale». Infatti, potranno godere dei benefici fiscali previsti dall'emersione di attività detenute all'estero anche le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2003. Viene fissata però al 4 per cento dell'importo dichiarato la somma da versare per accedere allo scudo. Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in denaro. Per il nuovo modello di dichiarazione riservata si dovrà attendere il 10 gennaio 2003, mentre entro il 15 gennaio

prossimo sarà reso noto il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati.

Il relatore illustra poi le misure concernenti l'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento al regime tributario, ricordando, in particolare, l'innalzamento da 360 milioni di lire a 250.000 euro dell'ammontare dei proventi delle società sportive dilettantistiche al di sotto del quale si applica lo specifico regime fiscale previsto dalla normativa vigente e un aumento degli importi, erogati alle società sportive dilettantistiche a titolo di liberalità, detraibili da parte del soggetto che effettua l'erogazione.

La Camera ha poi introdotto il nuovo articolo 10, recante disposizioni in materia di reiscrizione dei veicoli nel pubblico registro, in deroga alla normativa vigente.

Da ultimo, il relatore richiama alcune problematiche connesse al federalismo fiscale, facendo presente che l'articolo 3 del disegno di legge finanziaria prevede la sospensione degli aumenti delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF, nonché della maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP, deliberati successivamente al 29 settembre 2002, in attesa di un accordo fra Stato, regioni ed enti locali, in sede di Conferenza unificata, sui «meccanismi strutturali» del federalismo fiscale. Inoltre è istituita l'Alta Commissione di studio per la definizione dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, nonché per altri compiti specifici, sulla base dell'accordo in precedenza richiamato.

Occorre osservare che la Commissione dovrà individuare anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale o tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse, e ciò per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio dei comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione.

Il testo introdotto alla Camera, inoltre, specifica un ulteriore compito della Commissione, che è chiamata ad individuare le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della regione siciliana.

Su tali aspetti, come è noto, si è aperto un vivace dibattito politico ed economico, in considerazione della delicatezza delle implicazioni che tali innovazioni possono comportare con riferimento alla natura dei rapporti finanziari tra regioni nel nuovo assetto di federalismo fiscale. Su tali temi sarà opportuno che la Commissione svolga un approfondimento particolare.

Conclude esprimendo un convinto apprezzamento per la proposta del Governo, come modificata dalla Camera dei deputati.

Riferisce alla Commissione sulla Tabella 2 e sulle parti di competenza del disegno di legge finanziaria il senatore KAPPLER, il quale dà conto in premessa della dotazione di competenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 487.534 milioni di euro, e delle autorizzazioni di cassa, pari a 499.837 milioni di euro.

Le spese correnti ammontano a 234.982 milioni di euro per la competenza e a 246.874 milioni di euro per le autorizzazioni di cassa; quelle in conto capitale ammontano a 28.540 milioni di euro per la competenza e a 28.951 milioni di euro per le autorizzazioni di cassa; per il rimborso di prestiti sono determinate in 224.011 milioni di euro sia per la competenza che per le autorizzazioni di cassa.

Ricorda che l'ordinamento del Ministero con i relativi centri di responsabilità è conseguente all'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in base al quale è stata determinata, tra l'altro, l'unificazione degli stati di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze. Egli svolge una considerazione generale di apprezzamento per lo sforzo di contenimento delle spese, segnalando che, come rilevato dalla nota preliminare alla Tabella, gli stanziamenti di bilancio relativi ai vari centri di responsabilità risultano determinati da una riduzione generalizzata del 10 per cento degli oneri per acquisto di beni e servizi.

Come sottolineato nella nota tecnica alla Tabella, occorre evidenziare ancora che, in applicazione dell'articolo 46 della legge finanziaria per il 2002, è stato istituito, nell'ambito del centro di responsabilità «Gabinetto», il fondo unico degli investimenti, articolato in capitoli ciascuno avente per oggetto un settore di intervento relativo agli investimenti gestiti dal Ministero e che, in particolare, sono stati istituiti – opportunamente – i capitoli relativi ai settori «Calamità naturali», «Incentivi alle imprese», «Difesa del suolo e tutela ambientale».

Inoltre, egli sottolinea il contributo di chiarezza offerto dall'esposizione delle risorse riportate per funzioni obiettivo.

Per quanto riguarda i residui passivi del Ministero dell'economia e delle finanze, la consistenza presunta degli stessi al 1° gennaio 2003 è stata valutata in 119.741 milioni di euro, di cui 21.516 milioni di euro di parte corrente, 801,8 milioni di euro in conto capitale e 97.422 milioni di euro di rimborso prestiti.

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze in essere al 1° gennaio 2002, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, si evidenzia un incremento di milioni di euro 70.532.

La nota tecnica alla Tabella sottolinea come la tendenza all'aumento dei residui deve essere messa in relazione con le recenti manovre di finanza pubblica realizzate anche attraverso una notevole riduzione delle

autorizzazioni di cassa, che hanno comportato, però, un positivo effetto sul fabbisogno.

Il relatore passa poi a commentare le variazioni apportate dal disegno di legge di bilancio 2003 alle previsioni assestate 2002, facendo presente che rispetto alle stesse, il disegno di legge di bilancio per il 2003 prevede, per lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, una riduzione delle spese complessive di 2.074 milioni di euro, che passano da 489.608 a 487.534 milioni di euro. In particolare, si prevede un incremento delle spese correnti pari a 2.543 milioni di euro e una riduzione, pari a 4.213 milioni di euro, delle spese in conto capitale.

In merito agli effetti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle modifiche al disegno di legge finanziaria 2003 approvato dalla Camera dei deputati, rileva una riduzione delle spese correnti nelle previsioni di competenza pari a 649 milioni di euro e un aumento delle spese in conto capitale pari a 3.282 milioni di euro, di cui 2.410 milioni di euro per investimenti.

Sempre in relazione all'obiettivo di contenere le spese, è significativa l'approvazione dell'articolo 13 della legge finanziaria 2003, concernente la razionalizzazione delle spese e la flessibilità del bilancio, per cui le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, riferite alle spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, sono ridotte del 10 per cento.

Passando a commentare il bilancio 2003 dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il relatore osserva che in seguito all'unificazione di tutte le competenze inerenti al gioco pubblico sotto il controllo dei Monopoli di Stato sono state apportate le prime modifiche alla struttura del bilancio autonomo dell'Amministrazione, con l'istituzione di nuovi capitoli relativi ai giochi.

Appare significativa per le competenze della Commissione la convergenza tra gli obiettivi di razionalizzazione del settore esposti nella nota preliminare e le finalità dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e scommesse che la Commissione sta compiendo. In particolare, si sostiene la necessità di una serie di interventi in tale comparto, finalizzati a realizzare economie di gestione e maggiori benefici per le entrate erariali. Tra gli interventi ritenuti prioritari, sono segnalati quelli relativi alla razionalizzazione delle diverse reti telematiche e alla estensione della rete di raccolta per il gioco del lotto; per l'anno 2003 è prevista la stipulazione della convenzione con il concessionario aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio di gestione anche automatizzato delle lotterie nazionali, ad estrazione differita e istantanea.

Per quanto riguarda le disposizioni del disegno di legge finanziaria, per le parti di competenza, il relatore svolge una serie di considerazioni in riferimento alla disciplina del Patto di stabilità e dei trasferimenti agli enti locali, dopo le modifiche introdotte dalla Camera (articoli 17 e 19). Pur nel generale indirizzo di contenimento, appare apprezzabile

l'equilibrio tra esigenze di risanamento e misure particolari a favore di alcuni settori del mondo delle autonomie.

Una prima modifica ha reso più stringente il vincolo sulla crescita del disavanzo nell'ambito del patto di stabilità interno prevedendo, in particolare, che il disavanzo finanziario di province e comuni per il 2003 non possa essere superiore a quello del 2001 (anziché a quello del 2001 aumentato del 3,6 per cento rispetto al 2001, come previsto nel testo del disegno di legge iniziale).

Il vincolo è reso meno stringente prevedendo che nel calcolo del disavanzo (come differenza tra entrate finali e spese correnti) sono comprese le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali, nonché le spese per l'acquisto di beni e servizi.

Risulta poi modificata la disciplina del Patto di stabilità interno per gli anni 2004 e 2005. In particolare, il disavanzo finanziario di province e comuni per il 2004 non può essere superiore a quello del 2003 incrementato dal tasso di inflazione programmato nel DPEF; a decorrere dall'anno 2005, si prevede che il disavanzo finanziario di province e comuni sarà calcolato come differenza tra entrate finali e spese finali (anziché tra entrate finali e spese correnti, come previsto sinora), e pertanto comprenderà anche le spese di conto capitale degli enti locali. Sono esclusi dal disavanzo i trasferimenti provenienti dallo Stato, dalla UE e dagli altri enti coinvolti nel patto, i trasferimenti attribuiti in forma di partecipazioni ai tributi erariali, le entrate derivanti da dismissioni di attività finanziarie e dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni, da conferimenti e da concessioni di crediti.

A decorrere dall'anno 2005, inoltre, il disavanzo finanziario di province e comuni non potrà essere superiore a quello risultante dall'applicazione, al disavanzo del penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita, per ciascun anno, dalla legge finanziaria. Per l'anno 2005, la percentuale è fissata nel 7,8 per cento.

È stato inoltre stabilito che le province e i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa su base trimestrale del disavanzo finanziario, affidando al collegio dei revisori dei conti la verifica del rispetto dell'obiettivo trimestrale e la comunicazione dell'eventuale inadempimento all'ente e al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province e i comuni sono tenuti a limitare i pagamenti entro l'ammontare di quelli effettuati nel 2001.

La Camera ha inoltre previsto che, a valere sull'incremento dei trasferimenti erariali di 300 milioni di euro, sia attribuito un importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane.

Con riferimento ad altri argomenti, ricorda che è stata mantenuta la norma (articolo 34) in base alla quale le economie derivanti dall'accertamento dei requisiti reddituali previsti per l'accesso alle prestazioni INPS

da parte di soggetti titolari residenti all'estero sono destinate al solo finanziamento degli indennizzi per i beni ed i diritti perduti nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia (ai sensi dell'articolo 5, della legge n. 137 del 2001), e non anche alla corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

La Camera ha poi introdotto una disposizione (articolo 59, comma 6) che prevede la possibilità di determinare il prezzo di dismissione di partecipazioni detenute dallo Stato, facendo riferimento al valore di mercato nel periodo di alienazione, anche se inferiore a quello assunto in occasione di precedenti collocamenti.

Infine, appare opportuno richiamare un'ultima integrazione operata dalla Camera (comma 19 dell'articolo 59) al decreto legislativo n. 153 del 1999 concernente la disciplina delle fondazioni bancarie. In particolare, viene attenuato il regime di incompatibilità, specificando che il divieto di ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, è limitato agli incarichi ricoperti nella società conferitaria, e presso società in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la stessa società bancaria conferitaria.

Inoltre, viene modificato l'articolo 25 del decreto legislativo n. 153 del 1999, introducendo il comma 3-*bis*, estendendo da quattro a sette anni dall'entrata in vigore del decreto stesso i termini entro i quali le fondazioni con patrimonio netto non superiori a 200 milioni di euro, ovvero con sede operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, devono dismettere le partecipazioni di controllo detenute nelle banche conferitarie.

Conclude esprimendo un sostanziale apprezzamento, dichiarando la propria disponibilità a tenere conto delle osservazioni che emergeranno nel corso della discussione generale ai fini della presentazione della bozza di parere.

Il presidente PEDRIZZI, per quanto concerne le risorse trasferite agli enti locali, osserva che anche in passato il testo proposto dal Governo con la legge finanziaria, ha costituito oggetto di critiche, per l'assenza di una serie di misure e di interventi fortemente sollecitati dal mondo delle autonomie, e poi introdotte nel corso dell'esame parlamentare. Tale circostanza suggerisce che le esigenze poste dal mondo delle autonomie potranno essere opportunamente vagliate nel corso dell'esame parlamentare dei documenti di bilancio, che dovrà accertare, come in passato, la permanenza della fondatezza di tali esigenze e le compatibilità finanziarie per farvi fronte.

La seduta termina alle ore 12.

118^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003
- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene in discussione generale il senatore BRUNALE, il quale rileva in premessa che le relazioni introduttive svolte dai relatori hanno completamente trascurato qualsiasi considerazione generale circa l'adequazione della manovra sia in relazione al ciclo economico, sia in relazione agli obiettivi fissati dal Governo. A suo parere, al contrario, occorre premettere una valutazione sia delle stime che concorrono a definire l'entità della manovra, sia della plausibilità degli obiettivi di finanza pubblica.

La prima osservazione critica riguarda la quantificazione dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate, derivanti dalla razionalizzazione della spesa corrente, dal concordato fiscale e dalle dismissioni dei beni patrimoniali. Per le due ultime categorie, si tratta di misure dal gettito incerto e concentrato in una sola annualità. Inoltre, il Governo fa conto su stime della crescita economica e, di conseguenza, su percentuali del rapporto *deficit*/PIL e debito pubblico/PIL sicuramente opinabili, come si evince dalle analisi di autorevoli centri di ricerca e dalle stime della stessa Banca d'Italia. A tutto ciò, si aggiunga che la manovra presentata dal Governo è

stata oggetto di pesanti critiche da parte delle associazioni di categoria e degli operatori economici.

Passando a commentare la modifica del regime IRPEF, l'oratore ne sottolinea l'inadeguatezza rispetto all'obiettivo di immettere liquidità nel sistema ed incrementare la propensione al consumo, come invece avrebbe garantito un intervento più deciso sulle fasce di reddito medio.

Rimane poi sul tappeto il problema degli incapienti, cioè di quei contribuenti il cui reddito non consente di beneficiare del cambio di regime tributario e dell'introduzione della cosiddetta *no tax area*, verso i quali il Governo appare sostanzialmente indifferente.

Mentre il disegno di legge di riforma del sistema tributario statale continua ad avere sullo sfondo il regime a due aliquote, il Governo ripropone una curva dell'IRPEF fondata su cinque aliquote, puntando sulla trasformazione delle detrazioni in deduzione, che, invece, rischia di costituire uno svantaggio. Anche la cosiddetta clausola di salvaguardia presenta profili applicativi di particolare complessità. In generale, l'oratore sostiene che la riduzione del prelievo complessivo a favore di soggetti IRPEF messa in campo dal Centro sinistra con le manovre di bilancio nel 1999 e nel 2000 avrebbe restituito al sistema risorse aggiuntive ben più rilevanti rispetto a quanto proposto dal Governo Berlusconi.

Passando a commentare un aspetto di particolare gravità del disegno di legge finanziaria, l'oratore sottolinea i rischi insiti nella drastica riduzione dei trasferimenti erariali a favore di provincie e comuni. Correlativamente, il Governo adotta una serie di misure che mettono in seria difficoltà gli enti locali: modifica le regole del patto di stabilità interno, lo rende più vincolante e rigido, congela gli incrementi dell'addizionale IRPEF e sottostima la spesa sanitaria. Complessivamente, il Governo appare disattento e poco disponibile a valutare le esigenze degli enti locali, ma egli auspica vivamente che nel corso dell'esame parlamentare tali aspetti del disegno di legge finanziaria possano essere modificati.

Ulteriori elementi critici emergono dall'esame delle disposizioni in materia di concordato preventivo e concordato per gli anni pregressi: si tratta di misure che incrinano il rapporto tra fisco e contribuente, senza peraltro garantire il reperimento delle risorse aggiuntive che il Governo prevede di incassare. Non vi è dubbio, infatti, che in caso di crescita dell'economia le eventuali maggiori entrate potrebbero essere vanificate proprio dall'introduzione dei nuovi strumenti.

Da ultimo, richiama l'attenzione sulla coincidenza tra gli indirizzi emergenti nell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse e le proposte di razionalizzazione dell'intero comparto presentate nella Tabella 2, sottoponendo all'attenzione del relatore la possibilità di inserire nel parere un esplicito richiamo alla urgenza della definizione del trattamento, tributario e non, dell'uso delle macchine da intrattenimento.

A giudizio del senatore CASTELLANI, le critiche rivolte al disegno di legge finanziaria all'atto della presentazione hanno messo in evidenza l'inadeguatezza della manovra progettata per il 2003, ma, al contempo, hanno indotto la maggioranza ad introdurre modifiche che ne hanno affievolito la coerenza rispetto agli obiettivi di finanza pubblica.

Al di là delle ipotesi di modifica da più parti prospettate, come ad esempio, per l'introduzione di un vero e proprio condono fiscale, la manovra appare inadeguata poiché essa non tiene conto del forte peggioramento dei conti pubblici registrato a fine anno e, soprattutto, della debolezza dell'economia nazionale nel corso dell'intero 2002. Rispetto a tale condizione, il Governo, contrariamente agli obiettivi di riforma più volte sbandierati, presenta una manovra il cui nucleo è costituito da misure *una tantum*, il cui gettito appare certamente sovrastimato. Dalla stessa relazione del senatore Kappler, emerge la incapacità a ridurre con efficacia le spese correnti, mentre invece le previsioni di riduzione delle spese afferiscono per l'anno prossimo esclusivamente alle spese in conto capitale: sono proprio quelle che dovrebbero sorreggere la politica di investimenti pubblici invocata dalla stessa Banca d'Italia quale unico strumento per realizzare le ipotesi di crescita economica per il 2003. È facile pertanto immaginare che nel prossimo esercizio ci sarà un nuovo aggravamento dei conti pubblici.

Passando a commentare le disposizioni relative alla nuova curva dell'IRPEF, egli fa notare che complessivamente la riduzione del prelievo fiscale a favore dei contribuenti ammonta a circa 4 miliardi di euro. Tuttavia tale cifra, se confrontata con la mancata restituzione del *fiscal drag* e con il costo della spesa sanitaria per i contribuenti imposto con la reintroduzione del *ticket* – due misure previste dalla legge finanziaria approvata dal centro destra nel 2001 –, risulta praticamente annullata; se a ciò si aggiunge la sospensione delle riduzioni di imposta varate dal Centro sinistra e l'incidenza sui bilanci familiari di quella tassa occulta che è l'inflazione, si capisce come la tanto enfatizzata riduzione delle tasse non corrisponda alla realtà e costituisce invece un mero *slogan* elettorale.

L'oratore svolge poi un'altra considerazione critica per l'assenza di meccanismi, fiscali e non, volti a incrementare il reddito disponibile per i contribuenti cosiddetti «incapienti». Conclude, giudicando la manovra inadeguata rispetto ai problemi che affliggono l'economia nazionale.

Il presidente PEDRIZZI propone alla Commissione di stabilire per le ore 20 di domani, mercoledì 20 novembre, il termine per la presentazione degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge finanziaria e al disegno di legge di bilancio, nonché per la presentazione degli emendamenti alle tabelle del disegno di legge di bilancio.

Conviene la Commissione.

Il presidente PEDRIZZI avverte che i relatori presenteranno gli schemi di rapporto alla 5^a Commissione in tempo utile affinché la Commissione li esamini nella giornata di giovedì.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

144^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Moratti, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 12,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D'ANDREA coglie l'occasione dell'inizio della sessione di bilancio per lamentare la povertà del materiale di supporto documentativo offerto dal Servizio studi con specifico riguardo alle materie di competenza della Commissione. Si tratta, ricorda, di lamentela già avanzata con riferimento all'esame della scorsa manovra di bilancio e che purtroppo non ha determinato da allora alcun significativo miglioramento nell'organizzazione interna del Servizio studi, che persiste nel lasciare la Commissione priva di qualunque supporto di documentazione. Ciò, se appare di estrema gravità in occasione dell'esame della manovra di bilancio (quando comunque la Commissione può beneficiare di una generica documentazione predisposta dal Servizio studi), è forse ancor più significativo con riferimento alla normale attività di merito della Commissione, per la quale non viene fornito alcun servizio. Tale condizione appare tanto più immotivata in quanto rappresenta un caso unico rispetto al supporto invece assicurato a tutte le altre Commissioni permanenti. Vista l'ampiezza delle competenze della Commissione, nonché la loro specifica delicatezza nel quadro di riforme in atto, invita pertanto il Presidente a farsi carico di tale problematica affinché alla Commissione sia assicurato il costante supporto documentativo indispensabile ad un meditato espletamento della sua attività.

Il presidente ASCIUTTI si associa pienamente alle considerazioni del senatore D'Andrea, rammentando di aver lui stesso più volte sollevato il problema. Del resto, non può certo dimenticarsi che nella scorsa legislatura l'Ufficio di segreteria della Commissione era retto da due Consiglieri parlamentari e ai compiti di documentazione era preposto un terzo funzionario. La legislatura in corso, a seguito della riforma dell'Amministrazione del Senato che avrebbe dovuto garantire una migliore organizzazione complessiva, ha visto invece una netta riduzione delle risorse umane dedicate alla Commissione Istruzione, secondo un modello non più tollerabile. Assicura pertanto che si farà interprete di tali esigenze presso la Presidenza del Senato, affinché quanto meno con l'ingresso dei nuovi funzionari a seguito dell'espletamento delle ultime procedure di concorso, sia ripristinata la condizione minima in atto nella scorsa legislatura.

Si associa la Commissione unanime.

IN SEDE CONSULTIVA

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 7 e 7-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2003
- **(Tabb. 14 e 14-bis)** Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2003

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio. Esame delle Tabelle 7 e 14 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e rinvio)

Il presidente ASCIUTTI dichiara aperto l'esame dei documenti di bilancio, per le parti di competenza della Commissione.

Il relatore DELOGU illustra la Tabella 7, recante lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2003, soffermandosi in particolare sulle cifre complessive quali risultanti dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda le connesse parti del disegno di legge finanziaria, egli richiama anzitutto i numerosi articoli di competenza della Commissione con riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 39, 40, 56, 58, 59 e 65.

Si sofferma tuttavia soltanto su alcuni di essi riservandosi di tenere conto nel rapporto conclusivo da presentare alla Commissione bilancio di eventuali altri temi emersi nel dibattito.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 22 che, al comma 4, introduce il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato pur con talune eccezioni. Fra queste, ricorda che il comma 5 cita le università

e gli enti di ricerca in presenza di effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità.

Il comma 8 esclude poi il comparto scuola dalle previsioni di blocco delle assunzioni e afferma che al suo personale continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 448 del 2001.

Il comma 13 dispone altresì che anche in tema di assunzione a tempo indeterminato continui ad applicarsi al personale della scuola la specifica disciplina di settore.

Il comma 21 interviene infine in materia di riduzione dell'organico, dettando una serie di disposizioni già disciplinate dalla legge finanziaria per il 2001.

Passando all'articolo 23, che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica, il relatore le distingue in quattro gruppi in relazione alle finalità perseguite.

I commi 1, 5 e 7 mirano a consolidare il processo di razionalizzazione avviato in applicazione dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha previsto una rilevante riduzione di personale docente nel triennio 2003-2005.

Più nel dettaglio, il comma 1 riconduce a 18 ore settimanali tutte le cattedre con orario inferiore a quello obbligatorio, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi, salvaguardando l'unitarietà di insegnamento di ciascuna disciplina e tenendo conto della peculiare situazione esistente nelle isole minori e nelle zone montane, dove potrebbe rivelarsi più difficile l'accorpamento orario. Tale riorganizzazione non deve generare situazioni di soprannumerarietà, a meno che queste ultime non siano relative a cattedre costituite tra più scuole.

Il comma 5 modifica la disciplina concernente il collocamento fuori ruolo del personale docente dichiarato inidoneo ai compiti di istituto, al fine di ridurre il medesimo personale.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato poi riformulato il comma 7, il quale B nella sua formulazione originaria C era volto ad introdurre, mediante l'assegnazione di uno specifico contingente di posti a ciascuna regione, un tetto all'attivazione di posti di sostegno in deroga agli organici stabiliti.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il primo periodo del comma 7 procede, in primo luogo, ad individuare negli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva i soggetti cui sono destinate le attività di sostegno per l'integrazione scolastica, a tal fine richiamando la definizione di persona handicappata contenuta nell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992.

Alla definizione in via generale dei requisiti in presenza dei quali agli alunni va assicurata l'attività di sostegno, si affianca una procedura di riconoscimento, in concreto, della sussistenza dei requisiti stessi. L'ultimo periodo del comma 7 affida infatti ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità e dei criteri di individuazione dell'alunno come persona handicappata, cui poi provvedono le Aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali.

Il secondo periodo del comma 7 prevede invece che l'attivazione dei posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di *handicap* particolarmente gravi (che l'articolo 40 della legge n. 449 del 1997 ha fissato in 1 a 138), debba essere autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di *handicap* di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Nel comma 7, come riformulato dalla Camera dei deputati, viene eliminato il tetto all'attivazione di posti di sostegno in deroga agli organici stabiliti, attuato mediante l'assegnazione di uno specifico contingente di posti a ciascuna regione.

Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 comportano poi una razionalizzazione del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA), in conseguenza, rispettivamente, della revisione dei parametri per la determinazione degli organici relativi ai collaboratori scolastici, della restituzione ai compiti istituzionali del personale utilizzato presso i distretti scolastici, nonché delle modifiche apportate alla disciplina concernente il collocamento fuori ruolo del personale dichiarato inidoneo a svolgere le proprie mansioni.

Le misure sopra elencate dovrebbero comportare una riduzione di personale stimata, dalla relazione tecnica al disegno di legge originario, in 5.700 unità nel 2003, 8.900 unità nel 2004 e 12.100 unità a decorrere dal 2005.

Più in particolare, il comma 2 riduce le dotazioni organiche dei collaboratori scolastici sulla base di parametri da determinare con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del 6 per cento nel triennio 2003-2005 (2 per cento in ragione d'anno). Le economie attese – considerando che l'organico dei collaboratori scolastici per l'anno scolastico appena iniziato è pari a 160.000 unità – sono quantificate in 20,6 milioni di euro nel 2003, 82,4 nel 2004, 144,2 nel 2005 e 185,4 nel 2006.

Durante l'esame del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento è stato altresì inserito il comma 3, con il quale si è sancito che rientrino tra le funzioni dei collaboratori scolastici i servizi classificati come «funzioni miste» e attinenti alle mense scolastiche e all'accoglienza e sorveglianza degli alunni.

Il comma 4 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, la restituzione ai compiti di istituto del personale ATA utilizzato presso i distretti scolastici, che attualmente viene sostituito da personale supplente (retribuito per 10 mesi) fino al termine delle attività didattiche. La disposizione riguarda circa 700 persone (130 responsabili amministrativi e 570 assistenti amministrativi), per economie complessive stimate in 5,2 milioni di euro nel 2003 e 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Il comma 6 riduce infine la consistenza del personale non docente collocato fuori ruolo per inidoneità permanente ai compiti d'istituto ed utilizzato in altri compiti. Tale misura produce effetti immediati per circa

1.800 unità di personale ATA che cessano dal collocamento fuori ruolo a decorrere dal 31 agosto 2003.

Dopo essersi soffermato sulle economie derivanti complessivamente dalle suddette disposizioni, il relatore passa ad illustrare il comma 8, che destina parte di tali economie (subordinatamente al loro effettivo conseguimento) all'incremento delle risorse per il trattamento accessorio del personale ATA. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 4 (sempre subordinatamente al loro effettivo conseguimento) sono invece destinate ad incrementare le risorse annuali stanziati per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola.

Quanto al comma 9, esso prevede, per le istituzioni scolastiche, la possibilità di affidare in appalto i servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici, previa riduzione del personale ausiliario adibito a tale funzione.

Qualora optino per tale facoltà, le istituzioni scolastiche devono aderire prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001).

L'affidamento all'esterno dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto di cui al comma 2, che quindi tiene conto di questo fattore nel procedere alla riduzione della complessiva dotazione organica. La determinazione degli organici è da ridefinire tenendo conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza; la puntualizzazione conseguente all'inclusione della vigilanza tra i servizi affidabili all'esterno non sembrerebbe comunque necessaria, visto il generico richiamo ai predetti servizi contenuta nel secondo periodo del comma, se non per enfatizzare il riferimento ad una funzione peculiare del personale ausiliario.

L'indisponibilità dei posti permane del resto per l'intera durata del contratto e non deve determinare personale in soprannumero.

Il relatore illustra poi l'articolo 40, inserito dalla Camera, che attribuisce il beneficio della deducibilità dalle imposte sui redditi, fino ad un importo di 500 euro, per le erogazioni liberali in denaro anche a favore di istituti universitari che compiono attività di studio e di ricerca sulle malattie neoplastiche.

Quanto all'articolo 58, esso autorizza il limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2003 per la prosecuzione degli interventi in materia di edilizia scolastica.

L'articolo 59, al comma 20 introdotto con un emendamento dalla Camera dei deputati, ha inserito invece nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Ulteriori provvidenze sono previste nei commi 27 e 30.

L'articolo 65, che detta le disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica tanto attese dal mondo dello sport, al comma 26 prevede infine che

le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, debbano essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Il relatore passa poi ad illustrare le tabelle annesse al disegno di legge finanziaria, sempre per le parti di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Quanto alla tabella A, recante il Fondo speciale di parte corrente per la copertura di disegni di legge che il Parlamento approverà nel corso del 2003, egli dà conto degli importi previsti, segnalando che, rispetto al disegno di legge originariamente presentato alla Camera dei deputati, si registra una riduzione degli stanziamenti.

Egli richiama altresì le finalizzazioni di tali stanziamenti contenute nella relazione introduttiva al disegno di legge originariamente predisposto dal Governo e presentato alla Camera dei deputati, ricordando tuttavia che si tratta di un'indicazione di massima, non vincolante: disposizioni in materia di scuola, università e ricerca scientifica; la revisione delle pensioni di guerra (che non attiene specificamente alle competenze del Ministero ma per la cui copertura finanziaria il Governo attinge a valere sui bilanci di diversi Ministeri); lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica; l'alta formazione artistica e musicale; norme generali per la formazione professionale e in materia di pubblica amministrazione; la disciplina in materia di società e associazioni sportive e dilettantistiche.

Quanto alla tabella B, recante il Fondo speciale di conto capitale per la copertura di disegni di legge che il Parlamento approverà nel corso del 2003, egli dà conto dei relativi importi, sottolineando che la Camera dei deputati non ha apportato alcuna modifica al testo originariamente presentato dal Governo.

Passando indi alla tabella C, recante gli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, egli si sofferma sulle singole voci richiamate ed i relativi importi: accordi internazionali per la ricerca scientifica; attività sportiva universitaria; Scuola europea di Ispra; programmazione universitaria; università non statali legalmente riconosciute; diritto allo studio universitario; finanziamento ordinario delle università statali; contributi ad enti ed organismi; Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori; offerta formativa; ricerca scientifica; edilizia universitaria.

Con riguardo alla tabella D, recante interventi di sostegno dell'economia in conto capitale, il relatore ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 508 del 1999, essa contiene le leggi che prevedono il finanziamento di interventi in conto capitale con uno stanziamento di competenza per l'ultimo anno del triennio e quelle che prevedono interventi di particolare rilievo per il sostegno all'economia in conto capitale, indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria.

Con tali modifiche, molte leggi precedentemente comprese in Tabella C sono state quindi trasferite in Tabella D, potendo così essere annualmente rifinanziate su base triennale.

La Tabella D va altresì letta in connessione con la Tabella F (autorizzazioni di spesa recate da leggi di spesa pluriennali), atteso che i rifinanziamenti operati con la Tabella D incrementano le dotazioni della Tabella F ed indicano, rispetto a quest'ultima, solo i «nuovi» stanziamenti.

Per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il relatore ricorda che la Tabella D reca il Programma nazionale di ricerca in Antartide, confermando lo stanziamento (già previsto della scorsa legge finanziaria), anche per il 2005, il Fondo agevolazioni per la ricerca applicata e la ricerca di base.

L'ultima tabella allegata al disegno di legge finanziaria, conclude il relatore, è la tabella F, che contiene le autorizzazioni recate da leggi di spesa pluriennali.

Due sono i settori di intervento di detta Tabella che rientrano nella competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: il settore 13 (interventi nel settore della ricerca) e il settore 23 (università, compresa edilizia).

Per quanto riguarda il settore 13, le voci richiamate sono: il Programma di ricerca in Antartide; la ricerca di base e il cabotaggio e navigazione a corto raggio.

Per quanto riguarda il settore 23, le voci richiamate sono: l'edilizia universitaria e il decongestionamento degli atenei.

La senatrice ACCIARINI prende brevemente la parola per lamentare la scarsa attenzione dedicata dal relatore Delogu ai problemi dell'università.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il relatore Delogu per la sua esposizione introduttiva e rinvia il dibattito sulle tabelle e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria alla seduta pomeridiana di oggi. Dà indi la parola la senatore Favaro per la relazione introduttiva sulla tabella 14, recante lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Il relatore FAVARO rileva in primo luogo che l'attuale organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali è stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n.441, e che l'impostazione del bilancio ne riproduce la struttura. Precisa inoltre che lo stato di previsione del Ministero, di cui alla predetta Tabella 14, si articola in dieci centri di responsabilità, uno per ogni direzione generale, uno per il segretariato generale ed uno per il gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Evidenzia poi che il progetto di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 ammonta a 2.106.729.301 euro, in termini di competenza. Si registra pertanto una differenza in diminuzione pari a 7.802.205 euro

rispetto al bilancio di previsione per il 2002. Quindi, dopo essersi soffermato sul medesimo raffronto con il bilancio di previsione per il 2002, disaggregando le relative cifre fra spese correnti, spese in conto capitale e rimborso delle passività, egli osserva che tale raffronto si traduce in termini percentuali in un decremento del 3,69 per cento del bilancio di previsione per il 2003 rispetto a quello dello scorso anno. In particolare le spese correnti sono aumentate, rispetto all'anno 2002, di 55.910.510 euro, pari a un incremento del 3,85 per cento. Ugualmente aumentata risulta la voce relativa agli interventi (contributi ad enti pubblici e privati), essendo passata da 521,861 milioni di euro a 559,495 milioni di euro; l'aumento è dovuto, in parte, allo storno di risorse finanziarie provenienti dal Fondo unico dello spettacolo (FUS).

Per quanto concerne le spese in conto capitale, esse sono diminuite di 64.532.296 di euro, pari a circa il 10 per cento. Peraltro, parte della riduzione delle risorse finanziarie, per 40,211 milioni di euro, è dovuta alla diversa imputazione nel bilancio di previsione iniziale dell'anno 2003 rispetto al corrispondente bilancio del 2002 delle risorse assegnate al FUS – parte capitale, altra parte è invece dovuta alla soppressione di capitoli per cessazioni degli effetti delle leggi speciali. A questo proposito, il relatore ricorda che la tabella di bilancio non tiene conto delle risorse previste dall'Atto Senato n. 1270, approvato di recente in via definitiva ed ancora in corso di pubblicazione.

Quanto alla ripartizione dello stanziamento complessivo pari a 2.057.952.173 euro, egli fa presente che esso va suddiviso in 1.507,664 milioni di euro per le spese correnti (71,34 per cento), di cui circa il 90 per cento a destinazione vincolata, e in 584,864 milioni di euro per spese in conto capitale (27,97 per cento), di cui circa il 50 per cento a destinazione vincolata, e infine in 14,189 milioni di euro per rimborso delle passività finanziarie (0,69 per cento). Più in dettaglio, egli rileva che, delle spese per il personale, il 15 per cento circa (103,418 milioni) è relativo ai dipendenti addetti ai servizi amministrativi, sia centrali che periferici, e il restante 85 per cento (586,038 milioni) si riferisce B per il 40 per cento, pari a 275,783 milioni B ai dipendenti che svolgono funzioni tecniche, quali architetti, storici dell'arte, archeologi, bibliotecari, archivisti di Stato e restauratori, e – per il 45 per cento, pari a 310,255 milioni B ad attività di custodia. In merito infine alla categoria beni e servizi, rende noto che il 25 per cento (24,214 milioni) è destinato al funzionamento degli uffici in generale ed il restante 75 per cento, pari a 72,641 milioni, è utilizzato per il funzionamento dei musei, delle aree archeologiche, dei complessi monumentali, delle biblioteche e degli archivi di Stato e degli altri istituti aperti al pubblico.

Passando al disegno di legge finanziaria, il relatore pone in evidenza che esso prevede, per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, tre importanti disposizioni, di cui la prima, e senza dubbio quella di maggiore importanza, è contenuta all'articolo 41, comma 4. Si tratta di una disposizione di grande respiro per quanto riguarda la tutela e gli interventi per i beni e le attività culturali,

prevedendo essa che a ciò sia destinato il tre per cento degli stanziamenti per le infrastrutture. Tali risorse compensano ampiamente le riduzioni delle dotazioni per spese per consumi intermedi e dei contributi agli enti pubblici e organismi vigilati, disposte dall'articolo 13, commi 1 e 2. Infatti, nel periodo 2003-2006, sulla base della programmazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), saranno stanziati per interventi infrastrutturali 125.858 milioni di euro, il cui tre per cento, pari a 3.776 milioni di euro, sarà destinato a beni e attività culturali. Si tratta, quindi, in assoluto del più importante finanziamento per il comparto della cultura dalla istituzione del Ministero.

La seconda disposizione rilevante del disegno di legge consiste nella deroga al blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 22. Il comma 6 del medesimo articolo, infatti, prevede che, nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio, fra gli altri, degli addetti a compiti di tutela dei beni culturali. La norma consentirà di riaprire la questione della stabilizzazione dei precari, di cui la Commissione si è già occupata approvando, in sede referente, il disegno di legge n. 1122. Inoltre, sempre a proposito di precari, il comma 18 dello stesso articolo prevede la proroga al 31 dicembre 2003 dei relativi contratti a tempo determinato. Al riguardo, sarebbe tuttavia opportuno conformare il testo della disposizione in oggetto a quello del citato Atto Senato n. 1122, facendo salve le eventuali scadenze successive e consentendo così che la proroga dei contratti abbia per tutti la validità di dodici mesi.

Il relatore osserva poi che al comma 14 dell'articolo 22 è previsto il finanziamento di un milione di euro per ciascun anno del triennio in favore dell'Istituto regionale per le Ville venete, per la prosecuzione del programma di interventi di consolidamento, restauri, manutenzione straordinaria e valorizzazione delle ville notificate ai sensi del testo unico dei beni culturali. Egli ricorda peraltro che, in sede di esame del disegno di legge n. 1270, recante interventi per i beni culturali, il Governo aveva accolto un ordine del giorno che lo impegnava a stanziare una somma annua ben maggiore in favore del sopra menzionato Istituto regionale per le Ville venete, pari a tre milioni di euro.

Soffermandosi quindi sull'articolo 65, egli sottolinea che esso riassume il contenuto del disegno di legge governativo in materia di sport dilettantistico (atto Camera n. 3183), interessando oltre 82.000 entità affiliate alle Federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate al CONI, presso le quali prestano la loro opera circa 550.000 dirigenti, 140.000 tecnici sportivi e oltre 100.000 ufficiali di gara, che rappresentano la forza e l'anima di questo enorme sistema. Si tratta del numero più importante di volontari che opera nel Paese e che, nonostante le difficoltà economiche, gli adempimenti, le procedure defatiganti, dimostra ancora di saper funzionare proprio perché le motivazioni che lo muovono sono valide e ispirate a sani principi ideali. L'articolo 65 è quindi una misura attesa da anni dal mondo sportivo, che consentirà alle società dilettantisti-

che di operare in regime di certezza normativa, laddove oggi esse sono disciplinate solo da alcune disposizioni di carattere generale.

Nello specifico, sono state dettate anzitutto delle regole per definire la natura giuridica delle associazioni, che potranno costituirsi come associazioni prive di personalità giuridica, associazioni dotate di personalità giuridica oppure società di capitali prive di scopo di lucro. Esse saranno inoltre equiparate, ai fini del trattamento fiscale, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che svolgono attività di educazione ed istruzione; ciò in quanto ne è stata finalmente riconosciuta l'importante funzione sociale svolta. Quanto allo statuto, esso dovrà essere redatto in base ai contenuti essenziali definiti dalla legge: tra di essi merita di essere menzionato – ad avviso del relatore – il principio della gratuità degli incarichi degli amministratori, che intende rafforzare gli apporti volontaristici all'attività dilettantistica. La definizione delle regole che presiedono al riconoscimento a fini sportivi consentirà inoltre l'accesso al credito agevolato dell'Istituto per il credito sportivo con il quale le associazioni dilettantistiche potranno procedere alla costruzione, ampliamento e ammodernamento degli impianti sportivi. A garanzia del credito detti soggetti potranno per di più avvalersi, oltre che delle consuete garanzie reali (pegno ed ipoteca), anche della garanzia fideiussoria di un apposito fondo istituito presso lo stesso Istituto per il credito sportivo. Questa disposizione dovrebbe rilanciare la realizzazione di impianti sportivi più moderni ed adeguati alle mutate esigenze dello sport.

Per rivitalizzare l'attività delle società dilettantistiche, attualmente onerate da molti debiti derivanti dagli alti costi di gestione degli impianti e dalla organizzazione degli eventi sportivi, si è inoltre puntato sulla leva delle agevolazioni e degli incentivi fiscali. Si è previsto in particolare che gli atti di costituzione e trasformazione siano assoggettati all'imposta di registro nella misura fissa di gran lunga inferiore a quella proporzionata alla rilevanza economica dell'affare prima adottata. Nella gestione delle società dilettantistiche può essere poi utilizzato un regime di contabilità semplificato con il conseguente abbattimento degli adempimenti fiscali di carattere formale. In questo caso è stato innalzato a 250.000 di euro il limite massimo entro il quale le società dilettantistiche possono optare per il regime forfettario.

Per favorire quindi un aumento dell'afflusso di danaro alle società dilettantistiche, si è previsto che i corrispettivi derivanti da contratti di sponsorizzazione siano deducibili, come avviene attualmente per le spese sostenute per la pubblicità dagli operatori economici, fino alla misura di 200.000 euro all'anno. Saranno parimenti detraibili dal reddito delle persone fisiche le erogazioni liberali operate in favore delle società dilettantistiche ed i compensi per i collaboratori di tali società (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara o altre figure dirigenziali) i quali, fino alla soglia di 7.500 euro, non concorreranno alla formazione del reddito della persona fisica. Il relatore esprime quindi le proprie perplessità in merito al contenuto dei due ultimi commi relativi all'impiantistica sportiva, in particolare per quanto riguarda la norma che prevede l'obbligo di mettere a disposi-

zione di società ed associazioni sportive dilettantistiche le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici. Anche alla luce del principio dell'autonomia scolastica, tale norma dovrebbe pertanto essere rivista.

Successivamente, egli fa presente che disposizioni attinenti allo sport sono previste anche in altri articoli del disegno di legge finanziaria.

In primo luogo, l'articolo 5 elimina, tra le voci non ammesse in deduzione nella determinazione della base imponibile di calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

La disposizione integra pertanto le agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che svolgono o partecipano all'attività sportiva dilettantistica previste nei primi commi dell'articolo 65.

In relazione poi all'articolo 19, comma 17, che introduce l'obbligo, per le associazioni aderenti agli enti di promozione sportiva che all'interno delle loro sedi somministrano alimenti e bevande, di versare al comune una quota *una tantum* pari a quella versata all'organismo nazionale per l'affiliazione e una quota annuale commisurata al numero dei soci, egli sottolinea che tale disposizione vanifica in parte le agevolazioni, anche relative all'esercizio di attività commerciali, previste dall'articolo 65, non rendendo al tempo stesso certo il conseguimento di effettivi vantaggi sotto il profilo finanziario.

In merito all'articolo 36, il relatore evidenzia quindi che esso prevede che tutti gli sportivi dilettanti (atleti e non) siano soggetti all'obbligo assicurativo presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e che le tariffe dei premi, la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le modalità e i termini di iscrizione saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con le medesime modalità è peraltro previsto che sia approvato il nuovo statuto della SPORTASS. Al riguardo, egli osserva che appare assai discutibile l'introduzione del predetto obbligo nell'ottica di un crescente processo di liberalizzazione nell'ambito della società italiana. In proposito, egli ricorda anche che il Ministero per i beni e le attività culturali, in quanto competente in materia di sport, vigila – di concerto con il Ministero dell'economia – sulla SPORTASS. Sarebbe quindi opportuno prevedere che soprattutto l'approvazione del nuovo statuto sia effettuata anche con il concerto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Egli si sofferma inoltre sull'articolo 59, che prevede, tra le misure di razionalizzazione diverse, alcune disposizioni di interesse per i beni e le attività culturali. In particolare, i commi 3 e 4 dettano norme finalizzate alla valorizzazione dei beni trasferiti alla Patrimonio Spa, prevedendo la convocazione di conferenze di servizi o la promozione di accordi di programma. Il comma 14 dispone invece ulteriori finanziamenti, pari a 5 mi-

lioni di euro, per ciascuno degli anni 2003 e 2004, per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali per «Genova capitale europea della cultura 2004». In merito a ciò, egli evidenzia che anche la tabella D del disegno di legge prevede un finanziamento di 500.000 euro per il solo anno 2003 destinato, sempre nell'ambito dell'evento «Genova 2004», ad interventi individuati dal Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il Sindaco di Genova.

Al comma 25 dello stesso articolo viene poi autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per iniziative rivolte alla promozione della cultura italiana all'estero e per le attività degli istituti italiani di cultura. Quanto al comma 29, esso dispone il finanziamento, per il solo anno 2003, di 400.000 euro in favore dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo, finalizzata alla promozione culturale delle città e delle regioni del Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico e architettonico. Infine, il comma 33 prevede il finanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2003 in favore delle emittenti televisive locali che trasmettono programmi autoprodotti.

Passando all'esame delle tabelle, il relatore rimarca che in tabella A gli accantonamenti speciali di parte corrente, previsti in misura di 12.537.000 euro per l'anno 2003, 8.130.000 euro per l'anno 2004 e 500.000 euro per l'anno 2005, sono finalizzati a interventi per i beni culturali e – nella misura di 500.000 euro annui – alla promozione dello sport per disabili. Altre finalizzazioni di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali sono previste nelle voci del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento al vitalizio per gli sportivi che versano in stato di necessità e all'istituzione del museo nazionale della Shoah.

La tabella B prevede invece un accantonamento in conto capitale di 41.079.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 44.079.000 euro per il 2005. Tali somme sono finalizzate ad assicurare interventi in materia di beni e attività culturali e per partecipazioni a società varie. Altre finalizzazioni di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali sono poi dislocate nell'ambito delle voci del Ministero dell'economia e delle finanze (interventi per le città d'arte) e del Ministero per le infrastrutture e trasporti (contributo per il completamento dell'Auditorium di Roma).

In relazione poi alla tabella C, gli stanziamenti previsti ammontano a 550.670.000 euro per il 2003 e a 544.691.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, risultando di poco inferiori alla previsione relativa all'anno 2003 recata dalla legge finanziaria 2002 (550.726.000 euro). Le riduzioni più sensibili figurano nelle voci concernenti i contributi alla Biblioteca nazionale centrale AVittorio Emanuele II di Roma e all'Accademia nazionale dei Lincei. In corso di esame alla Camera dei deputati è stato invece reintegrato il contributo per la Scuola archeologica di Atene che sostanzialmente ora è conforme alla previsione indicata dalla legge finanziaria 2002. Per quanto riguarda inoltre i contributi agli enti ed istituti, il finanziamento indicato non può ancora tener conto delle disposizioni approvate in via definitiva dal Senato lo scorso 14 ottobre con il citato atto Senato

n. 1270, in quanto la legge non è stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, e pertanto esso prevede 803.000 euro in meno rispetto alla proiezione per il 2003 della legge finanziaria 2002.

Da ultimo, in tabella D è previsto il rifinanziamento di 2 milioni di euro delle disposizioni per la costituzione della Biblioteca europea di Milano.

Il relatore conclude ricordando che, nell'articolato del disegno di legge finanziaria, la Camera dei deputati ha ritenuto di inserire provvidenze per la ricostruzione nei comuni colpiti dalle calamità naturali del 1980, del 1981 e del 1982. In questo contesto potrebbe quindi essere inserita anche una disposizione volta ad agevolare il completamento degli interventi sui beni culturali riferiti al sisma in Umbria e Marche del 1997.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore Favaro per l'analitica esposizione e rinvia il seguito del dibattito sulla Tabella 14 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria alla seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

145^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
ASCIUTTI*

Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Letizia Moratti e il vice ministro dello stesso Dicastero Possa.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 7 e 7-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2003
- **(Tabb. 14 e 14-bis)** Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2003

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Seguito dell'esame delle Tabelle 7 e 14 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana, nel corso della quale – ricorda il presidente ASCIUTTI – sono state svolte le relazioni introduttive sui provvedimenti in titolo. Egli propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 20 novembre.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperto il dibattito sulla Tabella 7, recante lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Interviene in primo luogo il senatore TESSITORE, il quale esprime solidarietà al Ministro per la recente dichiarazione in ordine alla rilevanza del settore dell'università e della ricerca e quindi alla necessità (non solo all'opportunità) che tale rilevanza trovi riscontro nell'ambito della manovra finanziaria. Manifesta pertanto la propria soddisfazione per la presa di posizione del titolare del Ministero, rivendicando lo sforzo da sempre condotto per richiamare la centralità del comparto universitario e della ricerca. Ma proprio per tali ragioni egli rileva la contraddittorietà tra la scarsa attenzione per l'università e la ricerca prestata dal Governo in sede di predisposizione dei documenti di bilancio e l'impostazione, apparentemente fatta propria dai responsabili dell'Esecutivo, secondo la quale la ricerca è fondamentale in quanto consente di sviluppare il mercato, che a sua volta alimenta la ricerca medesima. Auspica pertanto che le recenti dichiarazioni del Ministro possano preludere a maggiori investimenti sotto il profilo finanziario, ma anche a opportune innovazioni normative che potrebbero avere carattere non oneroso.

Entrando nel dettaglio, il senatore afferma che i commi 2 e 3 dell'articolo 22 del disegno di legge finanziaria, nel ridisegnare la disciplina in materia di dotazioni organiche, testimoniano l'inconsapevolezza del Governo riguardo al ruolo centrale che dovrebbe essere assegnato all'università e alla ricerca e forniscono un esempio di come – secondo l'impostazione prescelta per la manovra finanziaria in esame – le esigenze di contenimento della spesa pubblica confliggano con il principio dell'autonomia universitaria.

Lamenta poi la forte contrazione, rispetto allo scorso anno, delle risorse destinate al finanziamento ordinario delle università statali, prevista in Tabella C; misura che comporterà inevitabili riflessi negativi non solamente sul funzionamento delle strutture universitarie, ma anche sulla capacità di autodeterminazione degli atenei riguardo all'entità delle tasse universitarie. Infatti, nel Nord del Paese le università hanno già raggiunto,

e a volte persino superato, il limite percentuale previsto dalla normativa vigente per le tasse universitarie, mentre al Sud gli atenei si trovano nell'impossibilità di deliberare ulteriori aumenti, al fine di evitare gravi turbative sociali, in considerazione del livello di vita medio che caratterizza le regioni meridionali. Ma la riduzione del finanziamento ordinario incide anche sui servizi obbligatori, che dovrebbero corrispondere a fondamentali esigenze degli studenti e dello stesso mondo della docenza, in ragione del fatto che le università non possono più essere considerate semplici luoghi di frequentazione delle lezioni, ma debbono essere strutture in grado di accogliere nel senso più ampio gli studenti medesimi e gli operatori del settore.

Dopo aver stigmatizzato la norma che impone il divieto di aggiornamento, in relazione alla variazione del costo della vita, delle borse di studio assegnate ai medici in formazione specialistica, di cui al comma 1 dell'articolo 24 del disegno di legge finanziaria, l'oratore giudica in maniera fortemente negativa l'estensione del blocco delle assunzioni anche ai professori e ai ricercatori, che lo scorso anno, con atto di saggezza, era stato invece escluso per le categorie ora richiamate. Egli ritiene infatti che il blocco in questione stravolga la natura degli istituti universitari e pertanto, pur consapevole delle esigenze di bilancio, invita il Governo a non dare un segnale così negativo sulla considerazione in cui vengono tenute la ricerca e l'università. Sollecita comunque un intervento chiarificatore in merito al decorso del triennio relativo ai docenti che abbiano conseguito l'idoneità.

Il senatore si sofferma poi sul comma 22 dell'articolo 22, che modifica la disciplina di trasformazione e soppressione degli enti pubblici, molti dei quali appartenenti al settore della ricerca. In particolare, egli considera illegittimo un meccanismo che dispone la soppressione degli enti senza alcuna motivazione, allo scadere del termine di sei mesi senza che il Governo abbia provveduto agli adempimenti previsti. Pertanto, pur dichiarandosi non pregiudizialmente contrario alla trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato degli enti ritenuti indispensabili, preannuncia la presentazione di emendamenti sulla materia in oggetto in sede di Commissione bilancio.

Da ultimo, osserva come proprio le dichiarazioni del Ministro volte a richiedere maggiori risorse per l'università e la ricerca dimostrino quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento del Governo in ordine alla riforma dei cicli scolastici, in merito alla quale la chiusura dinanzi a qualsiasi proposta di modifica significativa ha impedito il coinvolgimento dell'opposizione su temi che viceversa dovrebbero registrare una condivisione di intenti. Auspica quindi che la presa di posizione del Ministro lasci presagire una possibilità di lavoro comune quanto meno nei settori dell'università e della ricerca.

La senatrice ACCIARINI afferma preliminarmente che, dalla lettura dei documenti di bilancio relativamente al comparto scuola, emerge una valutazione assai negativa. Per la prima volta, infatti, le spese per l'istru-

zione conoscono un decremento di circa 500 milioni di euro, configurando così un pericoloso segnale di destrutturazione del sistema pubblico inteso nel suo insieme e non solo limitatamente alle scuole statali.

Manifesta tuttavia il proprio interesse per le dichiarazioni del Ministro in favore dell'università e della ricerca, ma sollecita una loro pronta traduzione in concrete modifiche della manovra di bilancio, rimarcando nel contempo come rimangano pienamente aperti i problemi concernenti la copertura finanziaria del disegno di legge di riforma scolastica, come si evince dalla relazione del senatore Delogu e dalla stessa relazione tecnica annessa al disegno di legge finanziaria, la quale neppure cita il provvedimento governativo di riordino dei cicli.

Preoccupazioni di analogo tenore, del resto, ella dichiara di nutrire anche riguardo alle risorse necessarie a finanziare le norme vigenti in tema di obbligo scolastico. Peraltro, la gravità dei tagli recati dalla manovra finanziaria al settore dell'istruzione risalta vieppiù ove si consideri che il Governo ha elaborato la propria manovra utilizzando previsioni di crescita infondate.

Nel merito poi del disegno di legge finanziaria, la senatrice si sofferma sulle misure di riorganizzazione didattica che, al comma 1 dell'articolo 23, prevedono la riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio. In proposito, sottolinea come, secondo una corretta interpretazione dell'autonomia scolastica, sia fondamentale l'autodeterminazione degli istituti in materia di utilizzazione delle risorse umane interne. Illustrando quindi con esemplificazioni tecniche le difficoltà di applicazione della norma in oggetto, denuncia la visione ragionieristica del Governo, che produrrà effetti devastanti sul sistema di istruzione o, nella migliore delle ipotesi, porterà all'approvazione di disposizioni inapplicabili.

Quanto alla disciplina delle attività di sostegno, di cui al comma 7 dello stesso articolo 23, la senatrice ritiene che non si percepisca in quale direzione intenda muoversi il Governo, chiedendo ragguagli in special modo sulla eventuale sottoposizione di tutti gli alunni disabili all'accertamento delle aziende sanitarie locali; norma che in tal caso richiederebbe tempi di attuazione assai lunghi.

Passando poi alle problematiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), ella constata che il disegno di legge finanziaria opera un taglio massiccio dei relativi organici e, pur riconoscendo le difficoltà di applicazione che incontrano le norme attualmente vigenti in materia, invita il Ministro a non adottare misure che si configurano come un inutile e dannoso passo indietro. Pone inoltre in evidenza le peculiarità delle funzioni proprie del personale ATA, che inevitabilmente assumeranno un maggiore rilievo dinanzi alla crescente affermazione dell'autonomia scolastica.

Ella domanda poi come potrà essere conseguita, nell'ambito del comparto scuola, la riduzione pari al 10 per cento dei consumi intermedi corrispondenti a spese non obbligatorie e stigmatizza la contrazione, prevista dalla tabella C, del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, nel

quale aveva fortemente creduto il precedente Governo di Centro-sinistra. Soffermandosi quindi sulle tematiche dell'edilizia scolastica, ella invita tutte le forze politiche ad astenersi da sterili polemiche e a procedere con unità di intenti, allo scopo di scongiurare, in particolare, che venga messo in discussione il principio della pianificazione, che deve invece coinvolgere gli enti territoriali. In proposito, ella chiede al Governo di dare un segnale positivo aumentando di 20 milioni di euro la dotazione finanziaria riservata a questo settore, così da consentire l'avviamento di un piano straordinario per l'edilizia scolastica.

La senatrice si augura infine che, nel corso dell'esame della manovra finanziaria da parte del Senato, si registri un'inversione di tendenza, oltre che sui punti critici evocati nel corso del suo intervento, anche riguardo ai livelli retributivi del corpo docente, dal momento che quanto stanziato dal Governo a questo scopo non garantisce certamente il raggiungimento degli *standard* europei.

La senatrice MANIERI manifesta innanzitutto il proprio disappunto, che non potrà non essere condiviso da tutti i colleghi, per aver dovuto condurre una analisi dei documenti di bilancio inevitabilmente sommaria in assenza di qualsiasi documentazione appositamente predisposta dal Servizio studi per la Commissione istruzione, pregando il presidente Asciutti di investire del problema il Segretario generale del Senato e lo stesso presidente Pera.

Il PRESIDENTE avverte che il tema è stato già affrontato ad apertura di seduta antimeridiana e di essersi impegnato ad assumere le opportune iniziative a nome di tutta la Commissione.

La senatrice MANIERI, dopo essersi scusata per non aver potuto partecipare alla seduta antimeridiana, ciò che le avrebbe consentito di essere a conoscenza dell'impegno assunto dal Presidente riguardo alla documentazione di supporto indispensabile per i lavori della Commissione, entra nel merito dei provvedimenti in titolo, esprimendo apprezzamento per le dichiarazioni del Ministro inerenti la centralità del settore universitario della ricerca, riguardo alla quale le forze di opposizione sono certamente al suo fianco, al di là delle concrete scelte operative che debbono essere senza dubbio rimesse alla responsabilità del Governo. Tutti convengono infatti sullo stato di arretratezza in cui versa il comparto dell'università e della ricerca.

Affrontando quindi le problematiche della scuola, ella sostiene che non è possibile dare corso a un moderno sistema di valutazione o a un valido canale di istruzione e formazione professionale in mancanza di finanziamenti adeguati. Da questo punto di vista, le scelte del Governo nell'ambito della manovra finanziaria appaiono assolutamente miopi, non riuscendo a soddisfare neppure le esigenze di rigore poste dai vincoli di bilancio, in quanto si configurano come scelte inefficaci sotto il profilo economico e del conseguimento del risparmio. La scuola italiana, d'altra

parte, già aggravata da pesanti difficoltà di funzionamento, non ha certo bisogno di ulteriori aggravii e al tempo stesso la politica scolastica delineata dalla manovra finanziaria accredita una idea già diffusa nel Paese, secondo la quale il sistema d'istruzione sarebbe il rifugio di tutti coloro che non hanno voglia di lavorare, soprattutto dopo che nel corpo docente si è affermata in maniera prevalente la componente femminile.

Al riguardo, ella chiarisce che le forze politiche di opposizione non intendono affatto ostacolare un processo di moralizzazione della scuola italiana, ove risultasse necessario, e sono altresì pronte a riconoscere che si è verificata una crescita eccessiva del personale ATA; nella visione del Governo tali obiettivi si configurano tuttavia solo come una giustificazione formale per procedere a tagli indiscriminati, peraltro condotti senza quella cautela e quella prudenza che possono anche non essere proprie di un Ministro dell'economia, ma che debbono conformare l'operato del Ministro che invece governa un settore così importante e delicato quale è il sistema dell'istruzione.

Analizzando poi nel dettaglio alcuni passaggi del disegno di legge finanziaria, ella si associa alle perplessità della senatrice Acciarini in merito al concreto funzionamento del meccanismo introdotto al comma 1 dell'articolo 23 in materia di organizzazione scolastica, soprattutto laddove si consideri la carenza generale di risorse destinate al settore dell'istruzione. Infatti, non vengono neppure previste le risorse atte al recupero dell'inflazione reale per le retribuzioni del personale del settore in oggetto, vengono cancellati i fondi per l'autoaggiornamento dei docenti, si riducono le dotazioni dirette all'ampliamento dell'offerta formativa (così arrecando un grave nocimento all'autonomia didattica degli istituti) e infine si stanziavano somme inadeguate per l'edilizia scolastica.

Preoccupazioni ancora più gravi la senatrice enuncia in merito all'università e alla ricerca, comparto per il quale si registra la riduzione di tutti i fondi previsti nelle tabelle annesse al disegno di legge finanziaria. L'allarme del mondo universitario è pertanto forte e diffuso soprattutto nel Mezzogiorno, dove si potrebbero verificare conseguenze sociali di cui non si avverte certo il bisogno. Infatti, in una realtà sociale che registra serie difficoltà economiche e altissimi livelli di disoccupazione, l'aumento delle tasse universitarie rappresenterebbe uno strumento iniquo di selezione sociale. Non ci si deve meravigliare poi se la composizione sociale degli studenti universitari del Sud del Paese sia contraddistinta da sostanziale staticità da oltre mezzo secolo.

Quanto al blocco delle assunzioni, che per il 2003 non escluderà neppure i professori e i ricercatori, esso determinerà conseguenze fortemente negative, in ragione del fatto che – osserva la senatrice – l'attività di ricerca raggiunge notoriamente l'apice di creatività nell'età compresa fra i 30 e 40 anni. Il blocco delle assunzioni e il conseguente elevamento dell'età media dei docenti e dei ricercatori ne depotenzia pertanto le capacità complessive. Ella invita quindi la maggioranza ad essere coerente con le proprie affermazioni inerenti la volontà di sostenere il settore strategico della ricerca da cui dipende lo sviluppo del Paese. Un particolare appello

rivolge infine al Governo, affinché presti la dovuta attenzione al tema cruciale degli organici dei ricercatori, correggendo in tal senso la manovra finanziaria in sede di esame da parte del Senato.

Il senatore VALDITARA anticipa che pronuncerà un giudizio articolato sull'insieme dei documenti di bilancio, in merito ai quali esprime peraltro una valutazione complessivamente positiva. In particolare, egli manifesta soddisfazione per la norma che destina le economie di spesa derivanti dalle misure di razionalizzazione attinenti al personale docente all'incremento delle risorse stanziare per le iniziative di valorizzazione professionale del medesimo personale. Ciò corrisponde a una misura sollecitata dal Gruppo Alleanza Nazionale già in occasione dell'esame della scorsa manovra finanziaria e quindi testimonia della capacità del Governo di mantenere gli impegni assunti. Con eguale favore, del resto, egli valuta la disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 23 del disegno di legge finanziaria, che esclude il taglio degli organici degli insegnanti di sostegno.

Ritiene tuttavia vi siano alcuni passaggi che meritino una riconsiderazione. Ad esempio, osserva che il comma 3 del più volte citato articolo 23 disciplina una materia (le funzioni dei collaboratori scolastici) che sarebbe stato più opportuno riservare alla sede contrattuale e in tal senso si riserva di presentare un apposito emendamento in Commissione bilancio. Pur ricordando poi che in Italia si registra la più alta percentuale di personale ATA nelle scuole e pur condividendo le scelte strategiche di fondo del Governo, invita il Ministro a riflettere sul ruolo rilevante che verrà progressivamente ad assumere il personale amministrativo in vista della piena attuazione dell'autonomia scolastica. Allo stesso modo, rende palesi le proprie perplessità circa le risorse dislocate per l'edilizia scolastica, ponendo in evidenza le esigenze che in merito emergeranno a seguito dell'applicazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro, che impone agli istituti scolastici di adeguare i propri edifici entro il 2004.

Passando al settore universitario, egli rileva la scarsità delle risorse che mette a rischio non solo la fornitura dei servizi essenziali agli studenti, ma persino le retribuzioni dei docenti a causa degli adeguamenti automatici già previsti dalle leggi vigenti. Afferma quindi il ruolo strategico della ricerca, sostenendo che le somme stanziare a questo scopo si traducono in investimenti essenziali per lo sviluppo del Paese e invitando il Governo a uno sforzo di fantasia che consenta di reperire le apposite risorse. In merito poi al blocco delle assunzioni, egli chiede se esso debba ritenersi esteso anche ai contratti a tempo determinato.

L'oratore si sofferma infine sul tema dell'autoaggiornamento dei docenti, sollecitando il Governo a mantenere fede agli impegni assunti sia in occasione dell'esame della scorsa manovra finanziaria, sia in sede di predisposizione del disegno di legge di riforma scolastica. Nel ribadire conclusivamente il proprio giudizio positivo sulla manovra governativa, auspica pertanto che i finanziamenti finalizzati all'autoaggiornamento ven-

gano salvaguardati anche attraverso un'apposita modifica dei provvedimenti in titolo.

Il senatore MONTICONE ritiene che, da un raffronto con i documenti di bilancio dello scorso anno, emerga una sostanziale diversità nello spirito che informa l'attuale manovra finanziaria del Governo. Le precedenti previsioni triennali registravano infatti un aumento progressivo delle risorse stanziare per il secondo e il terzo anno della manovra, mentre dai provvedimenti in esame si ricava un andamento diverso con diminuzione costante degli stanziamenti nel corso dell'intero triennio considerato. In proposito, egli osserva che, pur dinanzi all'ineludibile impegno finanziario che si richiede per affrontare la grave congiuntura economica in atto, le previsioni per gli anni futuri dovrebbero essere caratterizzate in senso progressivo, immaginando una prospettiva di miglioramento nel corso del triennio. Ciò andrebbe anche nel senso della volontà espressa dal Ministro di conseguire maggiori risorse per il settore dell'università e della ricerca; volontà manifestata sia in occasione delle recenti dichiarazioni alla stampa, sia in sede di audizione presso la Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla politica nazionale relativa appunto alla ricerca scientifica e tecnologica. Ma le ristrettezze in cui si muove la manovra finanziaria del Governo, con particolare riferimento alle cifre contemplate dalla Tabella D del disegno di legge finanziaria, non corrispondono alle intenzioni enunciate.

Riservandosi pertanto di presentare apposite proposte emendative in Commissione bilancio sui punti ora richiamati, il senatore Monticone sottolinea le contraddizioni esistenti fra l'obiettivo di snellimento dei grandi agglomerati universitari e la proliferazione dei piccoli atenei, che determina il venir meno di quei criteri di eccellenza ribaditi dal Ministro anche nella predisposizione del progetto di riforma scolastica. Alle esigenze poste dalla crescente fruizione del diritto allo studio occorre pertanto opporre soluzioni alternative. La razionalità dei tagli finanziari operati, infatti, non si misura solo in termini di risparmi conseguiti, ma anche dal punto di vista dell'efficienza; obiettivo che non viene raggiunto per quanto concerne l'università e la ricerca.

Il senatore MODICA giudica in maniera fortemente negativa la manovra finanziaria del Governo, che penalizza il settore della cultura nel suo insieme. Egli riconosce tuttavia al Ministro di essersi speso con vigore e con capacità polemica e dialettica in favore di un ruolo di maggior spicco da assegnare all'università e alla ricerca, oltre che al sistema d'istruzione. Al riguardo, anch'egli dichiara di essere dalla sua parte, così come aveva già condiviso le posizioni del Ministro in occasione della elaborazione delle Linee guida per la ricerca per il 2002.

Ma nonostante le dichiarazioni e gli impegni proclamati, le misure finanziarie adottate dal Governo appaiono in netta controtendenza, mettendo a rischio persino il normale funzionamento della scuola, dell'università e degli enti di ricerca.

Nel merito dell'articolato del disegno di legge finanziaria, dopo aver salutato con piacere l'esenzione dall'imposta regionale per le attività produttive delle somme corrisposte per borse di studio dalle università (meccanismo che penalizzava l'accesso degli studenti più dotati alle medesime borse di studio, riducendone il numero complessivo), egli critica la riduzione drastica delle risorse che colpisce il finanziamento ordinario delle università rispetto a quanto previsto per il 2002. In proposito, si associa alle richieste già avanzate dai senatori D'Andrea e Manieri in merito all'opportunità per i senatori di avere a disposizione una documentazione adeguata che consenta di operare raffronti con i dati relativi alla precedente manovra finanziaria.

Egli dichiara quindi di concordare con quanto sostenuto dal senatore Valditara circa il rischio che venga messo a repentaglio lo stesso pagamento delle retribuzioni del personale universitario e al riguardo ricorda che la conferenza dei rettori aveva già fatto presente con insistenza negli ultimi mesi al Ministero dell'economia la necessità di garantire la copertura finanziaria per le retribuzioni del comparto universitario, quanto meno con riferimento agli incrementi stipendiali automatici già previsti dalle leggi vigenti. Né può considerarsi risolutivo, a tale proposito, il ricorso all'aumento delle tasse universitarie, impossibile nel Centro-nord perché gli atenei hanno già raggiunto e a volte oltrepassato i limiti di legge e socialmente negativo nel Meridione. Ribadisce pertanto che alle scelte politiche di grande valore manifestate dal Ministro corrispondono soluzioni tecnico-finanziarie contrastanti e fortemente negative.

Chiede infine conferma del fatto che gli importi indicati in Tabella C con riferimento al fondo per il finanziamento ordinario siano effettivamente comprensivi del taglio del 2,5 per cento recato dall'articolo 13, comma 2. In caso contrario, sarebbe davvero assai incerto che le università possano provvedere all'erogazione degli stipendi.

Egli si sofferma quindi sull'articolo 15, recante disposizioni in materia di innovazione tecnologica, sul quale esprime un giudizio complessivamente positivo. Ritiene tuttavia indispensabile operare quanto meno un riferimento alla rete telematica della ricerca, su cui viaggiano le informazioni fra i diversi atenei e, in futuro, con le scuole. Sarebbe infatti un segnale politico di attenzione, pur in un contesto finanziario che non ne consente un espresso finanziamento.

Sempre all'articolo 15 è poi contenuta una norma dalla quale dissente profondamente: l'accreditamento dei corsi universitari a distanza e degli istituti universitari abilitati a rilasciare titoli accademici. Pur condividendo infatti una prospettiva di accreditamento di tutti i titoli di studio, in un'ottica di piena autonomia universitaria, ritiene inopportuno partire proprio dalle università a distanza, sì da determinare addirittura un possibile arresto delle sperimentazioni attualmente in atto. Inoltre, rileva criticamente che l'articolo non si riferisce espressamente solo agli istituti universitari italiani, prefigurando così l'ipotesi – peraltro già invalsa in altri Paesi europei – di una vera e propria invasione di istituti stranieri cui difficilmente le procedure ministeriali di accreditamento potrebbero porre un freno. Nel

rilevare altresì una fuorviante disomogeneità terminologica, sollecita infine un ripensamento sulla base della considerazione che le uniche istituzioni attualmente abilitate a rilasciare un titolo di studio universitario sono proprio le università.

Egli si sofferma poi sull'articolo 21, rilevando la curiosa ripetizione di una norma in realtà da tempo già vigente nell'ordinamento. Paventando gli effetti che potrebbe avere tale ripetizione, invita pertanto il Ministro ad una riflessione sui meccanismi di copertura degli oneri stipendiali dei docenti universitari che, pur essendo a carico dei bilanci delle università, queste ultime non concorrono in alcun modo a determinare o contrattare.

Quanto poi al blocco delle assunzioni disposto dal comma 4 dell'articolo 22, che quest'anno - a differenza dell'anno precedente - colpisce anche le università e gli enti di ricerca, osserva che si tratta di una tipica scelta contro il futuro del Paese e rimarca che negli ultimi sette anni le università hanno incrementato il proprio personale di appena il 2 per cento.

L'articolo 40, prosegue l'oratore, dispone inoltre la deducibilità delle erogazioni liberali in favore della ricerca sulle malattie neoplastiche. Si tratta senz'altro di una disposizione da condividere, anche se appare poco comprensibile il motivo della scelta delle malattie neoplastiche anziché di altre malattie altrettanto gravi. Poiché peraltro le erogazioni liberali in tale campo sono estremamente ridotte, non sembra che avrebbe potuto comportare significative differenze di gettito l'estensione della deducibilità alle erogazioni in favore della ricerca su un più ampio spettro di malattie.

Il senatore Modica fa quindi cenno alla destinazione del 3 per cento della spesa per infrastrutture in favore dei beni culturali, recata dal comma 4 dell'articolo 41. Al riguardo, osserva che anche le infrastrutture universitarie rappresentano beni di grande rilievo e potrebbero pertanto beneficiare di una percentuale sul gioco del lotto ovvero di una tassa sul fumo, come da taluni ventilato.

Dopo aver valutato positivamente il comma 25 dell'articolo 59, recante un contributo per la promozione della cultura italiana all'estero, conclude invocando una maggiore attenzione al diritto allo studio. Se infatti è stato ormai dimostrato che un regime di bassa contribuzione studentesca non consente l'erogazione di servizi di qualità, ragioni di equità sociale impongono di non elevare ulteriormente il già alto livello contributivo in atto. Poiché tuttavia l'entità delle borse di studio è risultata recentemente incrementata a seguito di provvedimenti governativi, in assenza di risorse nuove ne conseguirà una riduzione nel numero, con effetti negativi sul sostegno agli studenti meritevoli.

Il senatore D'ANDREA ringrazia il Ministro per la sua costante presenza al dibattito, che giudica un segnale di attenzione ed un riconoscimento dell'importanza della discussione sui temi della scuola, dell'università e della ricerca. La Commissione istruzione non è del resto estranea ad una convergenza sull'opportunità di assicurare una diversa centralità alle politiche su questi temi all'interno delle scelte di politica economico-fi-

nanziaria del Governo. Raccomanda quindi al ministro Moratti di essere altrettanto presente in Aula all'atto della discussione delle materie di sua competenza, onde contribuire all'instaurazione di un clima diverso.

Con ciò, egli non ritiene di strumentalizzare la recente polemica fra il ministro Moratti e il Ministro dell'economia con riguardo agli stanziamenti da assicurare all'università e alla ricerca. Già in occasione dell'esame della scorsa manovra finanziaria, egli aveva infatti avuto modo di lamentare un approccio alle tematiche della scuola in termini di mero risparmio, totalmente svincolati da una strategia di investimento. Né le successive modifiche approvate nell'*iter* del provvedimento hanno significativamente modificato tale deludente approccio.

Analogamente, egli aveva denunciato gli effetti nefasti sugli enti di ricerca dell'applicazione indifferenziata delle norme di razionalizzazione, fra cui sostanzialmente il blocco delle assunzioni, del *turn-over* e delle assegnazioni.

Nel ribadire al riguardo la criticità dell'assenza di un'adeguata documentazione del Servizio studi che metta in raffronto gli stanziamenti di quest'anno rispetto a quelli dell'anno scorso, non ritiene infatti di rilevare una significativa inversione di tendenza se non negli ultimi interventi del ministro Moratti a margine del Consiglio dei ministri.

Osserva altresì che il disegno di legge finanziaria delude apertamente le attese di un piano straordinario per lo sviluppo della scuola, annunciato dal Governo e nei confronti del quale l'ordine del giorno d'iniziativa del senatore Valditara accolto nel corso dell'esame della riforma scolastica avrebbe dovuto recare chiarezza con riguardo all'indicazione finanziaria. Pur nella prospettiva della legge delega di riforma scolastica, e del tempo quindi necessariamente intercorrente per l'emanazione dei relativi decreti legislativi, non si può infatti non prendere atto che la manovra non reca traccia del piano di sviluppo della scuola annunciato dalla maggioranza.

Passando ad un'analisi dell'articolato della finanziaria, egli si sofferma anzitutto sull'articolo 23 che, a suo giudizio, irrigidisce gli interventi di razionalizzazione rispetto agli organici con il passaggio dalle cattedre ai posti orario, gettando dubbi sulla garanzia della continuità didattica e prefigurando ulteriori riduzioni.

Quanto ai tagli operati sul personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) osserva che essi sono doppi rispetto ad altri servizi dell'amministrazione. Registra altresì la preoccupazione che la mancata approvazione alla Camera dei deputati dell'emendamento recante le risorse per far fronte agli oneri contrattuali possa determinare una contrazione di 16.000 posti di lavoro.

Dopo aver rilevato l'assenza di ogni riferimento alle attività di auto-aggiornamento dei docenti, rileva criticamente la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario dell'università e manifesta preoccupazione per il previsto accreditamento delle università a distanza.

Si sofferma altresì sui commi 4 e 5 dell'articolo 21, in materia di rinnovi contrattuali e di controllo della contrattazione integrativa, e deplora la scelta operata con riguardo ai medici specialisti che mal si coordina,

del resto, con la prevista trasformazione delle borse di studio in contratti di formazione e lavoro.

Con riferimento infine all'edilizia scolastica, conviene con le osservazioni del senatore Valditara, ricordando un emendamento in tal senso da lui presentato ben prima dell'emergenza terremoto in Molise, indi trasformato in ordine del giorno.

Assicura pertanto il massimo sostegno anche dell'opposizione al ministro Moratti qualora intendesse intraprendere una decisa azione in tal senso, recuperando nel corso del dibattito in Senato significative risorse in favore della scuola, dell'università e della ricerca.

Il senatore TOGNI si sofferma in particolare sul disagio economico incontrato da molte famiglie nel sostenere la spesa scolastica. In considerazione del compito primario della scuola di formare le nuove generazioni e di costituire quindi il futuro della società, invita pertanto il Ministro alla massima cautela nei tagli onde non rischiare di aggravare il disagio di molte famiglie.

Il senatore GABURRO osserva che la manovra in esame contiene profili positivi accanto a profili migliorabili. Coglie peraltro l'occasione per confermare la propria soddisfazione per l'approvazione della riforma scolastica, che rappresenta la prima tappa di un impegno assunto all'atto dell'insediamento del Governo.

Rileva poi che, anche in situazioni di difficoltà economica imprevedute ed imprevedibili, occorre mantenere con chiarezza alcune priorità fra cui senz'altro i temi al centro dell'attenzione del Governo quali l'adeguamento delle pensioni e la riduzione delle tasse, ma anche altri settori, come l'università e la ricerca. Ciò, al fine di assicurare ai giovani più dotati la possibilità di sviluppare le proprie attitudini intellettuali al servizio del Paese, contribuendo alla sua crescita economica.

Auspica pertanto che il ministro Moratti assicuri lo stesso impegno dimostrato per l'approvazione della riforma scolastica anche sui temi fondamentali della ricerca e dell'università, confidando che le risorse necessarie possano essere reperite attraverso il ridimensionamento di altre spese ovvero l'introduzione di nuovi prelievi.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto dei documenti di bilancio.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

146^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

indi del Presidente

GRILLO

Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Viceconte e il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 10 e 10-bis)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2003
- **(Tabb. 11 e 11-bis)** Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2003

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore PEDRAZZINI, riferisce alla Commissione sullo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno 2003 (tabella 11) e sulle parti connesse del disegno di legge finanziaria, evidenziando che per il 2003 reca spese per complessivi 206,2 milioni di euro che dopo l'esame da parte della Camera dei deputati si sono ridotte a 204,79 milioni di euro. Passando all'analisi per centri di responsabilità, la maggior parte degli stanziamenti risulta iscritta nel centro di responsabilità concernente le concessioni e le autorizzazioni, soprattutto nell'unità previsione di base relativa alla radiodiffusione televisiva locale. Stanzia-

menti consistenti sono poi determinati anche a favore del centro di responsabilità affari generali, in gran parte gravanti sull'unità previsione di base del funzionamento, nonché sul centro di responsabilità del segretariato generale.

Stanzamenti relativi alle comunicazioni sono poi contenuti anche nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2); in particolare si segnalano i trasferimenti di parte corrente destinati alle Poste italiane S.p.A., all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché a favore dell'Istituto postelegrafonici. Per quanto attiene poi alla consistenza dei residui passivi e della cosiddetta massa spendibile, si registra un coefficiente di realizzazione della spesa di oltre il 73 per cento.

Passando all'esame delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, sono degni di attenzione i commi 33 e 34, dell'articolo 59, volti, rispettivamente, a erogare contributi a favore delle emittenti locali per programmi autoprodotti, nonché contributi per le emittenti locali, che incrementano di 5 milioni di euro il finanziamento già disposto dall'articolo 52, comma 18, della legge finanziaria per il 2002. Particolare attenzione deve poi essere rivolta all'articolo 64 che reca un contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso alla banda larga a *Internet*.

Con riferimento, infine, alle tabelle del disegno di legge finanziaria, si sottolinea, in particolare, che nella tabella A è previsto un accantonamento a favore del Ministero delle comunicazioni pari a 24,6 milioni di euro per il 2003 e a 4,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mentre nella tabella C le quantificazioni relative al suddetto ministero riguardano la legge n. 249 del 1997, istitutiva dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni.

Il presidente GRILLO ricorda che la discussione generale relativa allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni (tabella 11) è rinviata alla seduta di domani mattina alle ore 9.

Il relatore, senatore CICOLANI riferisce alla Commissione sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2003 (tabella 10) e sulle parti connesse del disegno di legge finanziaria, osservando preliminarmente che la ristrettezza dei tempi per esaminare i documenti di bilancio rendono problematico un approfondimento degli argomenti assai complessi, sottesi alla manovra della finanza pubblica per l'anno 2003. Nel merito delle disposizioni contenute nei documenti in esame, osserva che lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2003 reca spese per oltre 7.553,6 milioni di euro che, dopo l'esame in prima lettura da parte della Camera dei deputati, sono salite a 7.567,8 milioni di euro. Rispetto all'anno precedente si registra una variazione negativa di circa 2.000 miliardi di euro per effetto della trasformazione dell'Ente nazionale per le strade in ANAS Società per azioni, disposta dal decreto legge n. 138 del 2002; pertanto, è venuto meno l'appostamento di bilancio quale contributo da corrispondere all'ANAS, in pre-

cedenza iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ora, invece, contenuto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con riferimento alla ripartizione tra spese correnti e spese in conto capitale, per le prime si registra un importo di 2.810 milioni di euro, mentre per le seconde un importo di 4.766 milioni di euro. Sulla base di ciò, si constata una diminuzione, rispetto all'anno precedente, concentrata unicamente nelle spese di parte capitale.

In relazione all'analisi per centri di responsabilità, osserva che in ordine a quello relativo al gabinetto e agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, si registra una dotazione di competenza che, dopo l'esame da parte della Camera dei deputati, si assesta a 368,9 milioni di euro. La quasi totalità dei suddetti stanziamenti è destinata alla istituzione del fondo delle opere strategiche, in attuazione dell'articolo 13 della legge n. 166 del 2002. Dopo aver dato conto degli stanziamenti concernenti i centri di responsabilità relativi alla navigazione e al trasporto marittimo, ai trasporti terrestri, alle capitaneria di porto e al Consiglio superiore dei lavori pubblici, si sofferma sul centro di responsabilità relativo alle opere pubbliche ed edilizie dove si è determinato uno stanziamento di 1.612 milioni di euro con una variazione negativa pari a 2.468 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Nell'ambito di questo centro di responsabilità, un'attenzione particolare deve essere rivolta alle unità previsionali di base relative alle opere stradali e soprattutto al fondo per Roma capitale che tante polemiche ha suscitato nel corso dell'esame in prima lettura della manovra finanziaria e che, presumibilmente, sarà oggetto di presentazione di emendamenti, comuni alle varie parti politiche, per riproporre al centro del dibattito questo importante tema. Con riferimento al centro di responsabilità della navigazione del trasporto marittimo ed aereo desta preoccupazione il fatto che non si è riconfermato il sistema di aiuti al cabotaggio e alle imprese per la costruzione delle navi, disposto dalla legge finanziaria dell'anno scorso. Per quanto attiene poi al centro di responsabilità concernente i trasporti terrestri, il Governo ha dato seguito all'accordo siglato nel settembre scorso con le organizzazioni del settore dell'autotrasporto, concentrando gli aiuti per questa categoria soprattutto nel capitolo 2449 che reca uno stanziamento per il Comitato che si occupa dell'albo degli autotrasportatori. Peraltro, il Governo ha rispettato impegni precedentemente assunti anche in relazione agli stanziamenti disposti per l'autotrasporto di cose per conto terzi, nonché per il trasporto intermodale.

Un'analisi più critica deve essere effettuata con riferimento agli stanziamenti, contenuti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2), che riguardano le Ferrovie dello Stato S.p.A. Infatti, si registra, in ordine alle somme per gli obblighi di esercizio dell'infrastruttura e per l'obbligo di servizio pubblico, uno stanziamento di 382,1 milioni di euro con una riduzione di oltre 1.100 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Su tale riduzione – forse frutto di una rimodulazione contabile – sarebbe opportuno un chiarimento, anche in considerazione del fatto che la preoccupazione maggiore dovrebbe essere quella di eliminare gli sprechi, ancora notevoli all'interno di Ferrovie dello Stato S.p.A., dato

che nella sostanza non si tratta di una vera e propria *holding*. In particolare, gli sprechi più consistenti sembrano concentrati nel mantenimento del Consiglio di Amministrazione di TAV S.p.A., con la relativa contrattualistica, nonché per le spese assai ingenti che la società ha sostenuto per campagne pubblicitarie. Tali sprechi sottraggono risorse preziose sia agli investimenti, sia, più in generale, al sistema paese e su tali aspetti la Commissione dovrebbe aprire uno spazio di riflessione. Analogo giudizio critico deve essere poi formulato anche con riguardo all'unità previsionale di base che reca uno stanziamento a favore dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici che appare un ente totalmente inutile. Strettamente connesso agli stanziamenti riguardanti le Ferrovie dello Stato S.p.A. è il tema relativo all'intervento della società Infrastrutture S.p.A. nel finanziamento del sistema alta velocità-alta capacità. In relazione a questa operazione si possono avanzare dubbi sulla capacità della suddetta società nella copertura piena dei costi relativi ai nodi e alle tratte che potrebbe causare ulteriori ritardi nella realizzazione del sistema dell'alta velocità.

Dopo aver evidenziato, inoltre, che dall'esame della massa spendibile, quale risulta dai documenti di bilancio, il coefficiente di realizzazione risulta essere di circa il 71 per cento, evidenziando una maggiore velocità nei processi di spesa, in parte derivante dalle novità legislative introdotte in questa legislatura, si sofferma sulle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, che riguardano la competenza in materia di infrastrutture. In particolare, degni di nota sono l'articolo 50, che istituisce il fondo rotativo per la progettualità e l'articolo 51, che istituisce il fondo rotativo per le opere pubbliche, concepito quale strumento per il decollo della tecnica di finanza di progetto. Inoltre, l'articolo 55 detta una serie di disposizioni che vanno ad incidere sull'articolo 7 decreto-legge n. 138 del 2002 che ha disposto la trasformazione dell'ANAS in società per azioni.

Infine, sottolinea taluni limiti di impegno riguardanti la costruzione di immobili per la Guardia di finanza e gli interventi per i giochi olimpici invernali «Torino 2006».

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (tabella 10).

La senatrice DONATI sollecita il relatore e il rappresentante del Governo a fornire chiarimenti su alcune problematiche che emergono dai documenti di bilancio in esame, a partire dalla riduzione delle spese correnti che ha riguardato le Ferrovie S.p.A. dal momento che non si comprende in quale modo è stata effettuata la compensazione, e la relativa riduzione di queste risorse, che potrebbero incidere sugli obblighi di questa società che effettua un servizio pubblico. Inoltre, elementi di preoccupazione scaturiscono anche dall'articolo 54 del disegno di legge finanziaria poiché Infrastrutture S.p.A. non manterrebbe la missione che le era stata assegnata dal decreto-legge istitutivo e che era stata confermata anche dal ministro Tremonti in una audizione presso questa Commissione. In tal senso, si era più

volte ribadito che questa nuova società dovesse operare nel campo delle garanzie per infrastrutture aventi alta redditività. Tuttavia, dall'esame delle disposizioni, emerge che più che un sistema di garanzie si sta creando un vero e proprio sistema di prestito che, dati i non alti livelli di redditività dell'infrastruttura ferroviaria, solleva molti dubbi sui tempi del cosiddetto ritorno economico di tali operazioni. Sempre in tale ambito, andrebbe poi specificato che la destinazione delle risorse dovrebbe essere concentrata sulle tratte già cantierizzate. Inoltre, ulteriori chiarimenti dovrebbero essere forniti anche con riferimento a quanto stabilito nel comma 1 di questo articolo, laddove si stabilisce che al fine di preservare l'equilibrio economico di Infrastrutture S.p.A. è a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito non remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa. Infatti, tale disposizione sembra impegnare lo Stato per il pagamento anche di interessi intercalari, senza un'esatta quantificazione dell'onere che verrebbe a interessare il debito pubblico.

Alcune perplessità solleva anche l'articolo 55 e, sotto tale profilo, ribadisce il giudizio negativo sulla trasformazione dell'ANAS in società per azioni e le relative conseguenze di questa operazione, ovvero il trasferimento della rete stradale e dei residui passivi, nonché la costituzione del fondo speciale di cui al comma 1-*quater* che rischia di risolversi in un abbattimento del patrimonio della società che deve essere ancora operativa senza che sia chiara la provenienza delle risorse annuali. Infine, un giudizio preoccupante deve essere avanzato nei confronti di quelle disposizioni che non assegnano sufficienti stanziamenti per il sostegno al sistema del cabotaggio, alle imprese armatoriali, nonché allo sviluppo della rete metropolitana e tranviaria.

Il presidente GRILLO, rispondendo ad alcune delle sollecitazioni avanzate dalla senatrice Donati, ritiene che sul funzionamento di Infrastrutture S.p.A. debba essere in effetti fornito qualche chiarimento dal momento che, inizialmente, questo nuovo strumento era stato concepito come una banca per il finanziamento delle sole opere redditizie. Tuttavia, il sistema delle garanzie - che in pratica vengono a configurarsi quali debiti dello Stato - dovrebbe essere oggetto di riflessione al fine di stabilire che tali garanzie siano esattamente quantificate.

Interviene quindi il senatore VISERTA COSTANTINI che, rilevata la ristrettezza dei tempi per la disanima dei documenti di bilancio, invita il presidente Grillo a spostare il termine di presentazione degli emendamenti riferiti alla tabella 10.

Il senatore FABRIS, aderendo alla richiesta formulata dal senatore Viserta Costantini, osserva che in ordine ai documenti di bilancio dovrebbe essere garantito uno spazio di discussione sufficiente per un esame serio e responsabile che non può di certo realizzarsi con tempi così ristretti.

Il presidente GRILLO, pur concordando con le osservazioni avanzate, fa presente che i tempi sono stati fissati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi secondo quanto stabilito dal Regolamento. Tuttavia, venendo incontro alle esigenze rappresentate dal senatore Viserta Costantini e dal senatore Fabris, propone di spostare alle ore 20 di domani, mercoledì 20 novembre 2002, il termine di presentazione degli emendamenti per la tabella 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2002

Il presidente GRILLO avverte che la seduta pomeridiana già convocata per giovedì 21 novembre 2002 alle ore 14,30, avrà luogo alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.

147^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Viceconte.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 10 e 10-bis)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2003
- **(Tabb. 11 e 11-bis)** Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2003

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Seguito dell'esame della tabella 10 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana, con la prosecuzione della discussione generale sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10).

Il senatore FORTE, dopo aver espresso un giudizio positivo sulla manovra di bilancio proposta dal Governo per il prossimo triennio e sulla legge finanziaria per l'anno 2003, ritiene tuttavia opportuno richiamare all'attenzione del rappresentante dell'Esecutivo la necessità di un intervento sulla viabilità che riguarda il basso Lazio con particolare riferimento alle tratte della Pontina e dell'Appia. La prima di queste strade, peraltro, è notoriamente una di quelle che detiene il *record* di mortalità per incidenti stradali e che comunque ha un altissimo tasso di incidentalità anche grave relativa alla grande mole di traffico che su di essa insiste sia di natura privata che di natura commerciale. Poiché il problema è diventato negli anni sempre più rilevante, ritiene quindi che il Governo debba operare uno sforzo per la programmazione degli interventi e che riservi investimenti sufficienti ad intervenire anche sulle tratte stradali richiamate. È inoltre opportuno fare presente che, essendo la zona del basso Lazio compresa tra Latina e Cassino interessata ad un forte traffico di autoveicoli pesanti che trasportano in prevalenza frutta per molti mercati del Paese, l'intervento su questi tratti della viabilità avrebbe una natura non strettamente regionale ma ascrivibile ad una parte importante del mercato dell'intero Paese. Ritiene infine che la questione debba essere inserita, ovviamente d'intesa con tutte le forze di maggioranza, tra le priorità di intervento dell'ANAS SpA per la parte afferente alla rete stradale nazionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

104^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Intervengono il ministro delle politiche agricole e forestali, Alemanno e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero, Delfino.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 13 e 13-bis)** Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2003

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BONGIORNO, il quale fa preliminarmente rilevare che la legge finanziaria 2003, all'articolo 3, introduce disposizioni espressamente riferite all'attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione, in attesa del varo della legge quadro sul federalismo fiscale: viene istituita l'Alta Commissione di studio per la definizione dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e vengono a tal fine richiamati gli articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma, della Costituzione (rinvandosi ad un decreto del presidente del Consiglio dei ministri la composizione dell'Alta Commissione, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata). Il relatore precisa di aver voluto esplicitare il richiamo all'articolo 3 dell'A.S. 1826 (disegno di legge finanziaria 2003), per sottolineare il rilievo della diversa articolazione delle competenze in capo allo Stato e alle regioni, anche nelle ma-

terie connesse alle politiche agricole, in ordine al carico finanziario conseguente. Osserva al riguardo che la legge finanziaria 2003 risente necessariamente della fase ancora iniziale di applicazione del nuovo assetto costituzionale e segnala all'attenzione della Commissione l'attribuzione, ai sensi del nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato della materia inerente ai rapporti dello Stato con l'Unione europea, nonché l'obbligo di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nell'attività legislativa dello Stato e delle regioni: questo importante e delicato aspetto non può, ad avviso del relatore, non incidere sulla pianificazione economico-finanziaria di Stato e regioni, nell'ambito del nuovo assetto costituzionale in corso di definizione sotto il profilo applicativo, determinando un necessario coordinamento tra Stato e regioni, sia pure nel rispetto dell'autonomia delle risorse.

Il relatore sottolinea poi che il disegno di legge finanziaria, già approvato dalla Camera dei deputati, contiene per il settore agricolo finanziamenti per un importo complessivo di 1357 milioni di euro, rispetto ad uno stanziamento di 1.028,7 milioni di euro nella manovra 2002; non può non evidenziare, comunque, come, tra le risorse finanziarie per il 2003, ben 517 milioni (circa il 40 per cento) si riferiscano a regolazioni debitorie; se si registra un 35 per cento di risorse in più in assoluto rispetto all'anno precedente, d'altro canto – considerando lo stanziamento per le regolazioni debitorie – si registra una riduzione di circa il 18 per cento.

Prima di esaminare in dettaglio le parti di competenza, espone un quadro comparativo d'insieme tra le previsioni del 2002 e quelle del 2003 (in euro), precisando che gli stanziamenti per il Fondo speciale parte corrente sono pari a 1.368,00 nel 2002 e a 517.329,00 nel 2003; che il Fondo speciale di conto capitale è pari a 56.475,00 nel 2002 e a 7.388,00 nel 2003; che gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge sono pari a 235.831,00 nel 2002 e a 240.578,00 nel 2003; che il rifinanziamento di norme a sostegno dell'economia è pari a 160.103,00 nel 2002 e a 200.000,00 nel 2003; che le leggi pluriennali (comprehensive di incrementi della Tabella D) sono pari a 735.018,00 nel 2002 e a 574.551,00 nel 2003; e che gli stanziamenti nell'articolato con impatto sulle Tabelle sono pari a 17.770,00 nel 2003 per un totale (al netto della Tabella D) di 1.028.696,00 nel 2002 e 1.357.616,00 nel 2003.

Osserva al riguardo come le spese di parte corrente presentano una vera e propria impennata rispetto all'anno precedente, mentre quelle in conto capitale registrano una contrazione.

Passando poi ad esaminare l'articolato del disegno di legge finanziaria, ritiene che per gli interventi finanziari previsti per il settore agricolo, si possa operare una suddivisione tra agevolazioni fiscali, interventi strutturali volti alla creazione di un più moderno sistema di sviluppo imprenditoriale, ulteriore finanziamento di strumenti già esistenti e definizione di gravi partite debitorie.

Con l'articolo 6 viene istituito il concordato triennale preventivo al quale possono accedere anche le imprese del settore agricolo.

Con l'articolo 7 viene riconosciuta la possibilità di effettuare la definizione automatica dei redditi d'impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico delle Imposte (relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001), anche per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del citato Testo Unico.

L'articolo 11 proroga le agevolazioni per il settore agricolo: in particolare con il comma 1 si proroga l'aliquota IRAP all'1,9 per cento; con il comma 2 si proroga per il 2003 il regime speciale IVA; con il comma 3 si proroga il beneficio fiscale previsto per la tutela e la salvaguardia dei boschi; il comma 4 conferma per l'anno 2003 l'esenzione da accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra; il comma 5 proroga il regime speciale per i pozzi ad uso agricolo; con il comma 6 si pospone al 1° gennaio 2003 la decorrenza dell'inizio del progetto sperimentale triennale avente lo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale (bioetanolo): l'introduzione delle norme agevolative produrrà un significativo risparmio per gli operatori del settore.

L'articolo 41 – prosegue il relatore – prevede che le risorse finanziarie del Fondo per le aree sottoutilizzate (di cui alla legge n. 488 del 1992), nonché le disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, possano essere diversamente allocate dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile: la riallocazione delle risorse avviene in relazione, rispettivamente, allo stato d'attuazione degli interventi finanziati, o all'andamento della domanda delle singole misure d'incentivazione; a tale Fondo si può attingere anche per lo sviluppo del comparto agricolo. L'articolo 42 istituisce, a decorrere dall'anno 2003, il Fondo per le aree sottoutilizzate, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale elencate nell'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni per l'anno 2004 e di 7.000 milioni per l'anno 2005. Le risorse che confluiscono nel Fondo sono quelle della legge n. 64 del 1986 (intervento straordinario nel Mezzogiorno), della legge n. 208 del 1998 (Fondo aree depresse), della legge n. 488 del 1999 (autoimprenditorialità e autoimpiego), della legge n. 388 del 2000, articolo 8 (credito di imposta investimenti), come integrata dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, della legge n. 388 del 2000, articolo 7 (credito di imposta, incremento occupazione): il Fondo è ripartito sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili per finalità di riequilibrio economico e sociale.

L'articolo 46 prevede l'introduzione di un nuovo strumento di intervento nel settore agricolo e agroalimentare, il «contratto di filiera», finalizzato a favorire l'integrazione della filiera del sistema agroalimentare e il

rafforzamento dei distretti; al relativo finanziamento si provvede attraverso il parziale utilizzo delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate nonché quelle relative al finanziamento per gli interventi per lo sviluppo determinate dal CIPE presieduto dal Presidente del Consiglio (articoli 42 e 41). L'articolo prevede, inoltre, la istituibilità, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di un regime di aiuti diretto a favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese del settore agricolo ed agroalimentare, utilizzando cinque milioni di euro annui per il triennio 2003-2005: si tratta di un provvedimento che estende alle imprese del settore la possibilità di accedere agli aiuti di Stato sotto forma di capitale di rischio.

L'articolo 48 stanziava risorse finanziarie per far fronte all'emergenza della malattia vescicolare dei suini e della scrapie degli ovini: per la prima viene stanziata la somma di cinque milioni di euro che il Ministero trasferisce alle regioni a seguito di programmi da queste predisposti; per la seconda invece viene stanziata la somma di 2,5 milioni da utilizzarsi per gli interventi già previsti dalla precedente legge finanziaria 2001.

L'articolo 49 – prosegue il relatore – introduce misure in materia agricola (credito di imposta e accorpamento fondiario). Riguardo al credito di imposta obiettivo della norma è correggere le distorsioni applicative del credito di imposta in agricoltura, che sino ad oggi non hanno consentito alle imprese del Mezzogiorno di usufruirne pienamente. Con la norma introdotta si consente l'accesso a tale importante strumento di sviluppo anche per gli investimenti che fanno riferimento ad altri regimi di aiuto approvati dalla Commissione europea e non più soltanto ai piani di sviluppo rurale o ai programmi operativi regionali (commi 1 e 2), affidando al Ministero delle politiche agricole e forestali la valutazione della compatibilità con gli altri regimi (comma 3). Infine il comma 6 chiarisce che la Cassa depositi e prestiti finanzia attraverso l'ISMEA le operazioni di riordino fondiario, erogando mutui ventennali agli imprenditori con priorità ai giovani sotto i quaranta anni. Sottolinea che il credito di imposta agricolo è stato più che raddoppiato rispetto allo scorso anno, passando infatti da 85 milioni di euro a 175 milioni sia per il 2003 sia per il 2004; il credito di imposta peraltro non rientra nel finanziamento degli interventi per lo sviluppo. Rimangono quindi invariate le misure assegnate con il decreto-legge n. 138 del 2002 che ha esteso il credito a tutte le imprese agricole.

L'articolo 50 istituisce presso la Cassa depositi e prestiti il fondo rotativo per la progettualità con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici.

L'articolo 51 istituisce il Fondo per il finanziamento delle opere pubbliche (FROP) con una dotazione di un miliardo di euro: il Fondo che può finanziare investimenti infrastrutturali anche nel settore agricolo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella ge-

stione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

L'articolo 53 prevede la costituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali (come presso ogni altro Ministero), di un Fondo rotativo al quale fare affluire le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti. I principi di funzionamento del Fondo sono i seguenti: la quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo totale; il rimborso inizia dopo cinque anni dalla concessione e va ultimato comunque entro il quinquennio successivo; il tasso d'interesse viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

L'articolo 60 prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali dell'albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto di montagna», che sarà attribuita alle sole produzioni agroalimentari originarie nei comuni montani sia per la fabbricazione sia per la provenienza della materia agricola.

L'articolo 63 conferma l'attività di vigilanza svolta di concerto tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero delle politiche agricole e forestali riguardo ai provvedimenti liquidatori e commissariali nei confronti dei consorzi agrari. Viene inoltre prevista la possibilità di nomina di commissari governativi dei consorzi agrari uscenti dalla liquidazione coatta amministrativa ai fini della ricostituzione degli organi sociali.

L'articolo 67, comma 7 – prosegue il relatore – in applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 rinvia all'allegato 2 del disegno di legge finanziaria l'elencazione delle autorizzazioni di spesa e dei relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero. Per il Ministero delle politiche agricole e forestali il Fondo in questione è pari ad un importo complessivo superiore a 482 milioni di euro.

Il relatore dà quindi conto analiticamente delle autorizzazioni di spesa che confluiscono nel fondo.

Il relatore precisa quindi che l'articolo 67, dal comma 1 al comma 6, indica il contenuto delle Tabelle A, B, C, D e F richiamate.

La Tabella A (Fondo speciale parte corrente) impegna ben 517 milioni in regolazioni debitorie su un totale di 517.329.000. Da chiarimenti forniti dal Ministero, in sede di dibattito in Commissione agricoltura della Camera dei deputati, si apprende che l'importo è relativo a situazioni pregresse e definite riguardanti le quote latte e la relativa pendenza fra lo Stato italiano e l'Unione europea. Al riguardo rileva che ciò però comporta l'impegno di tutte le risorse della Tabella A, con un condizionamento negativo della pianificazione finanziaria del Ministero delle politiche agricole e forestali.

La Tabella B riguarda il Fondo speciale di conto capitale che ammonta a 7.388.000 euro.

La Tabella C è relativa agli stanziamenti autorizzati in ordine a disposizioni di leggi vigenti. L'importo complessivo è di 240.578.000 di

cui 193.108.000 per il decreto legislativo n. 165 del 1999 (AGEA), 22.442.000 per la legge n. 267 del 1991 (III Piano della pesca), 5.653.000 per la legge n. 549 del 1995 e 19.415.000 per il decreto legislativo n. 454 del 1999 (ricerca).

La Tabella D riguarda il finanziamento di norme a sostegno dell'economia e l'importo previsto è di 200 milioni di euro destinati alla copertura della legge n. 185 del 1992 (Fondo di solidarietà nazionale).

La Tabella F riguarda le autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale: la legge n. 752 del 1986, articolo 4, comma 3 (opere irrigue); la legge n. 817 del 1971 (Cassa per la formazione della proprietà contadina); la legge n. 122 del 2001 (incremento stanziamenti articolo 2, comma 2, della legge n. 499 del 1999); la legge n. 118 del 2002 (incendi boschivi); la legge n. 499 del 1999, articolo 4 (interventi Ministero politiche agricole); la legge n. 267 del 1991 (pesca); la legge n. 185 del 1992 (Fondo di solidarietà nazionale); la legge n. 388 del 2000, articolo 129 (interventi per calamità diverse).

Passando all'esame alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e in particolare alla Tabella 13 relativa allo stato di previsione del MIPAF, il relatore ricorda che il disegno di legge di bilancio, presentato dal Governo il 30 settembre 2002, è articolato in quattordici stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri, e in uno stato di previsione riferito all'entrata. Ricorda che all'interno di ciascuno stato di previsione, gli stanziamenti sono articolati in unità previsionali di base ripartite per centri di responsabilità amministrativa; le unità previsionali di base costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa; i centri di responsabilità amministrativa sono individuati in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio dello Stato all'organizzazione dell'Amministrazione statale; all'interno di ciascun centro di responsabilità gli stanziamenti, sia d'entrata che di spesa, sono classificati secondo alcuni criteri (la natura, l'oggetto, il contenuto) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 94 del 1997. Le entrate si ripartiscono per titoli, categorie, unità previsionali di base, capitoli; le spese si ripartiscono per unità previsionali di base, capitoli; le unità previsionali di base rappresentano l'elemento centrale dell'articolazione del bilancio dello Stato e costituiscono l'unico oggetto d'approvazione parlamentare; esse sono riferite alla spesa corrente, alla spesa in conto capitale, alle passività finanziarie; l'ulteriore articolazione in capitoli è esposta a soli fini conoscitivi. La parte di competenza della Commissione permanente agricoltura e produzione agroalimentare è quella contenuta nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Passando all'esame della struttura dello stato di previsione, il relatore sottolinea che il decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 2000 ha provveduto a definire la nuova organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali in coerenza con i numerosi provvedimenti di revisione delle funzioni e compiti spettanti allo Stato. La nuova strutturazione dell'organismo ministeriale in due dipartimenti, Dipartimento delle

politiche di mercato e Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, ha portato anche alla revisione dei centri di responsabilità amministrativa, di cui dà analiticamente conto, come pure dei vari centri di responsabilità del Dicastero, precisando anche le funzioni obiettive individuate per il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Precisa quindi che lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2003 reca una spesa complessiva – in termini di competenza – di 1353,89 milioni di euro, di cui 639,88 milioni per la parte corrente e 714,01 milioni di euro per il conto capitale (importi comprensivi sia delle modifiche apportate dalla Camera al medesimo stato di previsione a legislazione vigente, che degli effetti derivanti dal disegno di legge finanziaria 2003, sia dalle norme già presenti nel testo originario – e rimaste immutate – sia da quelle modificate o introdotte dalla Camera), fattori che hanno, nel loro complesso, operato una modifica della spesa di parte corrente consistente in una riduzione pari a 2,97 milioni di euro e della spesa in conto capitale consistente in un incremento di 110,24 milioni di euro, per una differenza totale positiva di riduzione di circa 107,27 milioni di euro. Rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2002, la spesa del presente stato di previsione – come modificato dalla prima nota di variazioni – reca una riduzione di 64,77 milioni di euro; in particolare, la quota relativa alla parte corrente registra una diminuzione di 1,73 milioni, mentre quella del conto capitale è ridotta di 63,04 milioni.

Quanto ai residui passivi fa rilevare che l'ammontare presunto dei residui passivi esistenti al 1° gennaio 2003 è stimato pari a 1524,63 milioni di euro, di cui 201,33 milioni relativi alla parte corrente e 1323,30 milioni al conto capitale.

L'autorizzazione complessiva di cassa – relativa, cioè, ai pagamenti – è stabilita in 2146,16 milioni di euro, di cui 768,09 milioni per la parte corrente e 1378,07 milioni per il conto capitale.

Si può infine osservare che tra i diversi centri di responsabilità, come evidenziato nella Tabella 13 del disegno di legge del bilancio, circa la possibilità di spesa la parte più consistente diviene quello del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, al quale sono attribuiti 488 milioni circa di euro, quasi per intero in conto capitale: alla gestione di tale centro viene infatti assegnato il nuovo Fondo unico da ripartire, che conta da solo 482 milioni circa. Il secondo centro di responsabilità, per disponibilità di risorse, è il Corpo forestale dello Stato con un'attribuzione di 405 milioni circa, la gran parte dei quali per spese di parte corrente. Al Dipartimento di qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi restano attribuiti 280 milioni circa. Il Dipartimento delle politiche di mercato ha riservati 45 milioni di euro circa assegnati in prevalenza alle spese correnti. All'Ispettorato centrale repressioni frodi sono assegnati 26 milioni circa prevalentemente destinati a spese di natura corrente.

Ritiene quindi opportuno avanzare talune osservazioni: non vi è alcun dubbio che la proposta governativa, consegnata alla Camera dei deputati il 30 settembre 2002, rielaborata ed integrata per effetto degli emendamenti

approvati in quel ramo del Parlamento anche per iniziativa del Governo, si presenta adeguata alle esigenze e alle istanze del comparto agricolo nazionale, anche se appare condizionata da guasti antichi e da una congiuntura economica europea ed internazionale certamente non felice. Proprio per questo, al di là delle concrete disponibilità di spesa, la strategia che emerge si articola in una rete di strumenti, che certamente appaiono confacenti all'obiettivo di strutturare una nuova politica agricola, senza che con questo vengano azzerati strumenti che, adottati in precedenza, hanno comunque mostrato la loro validità. I contratti di filiera, gli aiuti per favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari, il credito di imposta con i correttivi d'anzì esposti sono alcuni dei nuovi strumenti predisposti nella legge finanziaria, volti a conferire centralità al settore nel quadro economico nazionale. Al riguardo, in un più ampio contesto d'analisi, occorre fare riferimento alla scelta del sistema della programmazione negoziata, attraverso l'istituzione del comitato tecnico paritetico, nel quale trovano posto e attribuzione di competenze sia il Ministero delle attività produttive sia il Ministero delle politiche agricole e forestali, sia anche la recente riforma del sistema di indennizzo delle perdite da calamità naturali, la proposta di legge delega (all'esame proprio del Senato), con la quale si pongono le basi per una vera e propria riforma complessiva del sistema agricolo nazionale.

Nell'osservare che può essere facile a questo punto eccepire che – per implementare tale programma – sarebbero necessarie risorse diverse da quelle contenute nel provvedimento in esame, richiama il «pesante fardello» riportato in Tabella A per la regolazione delle partite debitorie, osservando che se tale onere, relativo ai rapporti tra l'Unione europea e lo Stato italiano (al di là del comparto economico dal quale la pendenza trae origine), fosse agganciato alla manovra finanziaria nel suo insieme piuttosto che al singolo segmento della politica agricola, senza eccessivamente condizionare il complesso della strategia, si potrebbe soddisfare buona parte delle esigenze del settore agricolo rimaste, allo stato, prive di adeguate risposte: la piena funzionalità delle erogazioni dei contributi comunitari attraverso un congruo finanziamento a favore dell'AGEA; l'incremento delle risorse destinate al settore bieticolo-saccarifero e la copertura necessaria per la terza annualità del Piano per la pesca 2003-2005.

Il relatore sottolinea che queste sono, in ogni modo, esigenze che vanno tenute nel debito conto e che si auspica trovino accoglimento nell'attività emendativa del Senato.

In mancanza tuttavia di sufficienti risorse, occorre insistere e valorizzare ulteriormente la strategia – non certamente di ripiego – adottata dal Governo: gli interventi strutturali sull'organizzazione burocratica ed amministrativa e sull'organizzazione economica sono da privilegiare; occorre creare le condizioni generali per un'endogena produttività di reddito e di risorse, innescando un meccanismo di reinvestimento automatico e di conseguente aumento di risorse sia per l'imprenditore che per lo Stato. È poi auspicabile – ad avviso del relatore – attivare un circolo virtuoso interno allo stesso ciclo produttivo, sostenuto da realizzazioni infrastrutturali e da

un impianto burocratico e amministrativo moderno, che ponga l'operatore del settore agricolo, agroalimentare e agroindustriale nelle condizioni di operare con grande libertà e flessibilità, sia pure seguendo le indicazioni politico-economiche generali impartite a livello statale e regionale in un assetto chiaro di competenze. Ritiene necessario sostenere una cultura di matrice politica ed economica, funzionale all'affermazione delle caratteristiche fondamentali dell'agricoltura come settore primario nell'economia di tradizione mediterranea. Ciò consentirebbe di dare risposte ai problemi del Mezzogiorno e alla questione della possibile incompatibilità tra interessi economici dell'area Sud-mediterranea con quelli dell'Est europeo, e alla necessità di disporre di risorse energetiche alternative, e ai problemi di riqualificazione in termini di tutela naturalistica e di produttività economica del comparto della pesca.

Ha quindi la parola il ministro ALEMANNI che, espresso apprezzamento per l'ampia e articolata relazione svolta dal senatore Bongiorno, sottolinea gli ulteriori obiettivi che, nel prosieguo dell'esame dei documenti di bilancio, in seconda lettura, potrebbero essere conseguiti a favore del comparto primario.

Dopo aver preliminarmente indicato come la strumentazione a disposizione del settore agricolo ed agroalimentare sia stata ulteriormente potenziata nel corso dell'esame alla Camera, il Ministro indica quattro voci di intervento, le cui dotazioni finanziarie richiedono un ulteriore potenziamento.

In primo luogo segnala l'esigenza di incrementare di almeno 50 milioni di euro lo stanziamento (in Tabella C) a favore dell'AGEA, per adeguare e potenziare tutte le procedure di controllo ritenute necessarie dall'Unione europea per l'erogazione dei premi comunitari da parte dell'Agenzia. In secondo luogo segnala l'esigenza di incrementare la dotazione (sempre in Tabella C) del fondo bieticolo-saccarifero, di 20 milioni di euro, ricordando come tale importante comparto interessi aree del Paese in difficoltà, che potrebbero attraversare una fase di crisi. In terzo luogo richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di incrementare la voce relativa al piano triennale della pesca (in Tabella D) di almeno 15 milioni di euro. Nel segnalare come tali incrementi di risorse finanziarie si configurino quali obiettivi indispensabili per il settore agricolo, segnala altresì la necessità di un raddoppio degli stanziamenti relativi al fondo di solidarietà nazionale, relativamente alle due voci di spesa delle calamità naturali e dei consorzi di difesa. Infine si sofferma sulla normativa introdotta in materia di credito d'imposta, segnalando l'esigenza di prevedere, attraverso una norma primaria (piuttosto che regolamentare) l'esclusività a favore delle imprese agricole. Quanto poi alla programmazione negoziata in agricoltura, ritiene necessaria una verifica dei risultati di tale strumento e comunque un potenziamento delle capacità di iniziativa e di istruttoria dello stesso MIPAF.

Dopo aver fatto cenno agli accordi di programma nel settore della pesca, ritiene opportuno che nel fondo speciale di parte corrente si preveda

una voce relativa al Corpo forestale dello stato, per consentire l'avvio di un concorso nazionale per il completamento degli organici, attualmente sottodimensionati del 10-15 per cento. Nell'osservare che, col conseguimento di tali obiettivi, si potrebbe effettuare una valutazione pienamente positiva sulla manovra per il settore, il ministro Alemanno stigmatizza come, per effetto di una pesante eredità del passato, la mole delle regolazioni debitorie relative alle multe per le quote latte costringa il settore agricolo ad un pesante sacrificio in termini di risorse da destinare al settore e auspica che l'esame in seconda lettura possa consentire di affrontare positivamente le questioni dianzi segnalate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

105^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 13 e 13-bis)** Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2003

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MURINEDDU segnala che l'esigenza di una approfondita riflessione sulla dimensione finanziaria della manovra per il settore agricolo, anche alla luce delle dichiarazioni rese nella seduta antimeridiana dal ministro Alemanno, non consente di intervenire in discussione generale nella seduta in corso.

Seguono brevi interventi della senatrice DE PETRIS, del presidente RONCONI e del senatore MURINEDDU.

Il presidente RONCONI, preso atto della esigenza di ulteriore approfondimento sui documenti all'esame della Commissione, ritiene che, ove necessario, possano essere dedicate al dibattito ed eventualmente anche alle repliche le sedute già convocate per domani alle ore 9 e alle ore 15,30, salva comunque sempre la possibilità di concludere il dibattito nella seduta pomeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE chiede comunque se ci sono senatori che già intendano intervenire in discussione generale.

Prende la parola il senatore PICCIONI, il quale rileva preliminarmente che da un esame delle disposizioni a favore del settore agricolo ed agroalimentare contenute nei documenti all'esame della Commissione non può che emergere una valutazione positiva dell'impegno profuso dal Governo ed in particolare dal ministro Alemanno a favore del settore per quel che riguarda la dotazione finanziaria di riferimento. A tale riguardo si deve però registrare che, specialmente per le dotazioni del Fondo speciale di parte corrente, l'esigenza di risolvere pesanti eredità del passato inficia gravemente le capacità di spesa a favore del settore visto che delle somme stanziare in Tabella A, la quasi totalità (pari a 517 milioni di euro), viene destinata all'assolvimento di regolazioni debitorie per il settore lattiero-caseario. Nell'intervento svolto nella seduta antimeridiana il Ministro ha inoltre evidenziato le ulteriori esigenze di perfezionamento della manovra, che dovrebbero consentire di incrementare le dotazioni dell'AGEA (organismo centrale per la funzionalità del settore), le risorse del Fondo bieticolo-saccarifero, il completamento del Piano triennale della pesca ed anche il Fondo di solidarietà nazionale. Ritiene che, con l'auspicabile potenziamento dello sforzo finanziario per il settore nel senso indicato dal ministro Alemanno, si possa ritenere che la manovra a favore del comparto primario sia adeguatamente strutturata, pur in presenza delle note difficoltà del quadro macroeconomico internazionale. È da ritenere inoltre significativo che siano state mantenute le promesse, sostenute dalla compagine di Governo nella campagna elettorale, di una significativa riduzione del carico fiscale che, per i profili di competenza, investe anche il settore agricolo; in particolare richiama l'attenzione su quelle disposizioni di proroga dei regimi agevolativi che riguardano pro-

prio il settore agricolo (interessato dalla proroga dell'aliquota IRAP all'1,9 per cento e dalla proroga del regime speciale IRAP anche per il 2003) disposte dall'articolo 11, che prevede anche ulteriori importanti disposizioni di agevolazione fiscale.

Esprime conclusivamente apprezzamento per l'approfondimento svolto dal relatore e formula una valutazione positiva sulla configurazione della manovra a favore del mondo agricolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

107^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 3 e 3 bis)** Stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore IERVOLINO fa presente che la legge finanziaria per il 2003 è chiamata a svolgere indubbiamente un ruolo difficile tra gli ostacoli della congiuntura internazionale e gli obiettivi di sviluppo dell'economia italiana a cui sono strettamente legati la tenuta della finanza pubblica e il rispetto degli impegni assunti in sede europea.

Non si può infatti sottovalutare come per una serie di ragioni l'economia mondiale abbia riscontrato nell'ultimo periodo una tendenza sostanzialmente negativa, con previsioni di crescita che hanno dovuto più di una volta essere riviste verso il basso. Il problema che si è trovato il fronte il Governo è stato quindi quello di poter conciliare le finalità di fondo della sua politica economica con l'esigenza di non pregiudicare la situazione finanziaria posta a rischio dalla ridotta crescita economica. Dalla lettura delle norme proposte e degli stanziamenti di bilancio emerge con sufficiente evidenza, infatti, che il Governo non ha inteso rinviare l'adozione

di misure volte a rilanciare l'economia pur in un quadro finanziario che consente interventi limitati. Si è quindi pervenuti ad una manovra di bilancio quantificabile in circa 20 miliardi di euro che appare, fra l'altro, coerente con gli impegni assunti nel corso della lunga e positiva negoziazione con le parti sociali. È significativo che sia stato possibile in tale situazione certamente non facile, promuovere una importante riduzione fiscale proprio per i redditi medio-bassi. Si tratta di una fase iniziale a cui farà seguito una riforma più ampia del sistema tributario, che consentirà, in una logica di equità, di sollecitare e sostenere i consumi. Per quanto attiene alla più diretta competenza della Commissione industria, è opportuno sottolineare che gli interventi di carattere fiscale realizzano riduzioni dell'Irap per una vasta platea di piccole e medie imprese e riducono l'Irpeg di un punto percentuale. D'altra parte, le disposizioni finalizzate a ridurre la spesa non sembrano incidere in maniera negativa sui settori di interesse per la spesa di carattere sociale: non si tratta, infatti, di tagli indiscriminati, ma di interventi che si caratterizzano essenzialmente per la ricerca di una maggiore efficacia e per una razionalizzazione delle risorse impegnate.

Ritiene, quindi, che nel complesso i documenti finanziari proposti dal Governo costituiscano una risposta positiva ai difficili impegni cui si deve corrispondere in questa fase politica ed economica. È giusto sottolineare, peraltro, che nel corso dell'esame svolto alla Camera sono state introdotte modifiche che hanno sicuramente migliorato l'impianto complessivo della manovra, introducendo correzioni anche molto significative e rispondendo a giuste sollecitazioni provenienti dalle parti sociali. Ciò dimostra ancora una volta come un proficuo dibattito parlamentare costituisca un momento indispensabile di apporto e di registrazione delle istanze provenienti dalla società.

Entrando nel merito del contenuto del disegno di legge finanziaria, e segnatamente delle disposizioni con maggiori implicazioni per le attività produttive, è opportuno sottolineare che all'interno delle disposizioni in materia di entrata contenute nel Titolo II sono rinvenibili le norme concernenti importanti innovazioni alla disciplina dell'Irap, che hanno l'obiettivo di limitare l'incidenza del costo del lavoro sulla base imponibile e di ricondurre a razionalità la stessa individuazione della base imponibile. Oltre alle già ricordate misure relative al cosiddetto primo modulo della riforma del sistema fiscale statale, è bene ricordare l'introduzione di un meccanismo di concordato preventivo anche per gli anni pregressi che consentirà ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di definire la propria posizione tributaria, restituendo così stabilità e certezza alle stesse attività d'impresa. Ciò vale anche per la norma sulla chiusura delle liti fiscali pendenti. Miglioramenti ulteriori potranno peraltro essere approvati nel corso dell'esame in Senato.

La parte del disegno di legge finanziaria di maggiore interesse per la Commissione è però quella concernente i finanziamenti degli investimenti contenuta al Capo V. In particolare, l'articolo 41 si riferisce direttamente al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo e riguarda sia talune

modalità di utilizzazione del nuovo «fondo per le aree sottoutilizzate» sia il programma di metanizzazione del Mezzogiorno. Infatti, con un emendamento approvato alla Camera si è stabilito, ai fini dell'equilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese il rifinanziamento del programma di metanizzazione con un significativo stanziamento. Per ciò che concerne il fondo per le aree sottosviluppate, esso è istituito dal successivo articolo 42. Si tratta di una innovazione di grande rilievo, in quanto nel fondo confluiscono le risorse dell'intervento straordinario del Mezzogiorno, della legge sull'imprenditoria giovanile, le risorse aggiuntive del fondo per le aree depresse e quelle previste dalla legge n. 388 del 2000 per il credito di imposta sugli investimenti e sulle nuove assunzioni. Inoltre, il comma 1 dell'articolo 42 stanziava la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7 milioni di euro per l'anno 2005. È compito del CIPE provvedere alla ripartizione delle risorse tra i diversi interventi previsti dalla legge. L'articolo 41 stabilisce che sia gli stanziamenti del fondo che quelli del fondo unico per gli incentivi alle imprese possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto in questo caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione. Si tratta di una importante misura di razionalizzazione finalizzata a evitare che le risorse finanziarie risultino parzialmente bloccate in ambiti di utilizzazione che possono, congiunturalmente, presentarsi come meno efficaci.

Quanto poi alle modalità di ripartizione delle risorse, è opportuno segnalare che il comma 3 dell'articolo 42 stabilisce che il CIPE debba tener conto della destinazione territoriale delle risorse (85 per cento al Mezzogiorno), delle finalità del riequilibrio economico e sociale, della praticabilità degli investimenti pubblici e della efficacia delle misure di incentivazione previste. Al fine di ottenere una maggiore fluidità di tale attività di ripartizione viene anche stabilito che il CIPE debba fissare i criteri e le modalità di attuazione degli interventi con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Il CIPE effettua anche un monitoraggio sulla utilizzazione dei diversi strumenti i cui risultati confluiscono in una relazione annuale da trasmettere anche al Parlamento. Appare certamente molto positivo lo sforzo rappresentato da queste disposizioni per rendere più incisiva l'azione di sostegno allo sviluppo, ancorando gli interventi di incentivazione ad iniziative efficaci e sottoponendoli ad un monitoraggio pressante. In considerazione della delicatezza e dell'importanza del momento di ripartizione delle risorse, ci si chiede se accanto alla relazione annuale che viene trasmessa al Parlamento, non si debba prevedere anche un parere parlamentare sulle delibere del CIPE che stabiliscono i criteri e le modalità di attuazione degli interventi e soprattutto la destinazione delle risorse agli interventi medesimi.

Pur rinviando alle indicazioni quantitative contenute nei documenti di bilancio relativamente agli stanziamenti previsti per le varie leggi e che ora confluiscono nel «fondo per le aree sottoutilizzate», non si può non

sottolineare come siano stati previste risorse aggiuntive per l'insieme dei fondi nazionali per un importo pari a circa 8,5 miliardi di euro, così come previsto nel «Patto per l'Italia», che rappresenta il 26 per cento in più rispetto alla legge finanziaria dello scorso anno. Come ha sottolineato il ministro Tremonti, se si sommano anche i cofinanziamenti delle azioni comunitarie, l'insieme delle risorse disponibili per il periodo 2003-2007 raggiunge l'importo di 47 miliardi di euro. Si tratta di un risultato importante che indica la volontà del Governo e della maggioranza di considerare lo sviluppo del Mezzogiorno come un obiettivo essenziale per la stessa crescita complessiva del Paese. Anzi, proprio un sostenuto sviluppo delle regioni meridionali potrà consentire una crescita complessiva che sia in grado di accompagnare le riforme che vogliono essere introdotte. A suo avviso su questi obiettivi si dovrebbe realizzare una larga convergenza, non solo perché la questione del Mezzogiorno ha un valore storico e costituisce una chiave di lettura efficace per le politiche economiche che si intendono adottare, ma anche per le prospettive che si aprono con l'allargamento verso Est dell'Unione europea. Prima del 2006 occorrerà attuare un'azione di sviluppo che consenta poi al Mezzogiorno di progredire autonomamente. Occorrerà superare definitivamente ogni deriva assistenzialistica e puntare con decisione alla valorizzazione delle importanti risorse umane e materiali che sono presenti nel Mezzogiorno. Superare l'assistenzialismo non deve comportare disimpegno, ma la rimodulazione degli interventi attraverso modalità qualificate e selettive anche con il concorso essenziale delle Regioni. Non sarebbe corretto negare che negli anni scorsi alcuni risultati significativi sono stati raggiunti e che alcuni strumenti di intervento hanno mostrato una relativa efficacia. Tuttavia, si deve anche riflettere sul ritardo che si è ancora registrato e sulle difficoltà che hanno incontrato nuove figure come Sviluppo Italia ad esercitare il ruolo che era stato loro attribuito. Occorre quindi realizzare una effettiva inversione di tendenza. Le norme contenute nella manovra di bilancio e le risorse disponibili possono costituire una occasione in tal senso. Forse si può fare ancora di più sul piano della razionalizzazione degli interventi e sarà importante da questo punto di vista, quanto emergerà dall'indagine conoscitiva che sarà condotta nei prossimi mesi dalla Commissione congiuntamente alla Commissione bilancio. Appaiono tuttavia condivisibili nella fase attuale le norme contenute all'articolo 43 sugli incentivi agli investimenti, che costituiscono una messa a punto generale degli incentivi di carattere fiscale contenute in varie disposizioni che si sono succedute nel tempo e che avevano, appunto, necessità di essere ricondotte in un quadro unitario. Positivo appare anche l'esito del dibattito svoltosi alla Camera sull'articolo 52 relativo ai fondi rotativi per le imprese. In esso, infatti, viene previsto che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo, ma anche che tali disposizioni non si applicano ai contributi in conto interessi, nonché alla concessione degli incentivi per attività produttive disposti nell'ambito degli stanziamenti di cui alla legge 488 n. del 1992, oltre che naturalmente

delle risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea.

Dopo essersi soffermato sul contenuto delle tabelle allegate alla legge finanziaria e sullo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, il relatore precisa che la progressiva entrata a regime del nuovo assetto istituzionale, conseguente alla modifica del Titolo V della Costituzione, dovrebbe provocare, nel 2003, la concentrazione dell'attività del Ministero sugli interventi rientranti nelle materie di competenza esclusiva dello Stato o che costituiscono interventi aggiuntivi in particolari zone del Paese, come nel caso degli incentivi alle aree depresse di cui alla legge n. 488 e delle misure nell'ambito della programmazione negoziata, la cui gestione da parte del Ministero delle attività produttive è stata concretamente avviata nel novembre de 2001. In questa ottica, lo svolgimento della già ricordata indagine conoscitiva in materia di incentivi potrebbe fornire un utile contributo all'azione di monitoraggio e controllo sulle problematiche connesse al processo di devoluzione di compiti alle Regioni.

In conclusione, ferma restando la proposta di parere favorevole sulle parti di competenza sui disegni di legge di finanziaria e di bilancio e la disponibilità ad accogliere suggerimenti ed osservazioni che dovessero scaturire dal dibattito, ritiene che si debba sottolineare, anche in questa sede, l'assoluta necessità di pervenire ad una soluzione positiva della situazione di crisi della Fiat. È evidente, infatti, che l'azione di rilancio dell'economia meridionale e dell'intero paese, non può prescindere dall'esito di questa crisi e non vi può essere rassegnazione alla chiusura di interi stabilimenti in aree particolarmente delicate del Mezzogiorno.

Si apre il dibattito.

Il senatore BARATELLA ritiene che la relazione svolta dal senatore Iervolino sia permeata di un ottimismo che appare, in verità, fuori luogo. Il disegno di legge finanziaria è stato, del resto, oggetto di critiche da parte delle forze sociali, delle Regioni e degli enti locali: vengono avanzate richieste di modifiche anche con riferimento al testo pervenuto dalla Camera e su cui ora si svolge l'esame in Commissione. A suo giudizio, inoltre, i documenti di bilancio illustrati dal Relatore sono privi di una strategia di fondo. Non vi è solo la crisi della Fiat, su cui è giusto esercitare la massima attenzione: è il sistema produttivo nel suo complesso ad essere in seria difficoltà. Nelle grandi imprese italiane si perdono migliaia di posti di lavoro al mese e la crisi della Borsa evidenzia una progressiva dispersione di risorse finanziarie che non può non preoccupare per le ricadute anche sul sistema industriale.

In tale situazione, la riduzione delle imposte prevista nel disegno di legge finanziaria non può costituire una risposta sufficiente. Essa ha più il significato di un messaggio che quello di un intervento in grado di realizzare una effettiva inversione di tendenza. Il complesso delle misure proposte, a suo avviso, è deludente e non potrà che avere scarsa efficacia. Sarebbe stato necessario attuare una operazione di ampio respiro finaliz-

zata a favorire le imprese che continuano ad investire creando sviluppo ed occupazione. Il Governo, invece, non ha avanzato alcuna proposta in tale direzione. È sicuramente vero che la crisi economica ha una portata internazionale, ma proprio per questo sarebbe stato necessario assumere iniziative adeguate dopo i tragici eventi dell'11 settembre. La legge finanziaria dello scorso anno ha invece eluso i problemi, confermando una linea di ottimismo che è stata poi smentita dalla realtà.

Anche i testi in esame sono privi di un reale contenuto innovativo. Basti vedere ciò che si propone per il settore del commercio o per quello del turismo. Il primo attraversa una crisi gravissima, a cui non si reagisce con un'effettiva politica di sostegno, che rafforzi la posizione degli operatori rispetto al ruolo esercitato dal sistema bancario. Sul turismo continua a non esservi chiarezza: non si comprende se vi sia la volontà di applicare la legge n. 135 del 2001. In essa sono stanziati risorse che hanno bisogno di essere attivate, ma è necessario definire una linea chiara, prendendo atto della riforma costituzionale intervenuta. Nel frattempo, i Documenti di bilancio riducono gli stanziamenti per il settore: l'impressione è che si operino tagli alle poste di bilancio in modo indiscriminato. D'altra parte, anche le modalità con cui si sta svolgendo il dibattito sulla cosiddetta «*devolution*» risente di questa mancanza di strategia e della necessaria concretezza. Il trasferimento di competenze richiederebbe, infatti, un contestuale spostamento di risorse su cui continua invece a non esservi chiarezza.

Rispetto al testo originario del disegno di legge finanziaria la Camera ha introdotto modifiche significative. Il Parlamento ha quindi svolto un ruolo sostanziale e ciò va, di per sé, valutato in senso positivo. Tuttavia, le correzioni apportate potrebbero costringere il Governo ad una manovra correttiva già nei primi mesi del prossimo anno. Si è pervenuti, infatti, ad una legge finanziaria connotata dal carattere della contingenza politica: le difficoltà interne alla maggioranza si riverberano nelle scelte compiute, in una logica di rinvio e di accoglimento delle diverse istanze senza alcuna selezione basata su una impostazione di fondo.

È auspicabile che si possa individuare il terreno di un confronto di merito sui temi proposti. Confronto su cui i Gruppi di opposizione confermano la loro disponibilità.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

118^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla e Sacconi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 4 e 4-bis)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2003

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE introduce l'esame congiunto dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, osservando preliminarmente che esso si apre in una fase economica estremamente delicata e profondamente condizionata da eventi internazionali di eccezionale portata, a partire dallo stallo della ripresa americana riconducibile ai drammatici eventi dell'11 settembre 2001, stallo che non ha mancato di ripercuotersi anche sulla realtà europea ed italiana. In questo momento, infatti, l'economia internazionale è attraversata da tensioni sui mercati petroliferi, dalla discesa dei corsi azionari e delle curve di produttività, dal calo degli indici di fiducia delle imprese e dei consumatori e dall'assenza, nell'immediato, di segni evidenti di ripresa. Ulteriori incertezze sono poi indotte, sul piano politico, dal rischio di apertura di nuovi fronti di guerra e da nuove situazioni di tensione a livello planetario, che concorrono ad introdurre elementi di instabilità in un contesto in continuo mutamento.

Nell'elaborare la manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio, il Governo si è trovato a dover tenere conto di questa realtà, ed ha dovuto pertanto rivedere al ribasso le previsioni di crescita formulate per il 2003. In particolare, la nota di aggiornamento al DPEF ha rivisto la valutazione sulla crescita del PIL, che, per l'anno in corso, dovrebbe attestarsi attorno allo 0,6 per cento, sette decimi di punto al di sotto della stima originaria. Dalla constatazione di tale rallentamento sono conseguite scelte di politica economica intese ad incoraggiare la ripresa, soprattutto nel senso di stimolare la domanda interna, in particolare attraverso misure di sgravio fiscale e di avvio delle opere pubbliche. Si tratta, in sostanza, di delineare un quadro di interventi di riforma – tra i quali assume una valenza strategica il riordino del mercato del lavoro – finalizzati a stimolare gli investimenti e la produttività complessiva del sistema, per dare concretezza all'obiettivo di crescita che il Governo indica nel 2,3 per cento del PIL nel 2003 e nel 3 per cento per ciascuno dei due anni successivi.

Gli obiettivi di finanza pubblica che la manovra all'esame si propone di conseguire sono coerenti con il quadro previsionale sopra indicato: per il 2003, il Governo ricolloca l'obiettivo d'indebitamento delle pubbliche amministrazioni all'1,5 per cento del PIL, coerente con un indebitamento netto corretto per il ciclo pari allo 0,5 per cento: tale valore comporta una riduzione di 0,7 punti percentuali dell'indebitamento strutturale, e consente di portare avanti il processo di miglioramento della dinamica del debito pubblico, che dovrebbe passare dal 109,4 per cento del PIL per il 2002, al 100 per cento nel 2004 e al 96,4 per cento nel 2006. Per gli anni successivi, l'impegno prioritario della politica di bilancio sarà rivolto all'osservanza degli impegni assunti in sede europea per il risanamento finanziario, impegno che dovrebbe tradursi nel raggiungimento del pareggio in termini strutturali nel 2004.

In tale contesto generale – prosegue il Presidente – si collocano le misure previste dal disegno di legge finanziaria, per quel che concerne più specificamente le materie di competenza della Commissione. Un primo gruppo di interventi riguarda la razionalizzazione ed il contenimento della spesa di funzionamento degli enti previdenziali.

In particolare, con l'articolo 13, comma 3 viene estesa agli enti pubblici previdenziali la riduzione in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001, delle spese di funzionamento per i consumi intermedi, già prevista al comma 1 per i Ministeri. Viene poi stabilito che, per quanto attiene all'entità dell'apporto dello Stato alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'INPDAP, si tenga conto dell'ammontare complessivo delle risorse finanziarie dell'istituto.

Con l'articolo 25 viene ridotto il limite di risorse che l'INPS può destinare al finanziamento dei progetti speciali a termine, di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, intesi all'implementazione di alcune attività dell'Istituto. Tali progetti – che riguardano l'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi, nonché la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive – possono essere attuati anche attraverso la sele-

zione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti a termine e di formazione e lavoro. L'articolo in esame porta dallo 0,10 per cento allo 0,05 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto, il tetto delle risorse destinabili a tali progetti.

L'articolo 26 si occupa invece delle gestioni previdenziali, determinando, ai commi 1 e 2, l'adeguamento per l'anno 2003 degli stanziamenti del bilancio statale a favore della gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Gli incrementi concernono: nella misura di 426,75 milioni di euro (pari a 826,303 miliardi di lire), la quota assistenziale a carico dello Stato dei trattamenti pensionistici erogati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo); e nella misura di 105,84 milioni di euro (pari a 204,934 miliardi di lire), lo stanziamento relativo al concorso all'onere pensionistico derivante dai trattamenti di invalidità liquidati anteriormente all'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Il comma 2 specifica pertanto che nel 2003 la quota assistenziale a carico dello Stato per i trattamenti pensionistici sopra richiamati risulta complessivamente pari a 14.651,01 milioni di euro, a fronte di 14.224,26 milioni per il 2002; mentre lo stanziamento relativo al concorso all'onere pensionistico derivante dai trattamenti di invalidità sopra richiamati è pari a 3.620,33 milioni di euro (nel 2002 esso è pari a 3.514,49 milioni).

Con il comma 3 si precisa che la ripartizione degli importi tra le gestioni interessate dovrà essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi, al netto – nell'ambito del primo importo di 14.651,01 milioni di euro – delle quote in favore della gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni; della gestione speciale minatori; e dell'ENPALS.

Il comma 4 modifica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 104 del 1996, vincolando il 5 per cento della quota di risorse che l'INAAIL può destinare all'acquisto di immobili da destinare a finalità di interesse pubblico – fino ad un tetto massimo del 15 per cento dei fondi disponibili – alla creazione di asili per l'infanzia e di altre strutture a tutela della famiglia.

Il comma 5 concerne gli iscritti al Fondo integrativo previdenziale a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, istituito presso l'INPS, che siano cessati dall'impiego – per motivi connessi alla privatizzazione del mercato del gas, oppure a causa di messa in mobilità derivante da ristrutturazione aziendale – prima di aver maturato i requisiti necessari ai fini del conseguimento della pensione integrativa. Si prevede che tali soggetti possano versare contributi volontari al Fondo integrativo, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, fino al raggiungimento dei requisiti prescritti, a condizione che sussista una contestuale contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria INPS.

Con il comma 1 dell'articolo 27, si applica il disposto del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 246, provvedendo ad integrare il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali al fine di garantire il completo finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato: l'importo complessivo dei trasferimenti all'INPS viene pertanto rideterminato con un'integrazione, che, ai sensi della disposizione in esame, ammonta a 353 milioni di euro nel 2003, a 799 milioni nel 2004 e a 1.323 milioni a decorrere dal 2005.

Il comma 2 attribuisce ad altre finalizzazioni di spesa le economie che si prevede di registrare in ordine all'attuazione dell'articolo 38 della legge finanziaria 2002, che ha disposto l'incremento, fino al conseguimento di un reddito complessivo pari a 516,46 euro mensili per tredici mensilità, dei trattamenti pensionistici più bassi erogati alle persone di età pari o superiore a 70 anni. A seguito dell'attività di accertamento effettuata con riguardo all'applicazione di tale norma, è risultato che il numero complessivo degli effettivi beneficiari degli incrementi pensionistici risulta essere pari a circa 1.767.000 unità, a fronte delle 2.139.000 previste. Ne derivano economie per 516 milioni di euro annui, i quali vengono riassegnati per finanziare tre voci di spesa: gli oneri pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto; il Fondo per le politiche sociali e il Fondo per l'occupazione.

Del pensionamento anticipato dei lavoratori nel settore dell'amianto si occupa il comma 3 dello stesso articolo 27, che adegua l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente il pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto, in conseguenza di quanto disposto dall'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, che ha confermato la validità delle certificazioni rilasciate dall'INAIL sulla base degli atti di indirizzo emessi dal Ministero del lavoro prima del 28 agosto 2002, ai fini dell'individuazione dei lavoratori che hanno diritto ai benefici previdenziali in esame.

L'articolo 8, comma 8, della legge n. 179 non prevede copertura finanziaria, in quanto il comma 9 del medesimo articolo precisa che da esso non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Tuttavia, la disposizione produce l'effetto di estendere sensibilmente il numero dei beneficiari dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, con evidenti riflessi sulla finanza pubblica, che vengono quantificati – dalla disposizione all'esame – in 640 milioni di euro per il 2003, 650 milioni per il 2004 e 658 milioni a decorrere dall'anno 2005. Si tratta di un importante elemento di novità, di cui la Commissione dovrà tenere conto, in sede di esame ed approvazione del testo derivante dall'unificazione di numerosi disegni di legge – n. 229 ed altri – proprio sulla previdenza dei lavoratori esposti all'amianto, la cui trattazione, pertanto, verrà ripresa quanto prima.

Gli ultimi tre commi all'articolo 27 recano l'interpretazione autentica di alcune disposizioni relative all'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, previste dal citato articolo 38 della legge n. 448 del 2001: in particolare, il comma 4 precisa che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti predetti, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può essere superiore alla differenza tra l'importo di 516,46

euro e quello del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale.

A norma del successivo comma 5, l'aumento dei trattamenti pensionistici a 516,46 euro per tredici mensilità spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione, mentre il successivo comma 6 interviene sul comma 5, lettera *d*) dell'articolo 38 della legge finanziaria 2002, per precisare che l'incremento annuale non riguarda soltanto il limite di reddito annuo sotto il quale devono essere posizionati i pensionati per rientrare nel campo di applicazione della norma, ma anche lo stesso importo del reddito proprio mensile. Poiché l'articolo 38 ha stabilito che per alcune categorie di pensionati il reddito mensile è integrato fino al raggiungimento della cifra di 516,46 euro mensili, per effetto della disposizione interpretativa in esame, anche tale cifra è soggetta a rivalutazione annuale in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.

La Camera dei deputati ha poi introdotto l'articolo 28, in materia di cassa integrazione, mobilità e contratti di solidarietà. Il comma 1 consente che, nel limite complessivo di risorse stabilito per l'anno 2003, a carico del Fondo per l'occupazione, e in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2003, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa: stabilire proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente in materia, con riduzione del 20 per cento della misura delle relative prestazioni; disporre concessioni dei predetti trattamenti, subordinate alla conclusione, entro il 31 dicembre 2002, di specifici accordi governativi; concedere, solo per il 2003 e nel limite complessivo di 80 milioni di euro, proroghe delle convenzioni stipulate direttamente con i comuni, anche in deroga alla normativa vigente sui lavori socialmente utili, per lo svolgimento, durante l'esercizio 2002, di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili i quali siano nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio. Ai fini della predisposizione di piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili, è prevista l'assistenza da parte di Italia lavoro Spa.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese – di quelle aventi, cioè, meno di 16 dipendenti – licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione, cioè, dell'indennità di mobilità. Ai fini della copertura della proroga, il comma 2 dispone l'utilizzo di una quota, pari a 45 milioni di euro, della dotazione del Fondo per l'occupazione per l'anno 2003.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003 il termine, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione dei contratti di solidarietà, entro il quale esse possono stipulare tali contratti, beneficiando di analoghe agevolazioni. La stessa dispo-

zione stabilisce un limite di spesa – pari a 20 milioni di euro – a valere nell'ambito delle risorse del Fondo per l'occupazione già preordinate alla medesima finalità e non impiegate entro il 31 dicembre 2002.

I successivi commi da 4 a 6 provvedono, rispettivamente, a ridurre da 200 a circa 10 miliardi di lire – per ciascuno degli anni 2003-2008 – la quota del Fondo per l'occupazione destinata all'erogazione di agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro; a destinare per il 2003 la somma di euro 51.645.690, a valere sul Fondo per l'occupazione, al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi pubblici per l'impiego e di garantire le funzioni previste nell'Accordo del 16 dicembre 1999 tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le comunità montane, in materia di standard minimi di funzionamento dei predetti servizi; a prorogare al 31 dicembre 2003 il termine per l'attuazione dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, nel limite di 91 milioni di euro.

L'articolo 29 disciplina la confluenza dell'INPDAI nell'INPS, disponendo, al comma 1, la soppressione dell'INPDAI ed il conseguente trasferimento all'INPS delle sue strutture e funzioni. La disposizione, resa necessaria per la situazione di squilibrio finanziario in cui versa l'Istituto, stabilisce anche la contestuale iscrizione dei lavoratori interessati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, con evidenza contabile separata, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Ai sensi del comma 5, contestualmente alla soppressione dell'INPDAI, il personale in servizio viene trasferito all'INPS con lo stesso trattamento giuridico, economico e previdenziale, fino all'approvazione del nuovo contratto collettivo di lavoro. I commi 4 e 6 dispongono, rispettivamente, in merito alla costituzione di un apposito Comitato di integrazione incaricato di provvedere all'unificazione entro un anno delle procedure operative conseguenti al trasferimento dell'ente presso l'INPS; e all'inclusione nel Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei dirigenti d'azienda, limitatamente alle sedute ed alle problematiche inerenti tali figure professionali.

Il comma 2 disciplina invece alcuni aspetti tecnici riferiti alla redazione del bilancio consuntivo 2002, affidata al Comitato di integrazione, ed alle attività e passività risultanti dal consuntivo stesso, mentre il comma 3 stabilisce le nuove regole del sistema pensionistico per gli iscritti. Esse riguardano in primo luogo l'applicazione del principio del «pro-rata», in forza del quale la pensione viene liquidata con la normativa attualmente vigente per l'INPDAI, relativamente alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2002, e per le anzianità successive, con le nuove regole INPS; in secondo luogo, si provvede ad uniformare – a decorrere dal 1° gennaio 2003 – il regime previdenziale degli iscritti all'INPDAI a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, anche per quel che concerne la determinazione dell'aliquota contributiva Ivs (per la pensione) – già attualmente uguale sia all'INPDAI che all'INPS – e

l'applicazione delle aliquote di rendimento e delle fasce retributive in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria per il calcolo dei trattamenti.

Va poi segnalata l'abolizione del massimale contributivo, oggi fissato in 143.105 euro annui: l'abolizione di tale tetto comporta un relativo aumento dell'onere contributivo, ma anche un corrispettivo incremento della misura della pensione.

L'ultimo periodo del comma 3 prevede che continueranno ad essere erogate tutte le altre prestazioni assistenziali facoltative, integrative di quelle obbligatorie, non pensionistiche attualmente corrisposte dall'INPDAI ai propri iscritti.

Infine, il comma 7 provvede a definire i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato all'INPS, in relazione agli iscritti provenienti dall'INPDAI.

Con l'articolo 30, anticipando la realizzazione di quanto disposto dal disegno di legge collegato recante delega al Governo in materia previdenziale, si provvede all'abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro.

Il comma 1 dell'articolo in esame dispone la totale cumulabilità tra il trattamento di anzianità e i redditi da lavoro, a condizione che all'atto del pensionamento il soggetto abbia maturato 58 anni di età anagrafica e 37 anni di contributi.

Tale norma si applica anche in favore delle persone già in quiescenza, in possesso – al momento del pensionamento – dei predetti requisiti anagrafici e contributivi, sempre con effetto sui ratei del trattamento decorrenti dal 1° gennaio 2003. Viene modificata così la disciplina vigente, di cui all'articolo 72 della legge finanziaria per l'anno 2001, che prevede l'intera cumulabilità delle pensioni di vecchiaia, e di anzianità con almeno 40 anni di contribuzione, con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, mentre per le pensioni di anzianità e di invalidità la percentuale ammessa al cumulo con i redditi di lavoro autonomo è pari al 70% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo; vige invece la totale incumulabilità con i redditi di lavoro dipendente. Il comma 3, nel rispetto dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, dà facoltà a questi ultimi di intervenire sul regime di cumulo nel modo previsto dal comma 1.

Il comma 2 riguarda i liberi professionisti iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti che si erano avvalsi del diritto al rimborso dei contributi previdenziali versati alla predetta gestione previdenziale di appartenenza, ai sensi dell'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6. In base alla disposizione in esame, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge del 1981 e l'entrata in vigore della legge n. 45 del 1990, che attribuisce la facoltà di ricongiungere i diversi periodi di contribuzione in un'unica pensione a coloro che siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, viene riconosciuta la facoltà di ripristino dei periodi di anzianità pregressa attraverso la restituzione alle Casse professionali dei contributi rimborsati.

L'articolo 31, introdotto dalla Camera dei deputati, consente agli imprenditori artigiani, ove non possano fare diversamente, di avvalersi ai fini dell'espletamento dell'attività lavorativa, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali fornite da parenti entro il secondo grado, per un periodo complessivo non superiore a tre mesi, con copertura assicurativa obbligatoria presso l'INAIL.

L'articolo 32 detta nuove regole per l'impiego e la gestione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, facendo tra l'altro riferimento alla definizione dei livelli delle prestazioni sociali da erogare su tutto il territorio nazionale. Si prevede la soppressione dei vincoli di destinazione posti dalle singole norme di settore, ferma restando la necessità di assicurare prioritariamente le risorse per il rispetto dei diritti soggettivi. La ripartizione annuale delle medesime è effettuata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali. Viene inoltre specificato che almeno il 10 per cento delle disponibilità deve essere destinato alle politiche a favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità. Lo stesso articolo 32, al comma 3 stabilisce che i livelli essenziali delle prestazioni, da garantire su tutto il territorio nazionale, siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza. Ai sensi del comma 3, la determinazione è operata nei limiti delle risorse del Fondo e tenuto conto di quelle ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, mentre il successivo comma 4 demanda ad un regolamento governativo la definizione delle modalità di verifica e valutazione dei costi e dei risultati relativi ai livelli essenziali. Alla riattribuzione al Fondo delle risorse non utilizzate dai destinatari nel precedente esercizio provvede, infine, il comma 5.

L'articolo 33, inserito dalla Camera, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei criteri e delle modalità per la destinazione di un importo pari a 1 milione di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione, per gli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge n. 448 del 1998, riguardanti i contributi agli enti privati gestori di attività formative, per la copertura delle spese di amministrazione relative al coordinamento a livello nazionale dei medesimi enti; il beneficio è subordinato alla condizione che non vi sia un analogo finanziamento regionale.

L'articolo 34, al comma 1, dispone che i redditi prodotti all'estero, ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche subordinate ad un determinato limite di reddito, debbano essere attestati da certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Il comma 2 dispone che le economie derivanti dal precedente comma 1 confluiscono in uno specifico Fondo presso l'INPS, ai fini del versamento all'entrata del bilancio dello Stato e del successivo utilizzo per l'incremento dell'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 5 della legge n. 137 del 2001, relativa agli indennizzi a cittadini e imprese per beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia.

L'articolo 35, inserito dalla Camera dei deputati, ha ad oggetto i lavori socialmente utili. I commi 1 e 2 modificano la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, che ha prorogato al 30 aprile 2001 il termine per la presentazione della domanda di proseguimento volontario della contribuzione, alla quale, ai sensi della legislazione vigente, consegue una liquidazione anticipata del trattamento pensionistico, commisurata all'anzianità maturata alla data dell'istanza.

Tale beneficio riguarda i soggetti impegnati in lavori socialmente utili a cui mancassero meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, ed è concesso nei limiti delle risorse del Fondo per l'occupazione all'uopo preordinate.

Con le modifiche apportate dai commi 1 e 2, la data di riferimento ai fini della sussistenza delle condizioni contributive ed anagrafiche sopra richiamate è differita dal 31 dicembre 1999 al 31 dicembre 2003. Esse si commisurano rispetto ai requisiti suddetti vigenti alla data del 1° gennaio 2003. Inoltre, il termine per la presentazione della domanda è fissato, a pena di decadenza, all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui vengano maturate le relative condizioni; qualora queste ultime siano state conseguite anteriormente al 1° gennaio 2003, il termine è stabilito al 28 febbraio 2003.

Ai sensi del quarto periodo del capoverso 1 del comma 1, il successivo trattamento pensionistico definitivo è liquidato in base ai requisiti e alle altre norme poste dalla disciplina vigente al 1° gennaio 2003 e non più, come previsto dalla vigente disciplina, alla data del 19 giugno 1998.

Il comma 3 prevede che la Cassa depositi e prestiti conceda ai comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato, al fine di facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, che abbiano maturato, nei lavori suddetti, un'anzianità di almeno 12 mesi nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999. L'onere relativo al differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato è a carico del Fondo per l'occupazione, con un limite di spesa pari a 5,16 milioni di euro.

Il comma 4 consente ai soggetti titolari, al 1° gennaio 2003, dell'assegno per i lavori socialmente utili di ottenere la corresponsione anticipata del medesimo, con riferimento alla misura che sarebbe loro spettata fino al 31 dicembre 2003, al netto di quanto già percepito, nel caso in cui il soggetto voglia intraprendere un'attività lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero intenda associarsi in cooperativa. L'assegno anticipato in esame è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 3, comma 5, del D.M. 21 maggio 1998, pari a 18 milioni di lire e concesso per i lavoratori socialmente utili che dimostrino di aver avviato forme di autoimpiego o di microimprenditorialità ovvero di essersi associati a cooperative.

Il comma 5 estende al 2003 la facoltà concessa dalla legislazione vigente per gli anni 2001 e 2002 alle regioni e agli enti locali, di riservare ai

lavoratori impegnati in attività socialmente utili, negli avviamenti a selezione relativi alle qualifiche per le quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, una quota più elevata rispetto a quella obbligatoria del 30 per cento. Tale facoltà è subordinata alla sussistenza di vuoti in organico, alla disponibilità delle relative risorse finanziarie ed all'osservanza delle disposizioni del patto di stabilità interno per il 2002.

L'assunzione, da parte degli enti locali e degli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, dei lavoratori in esame, nell'ambito dei summenzionati avviamenti a selezione, determina l'attribuzione di un incentivo in favore dell'ente medesimo (pari a 18 milioni di lire per ciascun soggetto assunto): a tale fine viene fissato un limite per l'onere derivante dall'estensione temporale al 2003, nella misura di 2.789.000 euro, a carico del summenzionato Fondo per l'occupazione.

Il comma 6 provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 5, a carico del Fondo per l'occupazione.

L'articolo 44 disciplina gli incentivi alle assunzioni, modificando la normativa sul credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico, di cui all'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni.

In sintesi, si ricorda che il credito di imposta in esame è attribuito nella, nella misura mensile di lire 800.000 (413,17 euro) per ciascun lavoratore assunto in aumento dell'organico aziendale nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000. Per le cosiddette aree di crisi e zone cuscinetto, nonché, in ogni caso, per le regioni del Mezzogiorno, spetta una maggiorazione della misura del beneficio, pari a lire 400.000 mensili per ciascun dipendente (206,58 euro).

Il comma 1 dell'articolo in esame proroga fino al 31 dicembre 2006 l'applicazione del credito di imposta, che, nella normativa vigente, cessa di operare il 31 dicembre 2003. La lettera *a*) del comma medesimo concerne i datori per i quali il diritto ad una quota di credito sia maturata già nel 2002 e, in tale ambito, si riferisce agli importi mensili dell'anno 2003. Al riguardo, la lettera distingue due fattispecie: le assunzioni rientranti nel livello occupazionale rilevato al 7 luglio 2002 – ivi comprese quelle effettuate, successivamente a tale data, a reintegrazione del medesimo livello; e le assunzioni che danno luogo a incrementi di organico ulteriori.

Per la prima ipotesi, resta ferma l'applicazione anche nel 2003 delle misure, già ricordate, del credito di imposta attualmente vigenti, mentre per la seconda fattispecie, l'importo mensile del beneficio è portato a 100 euro, ovvero a 150 nel caso in cui il soggetto assunto sia di età superiore ai 45 anni. Tali misure sono incrementate di 300 euro per le aree che godono anche attualmente di una maggiorazione.

Tuttavia, sempre con riferimento alle assunzioni che danno luogo a incrementi di organico ulteriori, i limiti di risorse sono distinti per le misure di 100 e 150 euro e, rispettivamente, per la quota di incremento di 300 euro: per le prime, è stabilito un livello massimo di oneri pari a 125 milioni di euro, comprensivo delle quote di incentivo attribuite per

il 2003; mentre per la seconda, il limite è definito con delibera del CIPE, a valere sui fondi ivi previsti.

La lettera *b*) riguarda, per le quote di credito relative all'anno 2003, i datori diversi da quelli di cui alla precedente lettera *a*); per gli importi degli anni 2004-2006, tutti i datori di lavoro. Essa sostituisce, ai fini della definizione dell'incremento dell'organico, il riferimento al numero medio dei dipendenti (sempre a tempo indeterminato) nel periodo 1° ottobre 1999-30 settembre 2000 con quello alla base occupazionale media relativa all'arco temporale 1° agosto 2001-31 luglio 2002. Riguardo ai limiti di risorse finanziarie – al rispetto dei quali, come detto, è subordinata l'attribuzione del credito – la stessa disposizione prevede che tutte le quote di credito riconosciute nel 2003 rientrino nell'ambito dello stanziamento di 125 milioni di euro, mentre per gli importi mensili base di ciascuno degli anni 2004-2006, nonché per la maggiorazione relativa all'età del lavoratore, si fa riferimento ad un limite di 125 milioni di euro annui. Per la maggiorazione relativa alle summenzionate aree territoriali, si rinvia al livello finanziario complessivo annuo definito dalle delibere CIPE, in attuazione dei precedenti articoli 41 e 42 del disegno di legge finanziaria e a valere sui fondi ivi previsti.

La lettera *c*) fa salve le norme dell'attuale disciplina non modificate dall'articolo all'esame, in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni ad incremento.

Il comma 2 precisa, tra l'altro, che il credito di imposta può essere impiegato anche successivamente all'anno 2006 ed è utilizzabile esclusivamente mediante compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Il comma 3 disciplina una specifica procedura per la concessione del credito di imposta, al fine, tra l'altro, di assicurare il rispetto dei limiti di risorse finanziarie stabiliti. Il beneficio è attribuito con «atto di assenso adottato espressamente» dall'Agenzia delle entrate.

Il comma 4 fa salva l'attuale disciplina per una particolare ipotesi di quote di credito relative all'anno 2002, ma utilizzabili solo a decorrere dal 1° gennaio 2003, ipotesi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, in fase di conversione alle Camere.

Il comma 5 detta la disposizione di copertura finanziaria degli oneri per il 2003 derivanti dall'attuazione dell'articolo – pari a 725 milioni di euro – ai quali si fa fronte riducendo le risorse relative al credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000.

L'articolo 59, dal comma 9 al comma 11, reca disposizioni di modifica della disciplina in materia di immigrazione degli extracomunitari.

Il comma 9 – novellando l'articolo 5, comma 3-*quiquies*, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (comma introdotto dall'art. 5 della legge 30 luglio 2002, n. 189) – estende all'INAIL l'ambito dei destinatari di alcuni obblighi di comunicazione a carico delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

Il primo periodo del comma 3-*quinquies* dispone che queste ultime informino (anche in via telematica) il Ministero dell'interno e l'INPS del rilascio dei singoli visti di ingresso per lavoro dipendente o autonomo. I dati sono inseriti nell'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, istituito presso l'INPS, di cui all'articolo 22, comma 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

Il comma 10 estende analogamente all'INAIL l'ambito dei destinatari delle comunicazioni, a carico delle questure, relative ai dati anagrafici degli extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro e al rilascio dei permessi concernenti i familiari, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Gli attuali destinatari sono l'INPS e l'ufficio finanziario competente all'attribuzione del codice fiscale.

Il comma 11 specifica che l'INAIL può accedere al registro informatizzato di cui all'articolo 33, comma 4, della citata legge n. 189 del 2002, relativo ai nominativi dei datori di lavoro domestico che hanno presentato la denuncia di emersione e dei lavoratori ai quali si riferisce la denuncia stessa.

Per completare l'informazione sulle tematiche occupazionali, il Presidente ricorda, anche se la materia esula dall'ambito strettamente di competenza della Commissione, che al pubblico impiego sono dedicati gli articoli 21 e 22. In particolare, l'articolo 21 provvede a determinare l'onere a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale dei comparti del pubblico impiego e per gli aumenti retributivi al personale non contrattualizzato. L'articolo 22 riguarda invece gli organici, le assunzioni di personale e la razionalizzazione di enti e organismi pubblici: di particolare rilievo, il comma 4, che dispone in merito al blocco delle assunzioni, confermato anche per l'anno 2003, di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni, con le eccezioni delle figure professionali che presentino carattere di unicità ed infungibilità, la cui consistenza organica non sia superiore all'unità e delle categorie protette.

Passando ad esaminare le Tabelle poste in allegato al disegno di legge finanziaria, il Presidente ricorda che la Tabella A, riguardante il fondo speciale di parte corrente per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da approvare nel triennio di riferimento, relativamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca un accantonamento pari a 700 milioni di euro per il 2003, a 782 milioni per il 2004 e a 785 milioni per il 2005, finalizzato, come indica la relazione illustrativa – all'aumento dell'indennità di disoccupazione. Anche l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze reca, tra l'altro, alcune destinazioni a carattere previdenziale e assistenziale: le pensioni del Fondo INPS dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa (e delle società da quest'ultima controllate); l'adeguamento dell'indennità speciale in favore dei ciechi e dei sordomuti; gli interventi per le pari opportunità; le misure in materia di regolarizzazione del lavoro degli extracomunitari.

La tabella B – che provvede alla costituzione del fondo speciale in conto capitale – non reca alcuno stanziamento per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre la tabella C – che reca gli stanziamenti relativi a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria – stabilisce per lo stato di previsione a legislazione vigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le seguenti variazioni: alla legge n. n. 335 del 1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) viene apportata una riduzione di 59 migliaia di euro per il 2003 e di 58 migliaia per ciascuno degli anni 2004 e 2005 relativamente all'articolo 13, sulla vigilanza sui fondi pensione (u.p.b. 3.1.2.19 – cap. 1990); alla legge n. 448 del 1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) viene apportata una riduzione di 59 migliaia di euro per il 2003 e di 58 migliaia per ciascuno degli anni 2004 e 2005 relativamente all'articolo 80, comma 4, sulla formazione professionale (u.p.b. 2.1.2.5 – cap. 1395); alla legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), il Fondo da ripartire per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8 è incrementato di 222.000 migliaia di euro per il 2003, mentre per gli anni 2004 e 2005 non sono apportate variazioni.

La somma di tali variazioni dà luogo ad un incremento (dello stato di previsione a legislazione vigente) pari a 221.882 migliaia di euro per il 2003 e ad una riduzione pari a 116 migliaia per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

La tabella D che provvede al rifinanziamento di leggi di spesa in conto capitale, dispone - con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – un incremento del Fondo per l'occupazione (che ha una dotazione per il 2003, a legislazione vigente, pari a 1.395,873 milioni di euro) un aumento di 38 milioni di euro per il 2003, di 1 milione per il 2004 e di 517,199 milioni per il 2005, al quale si aggiunge un ulteriore incremento, pari a 80 milioni per il 2003, previsto dall'articolo 28, comma 1, del disegno di legge finanziaria.

Sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nulla è invece previsto alle tabelle E – che stabilisce le riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa – e alla tabella F, che riporta le leggi di spesa pluriennale, con l'indicazione e l'eventuale rimodulazione delle quote annue del triennio di riferimento e degli dell'importo totale degli anni successivi.

Il Presidente si sofferma quindi sulla tabella 4 e sulla relativa nota di variazioni, osservando che lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2003 reca una spesa complessiva – in termini di competenza, cioè di possibile impegno contabile – di 62.505,6 milioni di euro, di cui 60.976,1 milioni per la parte corrente e 1.529,5 milioni per il conto capitale.

Tali importi sono comprensivi degli effetti derivanti dal disegno di legge finanziaria 2003 – sia dalle norme già presenti nel testo originario (e rimaste immutate) sia da quelle modificate o introdotte dalla Camera.

Per lo stato di previsione in esame, tali effetti – indicati nella prima nota di variazioni – hanno, nel loro complesso, operato un aumento di 2.488,5 milioni di euro, di cui 2.371,5 milioni relativi alla parte corrente e 116,9 milioni al conto capitale.

Rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2002, lo stato in esame presenta un aumento pari a 1.515,6 milioni di euro, di cui 1.387,7 milioni relativi alla parte corrente e 127,8 milioni al conto capitale.

Lo stato di previsione in esame presume inoltre che l'ammontare dei residui passivi esistenti al 1° gennaio 2003 sarà pari a 6.547,2 milioni di euro, di cui 3.645,8 milioni relativi alla parte corrente e 2.901,5 milioni al conto capitale.

Rispetto alla dotazione di residui passivi esistenti al 1° gennaio 2002, quale risulta dal rendiconto generale dello Stato per l'anno 2001, si prospetta, quindi, una riduzione pari a 852,5 milioni di euro.

La cosiddetta massa spendibile, data dalla somma dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza, ammonta per l'anno 2003 a 69.052,8 milioni di euro.

L'autorizzazione complessiva di cassa – relativa, cioè, ai pagamenti – è stabilita in 64.834,1 milioni di euro, di cui 61.809,2 milioni per la parte corrente e 3.024,9 milioni per il conto capitale.

Anche tali importi sono comprensivi delle modifiche indicate nella prima nota di variazioni, modifiche che sono di misura identica a quelle ricordate per il conto competenza.

Il livello complessivo dell'autorizzazione di cassa presenta un coefficiente medio di realizzazione, rispetto al volume della massa spendibile, pari al 93,89%.

Tale rapporto viene stabilito attraverso un analitico esame, per le varie componenti dello stato ministeriale di previsione, dei coefficienti effettivi di realizzazione dei precedenti esercizi e tenendo conto dei particolari fattori legislativi e amministrativi che nell'anno 2003 potranno influenzare il livello dei pagamenti.

Rispetto alle previsioni assestate per il 2002, l'autorizzazione complessiva di cassa presenta un aumento di 2.944,9 milioni di euro, di cui 2.560,9 milioni relativi alla parte corrente e 383,9 milioni al conto capitale.

Conclusa l'illustrazione preliminare, il Presidente sottopone alla Commissione alcune proposte di modifica del calendario dei lavori, necessarie al fine di assicurare la presenza del rappresentante del Governo a ciascuna delle sedute dedicate all'esame dei disegni di legge in titolo, come prescritto dall'articolo 126, comma 5, del Regolamento. Propone pertanto di non tenere la seduta già convocata per domani alle ore 9, anticipando l'orario di inizio della seduta pomeridiana alle ore 14 e l'orario di inizio della seduta antimeridiana di giovedì alle ore 8,30.

Propone altresì di fissare per le ore 14 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti che, come indicato nell'appunto sulle procedure distribuito all'inizio della seduta, possono essere riferiti esclusivamente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali. Nella seduta antimeridiana di giovedì si procederà all'esame e, ove possibile, all'approvazione del rapporto alla 5^a Commissione permanente.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(848-B) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di giovedì 14 novembre 2002.

Interviene nella discussione generale il senatore PETERLINI, il quale ritiene che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo siano da valutare positivamente, soprattutto per quel che riguarda le misure di snellimento delle procedure del collocamento e di riordino del mercato del lavoro, che potranno concorrere efficacemente a riequilibrare lo storico divario occupazionale tra Nord e Sud. Il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, inoltre, risulta più puntuale nell'osservanza delle competenze legislative attribuite alle regioni con la riforma del titolo V della Costituzione, in particolar modo per quel che concerne il rispetto degli ambiti di regolazione riservati alle regioni a statuto speciale e alla province autonome.

Altrettanto apprezzabili sono le disposizioni contenute alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, con particolare riferimento al reinserimento lavorativo delle donne uscite dal mercato del lavoro per l'adempimento di compiti familiari. Anche la disciplina delle nuove tipologie dei nuovi rapporti di lavoro, di cui all'articolo 4, introduce elementi di flessibilità, suscettibili di favorire l'occupazione delle fasce più deboli del mercato del lavoro.

Permangono tuttavia alcuni interrogativi circa l'entità delle risorse che il Governo intende mettere in campo per sostenere concretamente gli apprezzabili propositi enunciati nel disegno di legge n. 848-B. Tali risorse sono necessarie anche per fare sì che alla maggiore flessibilità del mercato del lavoro corrispondano interventi mirati ad evitare che si accentuino contestualmente i fattori di precarizzazione e di emarginazione. Ad esempio, la promozione del ricorso a rapporti di lavoro innovativi, quali le collaborazioni coordinate e continuative, di per sé apprezzabile, pone però il problema di rendere più certe le prospettive previdenziali dei lavoratori così impiegati e di adottare conseguentemente le relative misure di sostegno.

Poiché nessun altro chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE la dichiara conclusa e dà la parola al rappresentante del Governo e al relatore per le repliche.

Il sottosegretario SACCONI, dopo aver espresso preliminarmente l'auspicio che si pervenga in tempi brevi alla definitiva approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, osserva che alcuni dei rilievi formulati nel corso della discussione generale non gli sembrano del tutto rispondenti al contenuto della delega ed al modo in cui il Governo ha dichiarato di volerla esercitare. Ciò riguarda, in primo luogo, la questione del regime autorizzatorio per i servizi pubblici e privati all'impiego. In proposito, il Sottosegretario ribadisce quanto già affermato nel corso del dibattito, circa l'intendimento dell'Esecutivo di dare vita, in sede di esercizio della delega, ad un unico regime autorizzatorio modulato in relazione alle caratteristiche dei soggetti interessati. Di conseguenza, l'individuazione dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'esercizio di una o più funzioni inerenti l'intermediazione della mano d'opera dovrà prendere in considerazione le caratteristiche proprie dei singoli operatori. In altri termini, si vuole instaurare un regime efficace e trasparente nel quale i soggetti pubblici e privati che intendono esercitare le funzioni di intermediazione devono assoggettarsi a un insieme di regole comuni, finalizzate, tra l'altro, a reprimere eventuali patologie. Per i soggetti privati, occorrerà definire requisiti specifici in relazione alla tipologia degli operatori, rivolgendo una particolare attenzione alle forme societarie da adottare per lo svolgimento delle attività in esame e alla capitalizzazione. Nell'ipotesi di un regime unico, modulato in relazione alle caratteristiche dei singoli soggetti e in funzione del tipo di attività svolta, non vi è spazio per il conferimento di una posizione privilegiata a particolari soggetti, come è stato paventato in alcuni interventi. L'indicazione a titolo esemplificativo di alcune figure professionali nell'ambito del principio di delega di cui alla citata lettera l) intendeva proprio evidenziare l'esigenza di dare vita ad un regime autorizzatorio articolato.

Per quel che riguarda la disciplina del trasferimento del ramo d'azienda, la delega all'esame si propone di coordinare gli interventi di revisione del decreto legislativo n. 18 del 2001 con le previsioni contenute nella normativa comunitaria. In proposito occorre ricordare che la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 costituisce una sorta di testo unico della legislazione dell'Unione europea – come ha evidenziato nel suo intervento la senatrice Piloni –, che non pone ulteriori obblighi a carico del legislatore nazionale ma consente, in sede di recepimento, di fare chiarezza sulla natura degli obblighi stabiliti in sede comunitaria, al fine di dare corso all'obiettivo di un effettivo avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese o di parti di esse.

I numeri 2 e 3 della lettera p) del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo regolano due distinte fattispecie: in particolare, il

numero 2 dispone la previsione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda nel momento del suo trasferimento, senza incidere su altri profili dell'articolo 2112 del codice civile che, pertanto, rimane confermato. Il numero 3 si riferisce invece ad un caso distinto rispetto alle fattispecie alle quali si applica il citato articolo 2112, poiché introduce uno specifico regime di solidarietà tra appaltante e appaltatore, nei limiti dei cui all'articolo 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda, sempre con il fine di garantire i diritti dei lavoratori.

La senatrice PILONI, richiamandosi ai rilievi formulati nel suo intervento in discussione generale, fa presente che si riterrebbe rassicurata ove il rappresentante del Governo convenisse sull'applicazione integrale dell'articolo 2112 del codice civile anche nel caso di cessione di ramo d'azienda la cui autonomia funzionale si realizzi nel momento del trasferimento, secondo la previsione di cui al numero 2 della lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 2.

Su tale punto, il sottosegretario SACCONI si riserva di intervenire nella discussione in Assemblea, sottolineando comunque che le innovazioni introdotte con la delega si propongono di evitare che, nel trasferimento di ramo d'azienda, si verificino comportamenti patologici, consistenti, in sostanza, in vendite fittizie, suscettibili di dare vita ad unità economiche prive di una propria identità e, soprattutto, di comprimere surrettiziamente i diritti dei lavoratori.

L'estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*) – prosegue il rappresentante del Governo – costituisce un'opportunità per incrementare l'occupazione nel comparto contrastandovi, al tempo stesso, il fenomeno, assai diffuso, del lavoro nero. Occorre peraltro contenere il più possibile gli oneri a carico delle imprese, e, pertanto, sul versante previdenziale, appare preferibile applicare i contributi propri del settore agricolo stesso.

Con la lettera *f*) dell'articolo 4, relativa alla configurazione delle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, svolte in modo occasionale e per breve periodo, si è voluto dare maggiori certezze ad alcune figure, con particolare riferimento alle collaborazioni familiari in agricoltura, rafforzando alcuni orientamenti già enunciati in alcune circolari ministeriali. Per quanto riguarda le nuove tipologie contrattuali, la delega intende regolare su più solide basi giuridiche una fattispecie finora indefinita, quale quella della collaborazione coordinata e continuativa, configurandola come rapporto di lavoro autonomo, il cui contenuto è riconducibile alla figura del lavoro a progetto.

Il Governo è disposto a recepire eventuali ordini del giorno relativi all'integrazione degli indirizzi a cui si atterrà in sede di esercizio della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, qualora si intenda chiarire che al Ministero compete l'adozione di direttive di massima, rispetto alle quali gli organi peri-

ferici possano organizzarsi e coordinarsi al fine di garantire una effettiva capacità di monitoraggio del mercato del lavoro, anche in raccordo con i servizi ispettivi degli istituti previdenziali. La delega muove da una concezione del servizio ispettivo che privilegia, rispetto alla funzione repressiva, i compiti di consulenza, di promozione e di accompagnamento all'osservanza delle norme: a tale impostazione fanno capo, in particolare, i principi di delega relativi alla ridefinizione dell'istituto della prescrizione e della diffida, nonché al raccordo fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali. Da un tale quadro, non si può certo desumere una tacita volontà di assoggettare l'attività ispettiva degli enti previdenziali alle direttive ministeriali. Si tratta invece di definire un sistema basato sul coordinamento e sulla collaborazione dei vari attori istituzionali, nel rispetto della reciproca autonomia.

La legge n. 142 del 2001, di cui l'articolo 9 del disegno di legge in titolo prospetta una revisione, non può certamente essere considerata una legge equilibrata, poiché, capovolgendo l'impostazione della precedente disciplina, eccessivamente generosa nei confronti del rapporto associativo, ha privilegiato, all'estremo opposto, il rapporto di lavoro del socio, provocando vivaci contestazioni in tutto il mondo cooperativo. D'altra parte, la soluzione adottata dalla Camera dei deputati costituisce l'esito di una complessa mediazione fra diverse proposte emendative presentate da gruppi politici di maggioranza e di opposizione, e delinea una disciplina in cui il rapporto di lavoro costituisce un rapporto speciale ed atipico, ulteriore, ma non distinto rispetto al rapporto associativo. Anche nella passata legislatura, il Presidente *pro tempore* della Commissione, che ebbe parte attiva nella definizione della nuova legge, ritenne che ad un tale rapporto di lavoro, per la sua peculiarità, non potesse applicarsi l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Partendo da tale presupposto, diventa del tutto ragionevole disporre che l'esercizio dei diritti di cui al Titolo III dello stesso Statuto dei lavoratori debba trovare applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore e secondo quanto determinato in sede di contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 9.

Sempre in una logica di equilibrio tra esigenze del socio lavoratore ed esigenze del mondo della cooperazione, vanno lette anche le disposizioni di cui alla lettera *f*) del nuovo testo del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 142, relativamente alla possibilità che il regolamento deroghi alla contrattazione collettiva, salvo per quel che riguarda il trattamento economico, e di cui al comma *2-bis* aggiunto all'articolo 6 della medesima legge n. 142, relativamente alla facoltà delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge n. 381 del 1991, di definire accordi territoriali per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Sull'articolo 10, i rilievi mossi ad una tecnica legislativa forse non del tutto felice sono comprensibili: al di là del dato formale, occorre tuttavia cogliere la volontà del legislatore, intesa ad ampliare la portata della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 71 del 1993, costruendo una norma a carattere generale – e non soggetta ai termini temporali che cir-

coscrivono l'efficacia dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto – intesa ad affermare l'integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali come condizione per il riconoscimento di benefici normativi e contributivi alle imprese artigiane, commerciali e del turismo. Il fatto che la norma novellata dall'articolo 10 del disegno di legge all'esame non sia stata mai abrogata, ancorché implicitamente, è poi comprovato dai ricorrenti richiami in una serie di provvedimenti successivi.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Peterlini sulle risorse finanziarie da impiegare per l'attuazione della delega, il Sottosegretario fa presente che il disegno di legge in titolo ha le caratteristiche di un provvedimento ordinatorio e regolatorio, che non pone nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Anche per quel che riguarda il riordino dei servizi ispettivi, oggetto dell'unica osservazione nel parere di nulla osta espresso dalla Commissione bilancio, occorre tenere presente che la legislazione vigente consente l'istituzione di nuove direzioni generali per via amministrativa quando un tale atto non comporti spese aggiuntive. E' peraltro evidente che la delega di cui all'articolo 8 del disegno di legge in titolo prospetta un riassetto più complessivo, che va al di là del riordino dell'amministrazione centrale. Va infine osservato che con il disegno di legge all'esame viene delineato un sistema coerente con il riparto costituzionale delle competenze legislative tra Stato e regioni, quale risulta dalla recente riforma del Titolo V della Costituzione, che, nel rispetto delle autonomie, mantiene nell'ambito dei poteri normativi attribuiti in via esclusiva allo Stato, la regolazione del rapporto di lavoro e la determinazione dei livelli minimi delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Su questo ultimo tema, peraltro, si sono registrate positive convergenze tra maggioranza ed opposizione, ed è auspicabile che, in sede di esame del disegno di legge n. 848-*bis*, si possano riconsiderare le perplessità che sono state espresse di recente da autorevoli esponenti dei gruppi politici di opposizione, relativamente agli ambiti di competenza da riconoscersi al legislatore regionale in materia di ammortizzatori sociali.

Replica quindi agli intervenuti il relatore TOFANI, il quale osserva preliminarmente che occorre riconoscere al dibattito svoltosi in Senato il merito di avere prefigurato gran parte dei miglioramenti poi introdotti dall'altro ramo del Parlamento nel testo della delega all'esame. E' questo un motivo di soddisfazione, soprattutto se si considerano le tensioni che hanno caratterizzato l'avvio dell'esame del disegno di legge delega e che hanno portato anche allo stralcio di una parte di esso.

Le norme che il Senato si accinge a varare in questi giorni configurano una risposta concreta ed efficace ad una diffusa domanda di riassetto dei servizi all'impiego e di misure idonee a promuovere nuova occupazione: vengono poste le premesse per una modernizzazione del mercato del lavoro che non mancherà di ripercuotersi positivamente anche nell'azione di contrasto al lavoro nero ed irregolare, azione che si corrobora nella capacità di adeguare la legislazione all'evoluzione dell'assetto sociale. Un tale adeguamento consentirà di perseguire gli obiettivi occupa-

zionali posti dall'Unione europea, in particolare per quel che riguarda le fasce deboli del mercato del lavoro, e in primo luogo il lavoro femminile.

Sulla disciplina della cessione del ramo d'azienda, il Sottosegretario ha sostenuto una posizione condivisibile, che sembra aver conseguito anche l'apprezzamento della senatrice Piloni. E' auspicabile che nel dibattito in Aula, il rappresentante del Governo precisi ulteriormente questo punto, al fine di fugare qualsiasi dubbio circa la piena salvaguardia della disciplina del mantenimento dei diritti dei lavoratori nel caso del trasferimento d'azienda, quale risulta dall'articolo 2112 del codice civile.

In conclusione, il senatore Tofani esprime l'auspicio che quanto prima, sin dall'inizio del prossimo anno, la Commissione sia impegnata nell'elaborazione dei pareri sugli atti di esercizio della delega all'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE. ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ

Il PRESIDENTE avverte che, conformemente alle decisioni adottate, la seduta già convocata per domani, mercoledì 20 novembre, alle ore 9, non avrà più luogo. L'orario di inizio della seduta, già convocata per lo stesso giorno alle ore 15, è poi anticipato alle ore 14 e l'orario di inizio della seduta antimeridiana di giovedì 21 novembre è anticipato alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 16,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

90^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute CURSI.**La seduta inizia alle ore 15,15**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOMASSINI dà notizia di due lettere inviategli dal Presidente del Senato – la prima delle quali in risposta ad un suo sollecito relativo alla calendarizzazione dei disegni di legge sugli emoderivati – nella quale segnala di avere provveduto a richiamare l'attenzione del Ministro per i rapporti con il Parlamento sull'eventualità di verificare la possibilità di una soluzione che permetta di superare l'ostacolo della copertura finanziaria del provvedimento. La seconda lettera si riferisce ad una modifica regolamentare da lui proposta che consenta, così come già avviene nell'altro ramo del Parlamento, la presentazione di emendamenti al disegno di legge finanziaria anche in sede di Commissione di merito. A tal proposito, il Presidente del Senato si riserva di sottoporre tale questione alla Giunta competente, non appena questa sarà formalizzata.

Interviene quindi il senatore MASCIANI ricordando che nella giornata odierna si è svolta una manifestazione dei medici specializzandi finalizzata a rivendicare l'attribuzione di maggiori garanzie in ordine al proprio status. Sottolineato l'atteggiamento contraddittorio del Governo, sollecita una risposta adeguata alle giuste rivendicazioni della categoria che potrebbe già essere trovata in sede di esame dei documenti di bilancio.

Dopo che il presidente TOMASSINI ha rilevato come le motivazioni sottese alle rivendicazioni dei medici specializzandi risultino congrue ed eque, il sottosegretario CURSI manifesta la disponibilità del Governo ad

individuare le soluzioni più opportune, pur tenendo conto dei necessari vincoli di bilancio.

IN SEDE CONSULTIVA

(1827 e 1827-bis) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazione*, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 15 e 15-bis)** Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003

(1826) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente TOMASSINI ricorda che, ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del Regolamento, sui disegni di legge in titolo, per la parte di competenza della Commissione dovrà svolgersi un'unica discussione generale.

Per quanto riguarda la presentazione di ordini del giorno, precisa che questi ultimi, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, devono esclusivamente concernere la materia di competenza della Commissione.

Ricorda inoltre che per gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, sede inderogabile di competenza è, ai sensi dell'articolo 128, comma 1, del Regolamento, la 5^a Commissione permanente, precisando altresì che nella Commissione di merito possono essere presentati unicamente emendamenti concernenti la legge di bilancio.

Dopo aver evidenziato che l'unità elementare dello stato di previsione oggetto di approvazione parlamentare è costituita dall'unità previsionale di base, fa presente che sono proponibili in questa sede esclusivamente emendamenti compensativi concernenti lo stesso stato di previsione, nonché ed infine emendamenti che propongono riduzioni nette ad un singolo stato di previsione, non correlate con variazioni di segno opposto in altri stati di previsione ed infine gli emendamenti privi di conseguenze finanziarie.

Dà quindi la parola al senatore Salini per lo svolgimento della relazione sui disegni di legge in titolo.

Il relatore SALINI, osserva preliminarmente che in ambito sanitario il principio di «sussidiarietà verticale», conseguente alla riforma del Titolo V, parte II della Costituzione, implica un diverso riparto di competenze fra lo Stato e gli enti territoriali. Comunque evidenzia che il federalismo non deve mai essere disgiunto da una impostazione di tipo «solidale», atta a garantire su tutto il territorio italiano il rispetto dei livelli essenziali di assistenza predeterminati in materia sanitaria dallo Stato (ai sensi dell'articolo 117, II comma, lettera *m*), della Costituzione), anche in ossequio ad

un principio costituzionale ed etico di «universalità» sussistente in materia di tutela del diritto alla salute.

Si sofferma poi sugli obiettivi strategici della politica sanitaria, tra i quali cita l'accrescimento degli *standards* qualitativi delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, la maggiore attenzione ai profili connessi all'assistenza sociale ed alla politica di prevenzione sanitaria.

Il relatore passa poi all'analisi delle singole parti dei disegni di legge di bilancio e finanziaria.

In relazione al disegno di legge di bilancio ricorda preliminarmente che la riforma del bilancio – posta dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, e dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni – ha determinato la sostituzione dell'oggetto di approvazione e di modifica parlamentare. In particolare fa presente che quest'ultimo non è più costituito dai capitoli di bilancio, ma dalle unità previsionali di base. I capitoli costituiscono unità interne alle medesime; essi sono allegati al progetto di bilancio a soli fini conoscitivi.

Ricorda altresì che variazioni compensative tra capitoli nell'ambito della stessa unità previsionale possono essere stabilite con decreto del Ministro competente, su proposta del dirigente generale responsabile.

In riferimento allo stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003 rileva che lo stesso reca una spesa complessiva – in termini di competenza, cioè di possibile impegno contabile – di 900,1 milioni di euro, di cui 821,6 milioni per la parte corrente e 78,5 milioni per il conto capitale.

In relazione ai residui passivi precisa che gli stessi sono costituiti, in linea di massima, dalle somme che, nell'esercizio finanziario precedente, sono state oggetto di impegno contabile, ma non effettivamente spese (in termini di cassa).

Per quel che concerne le autorizzazioni di cassa rileva che la «massa spendibile», data dalla somma dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza, ammonta per l'anno 2003 a 2.134,0 milioni di euro.

In relazione alle tabelle del disegno di legge finanziaria, e in particolare in riferimento alla tabella B, rileva che la stessa provvede alla costituzione del fondo speciale in conto capitale, con funzioni e caratteristiche identiche a quelle del fondo di parte corrente, prevedendo per il Ministero della salute, un accantonamento pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2005.

In riferimento alla tabella D osserva che la stessa dispone – con riferimento allo stato di previsione del Ministero della salute – uno stanziamento di 100 milioni di euro per il 2005 relativamente alle norme di spesa di cui all'articolo 71, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

In relazione alle parti dell'articolato del disegno di legge finanziaria 2003, di interesse della Commissione Igiene e Sanità, fa presente che il comma 3, dell'articolo 18 novellando il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 56 del 2000, sposta al 1° gennaio 2004 il termine per la cessazione dei trasferimenti erariali connessi con l'attribuzione di

funzioni e compiti alle regioni in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997.

La disposizione in esame, oltre a dilazionare il termine al 1° gennaio 2004, esclude dai trasferimenti che saranno soppressi le risorse relative alle materie del trasporto pubblico locale e della salute umana e sanità veterinaria.

Il DPCM 26 maggio 2000 – prosegue il relatore – quantifica le risorse necessarie all'esercizio delle funzioni (elencate in dettaglio nella tabella A) allegata al DPCM) in 168 miliardi di lire, da cui sono escluse le spese per il personale, determinato in numero di 32 unità e dispone il trasferimento a decorrere dal 1° gennaio 2001. Le risorse e il personale sono stati poi ripartiti tra le regioni con DPCM 13 novembre 2000 e trasferiti a ciascuna regione.

Successivamente con DCPM 8 gennaio 2002 sono state individuate risorse aggiuntive per l'esercizio delle funzioni concernenti l'erogazione degli indennizzi ai soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge n. 210 del 1992. L'onere presunto, relativo alle risorse da corrispondere per gli arretrati fino al 21 febbraio è «stimato» in lire 510.458.814.182 (pari a euro 263.629.976,28).

Il comma 3 in esame – prosegue il relatore – sposta al 30 giugno 2003 il termine per l'emanazione di DPCM, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per la variazione delle aliquote della compartecipazione all'IRPEF nonché delle quote di compartecipazione all'IVA e all'accisa sulla benzina, al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni conferite alle Regioni a statuto ordinario.

Il comma 6, dell'articolo 18 introdotto dalla Camera dei deputati, riguarda le competenze della Valle d'Aosta in materia sanitaria e dispone l'avvio della procedura per la revisione dell'accordo di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Il comma 7 dell'articolo 18 – prosegue il relatore – attribuisce alla regione Friuli Venezia Giulia una maggiore compartecipazione ai tributi erariali a decorrere dall'anno 2003, per far fronte alla copertura del maggior fabbisogno di spesa sanitaria, già finanziato a partire dall'anno 2002 e quantificato ora in 196 milioni di euro.

La disposizione in esame modifica la modalità di copertura del suddetto fabbisogno, anticipando al 2003 la definizione delle quote di compartecipazione ai tributi erariali prevista, nella legislazione vigente, al raggiungimento dell'importo massimo di 206,58 milioni di euro (cioè nel 2011).

Per i mutui già contratti dalla regione ai sensi del citato articolo 101 della legge n. 388 del 2000, il comma 10 dell'articolo in esame conferma i limiti di impegno di 13 milioni di euro (25 miliardi di lire).

Il comma 11 – prosegue il relatore – dispone una riduzione delle devoluzioni alla regione Friuli-Venezia-Giulia di 54 milioni di euro, come definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione.

L'importo costituisce infatti la differenza tra i crediti dello Stato in relazione alle maggiori entrate degli enti locali di cui al comma 7 e i debiti dello Stato per la copertura del maggiore fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000.

Il recupero complessivo effettuato nel triennio ammonta a 14 milioni nell'anno 2003 e 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Il comma 4 dell'articolo 21, in conformità a quanto disposto dall'articolo 48, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, espressamente richiamato, pone a carico delle amministrazioni di competenza, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, per il biennio 2002-2003, del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, e degli enti indicati dall'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

È posta a carico dell'amministrazione di competenza anche la corresponsione di miglioramenti economici per i professori ed i ricercatori universitari, individuati attraverso il richiamo all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'ultimo periodo del comma 4 in esame – prosegue il relatore – stabilisce che le risorse necessarie per il personale delle pubbliche amministrazioni non statali vengano quantificate dai comitati di settore – in sede di deliberazione dell'atto di indirizzo all'ARAN – sulla base dei criteri stabiliti per il personale dello Stato, di cui al comma 1 del presente articolo.

Il comma 9 dell'articolo 22 definisce la cornice per l'accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali in ordine alle assunzioni, nel 2003, di personale a tempo indeterminato da parte delle regioni, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno per il 2002, degli altri enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il medesimo comma 9 pone una disciplina transitoria, da applicare fino all'emanazione – prevista entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento del summenzionato accordo.

Quest'ultimo dovrà individuare i criteri ed i limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per il 2003 in una cornice – fissata dal comma 9 in esame – che già enuclea le alcune limitazioni per quel che concerne le assunzioni a tempo indeterminato.

L'ultimo periodo del comma 9 demanda ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già citati il compito di definire per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 già menzionato.

L'ultimo periodo del comma 12 fa salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali stipulati dagli enti di ricerca e, secondo quanto specificato con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio della Camera dei Deputati, anche dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) e dall'ENEA.

Il comma 13, inserito nell'articolo in esame con l'approvazione di un emendamento da parte della Camera dei deputati, autorizza uno stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2003 a favore dell'Istituto superiore di sanità.

Il comma 18 dell'articolo 22 autorizza alcune amministrazioni centrali alla prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2003, con il personale assunto in base a specifiche disposizioni legislative.

L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 24 – prosegue il relatore – estende il regime di «congelamento» per il triennio 2003-2005, di cui al medesimo comma 1, anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche ad estranei – cioè a persone non dipendenti – per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni (ad esempio, consulenti, componenti di commissioni in pubblici concorsi, etc.).

L'ultimo periodo del comma 1 in esame stabilisce che le misure di congelamento si applichino anche alle borse di studio destinate alla formazione dei medici specialisti, il cui ammontare massimo a carico del Fondo sanitario nazionale resta consolidato in 162,683 milioni di euro (pari a 315 miliardi di lire), fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999, di recepimento della normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

Il relatore fa presente inoltre che l'articolo 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 (provvedimento «collegato» alla manovra di finanza pubblica per l'anno 1998) aveva consolidato l'importo di 315 miliardi di lire, a partire dall'esercizio 1998, come finanziamento per borse di studio per la formazione dei medici specialisti, sospendendo contestualmente, per il triennio 1998-2000, la rivalutazione prevista per tale finanziamento in relazione al tasso di inflazione e alla dinamica contrattuale del personale medico.

In riferimento alla problematica inerente ai medici specializzandi, auspica l'adozione di adeguate misure atte a superare definitivamente le difficoltà attualmente sussistenti riguardo alla posizione degli appartenenti a tale categoria.

Il comma 1 dell'articolo 37 – prosegue il relatore – assoggetta i cittadini che usufruiscono di cure termali, a decorrere dal 1° gennaio 2003, alla partecipazione alle spese fino ad un importo di 50 euro – anziché di 36,15 euro, come attualmente previsto dalla legge n. 537 del 1993, articolo 8, comma 15, e successive modificazioni –.

Ricorda che il disegno di legge originario – così modificato dalla Camera – prevedeva un livello di 70 euro.

Da tale partecipazione restano esenti i soggetti individuati dal regolamento n. 329 del 1999 (che definisce le condizioni e le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza).

Il comma 2 dell'articolo 37 (introdotto dalla Camera dei deputati) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la partecipazione alle spese per cure termali sia determinata nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora, in rapporto alle previsioni di spesa definite dai medesimi, si renda necessaria l'adozione di misure restrittive.

Il comma 4 dell'articolo 37 – osserva il relatore – è finalizzato ad ampliare e specificare gli adempimenti a carico delle regioni per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria, qualificandoli come condizioni per poter accedere agli stanziamenti statali del Fondo sanitario per gli anni 2003, 2004 e 2005 nella loro integrità.

In base al comma 4 in esame, tra gli adempimenti ai quali le regioni sono tenute, per accedere ai finanziamenti nella loro integrità, sono compresi anche quelli consistenti nell'attivazione sul rispettivo territorio del monitoraggio informatico delle prescrizioni mediche (farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere), nonché nel contenimento dell'erogazione di prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse, secondo quanto già concordato tra Stato e regioni nell'accordo sui LEA del 22 novembre 2001, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel DPCM 29 novembre 2001.

Fra i sopracitati adempimenti posti a carico delle Regioni rientra anche quello consistente nell'adozione di opportune iniziative finalizzate a garantire l'erogazione continua (anche per sette giorni alla settimana) delle prestazioni diagnostiche negli ospedali, al fine di ridurre le liste di attesa.

Il relatore ricorda infine l'adempimento (posto anch'esso a carico delle Regioni) consistente nella previsione della decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliere autonome che non conducano le medesime all'equilibrio economico.

Il comma 5 dell'articolo 37, concernente i *ticket* sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche, abroga l'articolo 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

Quest'ultimo prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la riduzione da 70 mila lire a 23 mila lire dell'importo massimo (per ricetta) a carico del cittadino per le spese relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e alle altre prestazioni specialistiche e a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'abolizione di ogni partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.

Il comma 6 dell'articolo 37 – prosegue il relatore – modifica i valori esposti nella tabella di cui all'articolo 1 comma 40 delle legge 662 e successive modificazioni, elevando – in base alla riformulazione operata dalla Camera dei deputati – dal 12,5 per al 19 per la quota di sconto per i casi in cui il prezzo sia superiore a 154,94 euro (circa 300 mila lire).

Il comma 7 concerne la corrispondente disciplina per i farmaci (sempre con rimborso, totale o parziale, a carico del Servizio sanitario nazionale) il cui prezzo sia contrattato con il Ministero della salute (su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo criteri stabiliti dal CIPE).

Inoltre tale comma 7 sopprime il sopracitato secondo periodo dell'art. 1, comma 41, stabilendo la conseguente rideterminazione dei prezzi dei medicinali in esame – in base all'applicazione della normativa ordinaria sulle quote di spettanza (in favore dei farmacisti), come modificata dal precedente comma 6 –.

Secondo la relazione tecnica allegata al relativo emendamento, il comma 7 determina un maggior onere pari a 22 milioni di euro annui.

Il comma 8, concernente la revisione del prontuario farmaceutico, è stato inserito dalla Camera dei deputati.

Il comma 9 dell'articolo 37 – prosegue il relatore – dispone l'emanazione di decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie (con il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno e con il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), per la definizione delle modalità di assorbimento, in via sperimentale, della tessera recante il codice fiscale nella Carta nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione di quest'ultima ai fini del potenziamento del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, del contenimento della spesa sanitaria ed infine dell'accelerazione delle procedure finalizzate all'allestimento delle reti informatiche relative al sistema sanitario e ai relativi rapporti con i cittadini e le amministrazioni (ad esempio, per la prenotazione di visite e analisi).

Il comma 10 proroga al 2003 la validità di alcune disposizioni, limitative della possibilità delle imprese farmaceutiche di organizzare o di finanziare congressi, convegni e riunioni all'estero su tematiche aventi ad oggetto medicinali.

Il comma 11 dell'articolo 37 pone a regime, modificandone l'importo, la riduzione del prezzo dei medicinali, stabilita dall'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

I commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17 introdotti dalla Camera dei deputati, introducono una disciplina in materia di medicinali omeopatici.

Il comma 1 dell'articolo 38 istituisce la Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Tale struttura – prosegue il relatore – si configura come un organo tecnico-consultivo del Ministero della salute, che ha il compito di definire

e aggiornare uno specifico repertorio dei dispositivi, suddividendoli in apposite classi e sottoclassi con l'indicazione del prezzo di riferimento.

L'articolo 39 introduce una forma di incentivo «premio di prezzo» per le aziende farmaceutiche che realizzano investimenti nella ricerca nel settore farmaceutico sul territorio nazionale.

L'incentivo si applica nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura «centralizzata o di mutuo riconoscimento» (primo periodo del comma 1).

L'articolo 40 contiene una disciplina – prosegue il relatore- relativa alla deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche.

Il comma 13 dell'articolo 59, inserito dalla Camera dei deputati, riguarda le condizioni alle quali è subordinata una quota del finanziamento integrativo da parte dello Stato per i disavanzi regionali, relativi al Servizio sanitario nazionale, per l'esercizio 2001.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore TATÒ, il quale pur esprimendo un giudizio positivo sui disegni di legge in titolo, osserva tuttavia che è possibile perfezionare ulteriormente il testo del disegno di legge finanziaria.

Uno dei profili problematici di maggiore rilievo – a giudizio del relatore – è costituito dalla determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza effettuata con DPCM del 29 novembre 2001, in ordine al quale la Commissione Igiene e Sanità ha già espresso qualche perplessità.

Prospetta inoltre l'opportunità di conferire ai medici specializzandi tutti i diritti connessi allo *status* di «studente-lavoratore», in modo tale da conferire agli stessi maggiori garanzie di stabilità e maggiore tutela.

Auspica inoltre l'individuazione di adeguate soluzioni, finalizzate a risolvere i nodi problematici sussistenti in materia di «specialistica ambulatoriale», sia «interna» che «esterna».

In riferimento alla proposta emendativa (presentata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati) finalizzata ad introdurre, per l'esercizio della libera professione da parte del personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, un onere pecuniario pari a 5 mila euro, rileva che tale misura risulta ingiusta ed incongrua.

Il presidente TOMASSINI, nel rinviare la discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, per le ore 12 del giorno 20 novembre 2002.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

159^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Indi del Vice Presidente

MULAS

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Nucara, e per le infrastrutture ed i trasporti, Mammola.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 9 e 9-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2003
- **(Tabb. 10 e 10-bis)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2003 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 14 e 14-bis)** Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2003 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio. Esame della tabella 9 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e rinvio. Esame delle parti di competenza delle tabelle 10 e 14 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e rinvio.)

Il presidente NOVI riepiloga sommariamente i termini delle procedure di esame dei documenti contabili in sede di Commissione permanente.

La Commissione ambiente, come tutte le Commissioni permanenti, esamina, in sede consultiva, il disegno di legge di approvazione dei bilanci

di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, per le parti di competenza. In particolare, la Commissione avrà modo di esaminare lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente (tab. 9), nonché gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tab. 2) per la parte concernente le unità previsionali di base relative alla protezione civile, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (tab. 10) per la parte concernente le unità previsionali di base relative alle locazioni abitative, alla ricostruzione delle zone terremotate, all'edilizia abitativa e alle calamità naturali e del Ministero dei beni e delle attività culturali (tab. 14) per la parte concernente il centro di responsabilità n. 6 relativo ai beni architettonici e al paesaggio.

Trattandosi di un esame in sede consultiva, non viene svolta una discussione degli articoli, che avrà invece luogo presso la 5^a Commissione permanente. Peraltro, andranno presentati presso la 13^a Commissione gli ordini del giorno relativi a materie particolari rientranti fra le competenze della Commissione, nonché gli emendamenti alle tabelle del disegno di legge di bilancio, nelle parti di competenza della Commissione stessa.

Quanto a questi ultimi, è bene ricordare che oggetto del voto è l'unità previsionale di base, e che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte a ridurre le spese previste nelle singole unità previsionali di base, nonché gli emendamenti compensativi riferiti ad unità previsionali di base della stessa tabella. In altri termini, saranno ritenuti inammissibili gli emendamenti che non accompagnino all'aumento delle spese di una unità previsionale di base una corrispondente riduzione delle spese previste da altre unità previsionali di base della medesima tabella. Va precisato inoltre che la possibilità di correggere in diminuzione la previsione di una unità previsionale di base trova un limite nelle spese obbligatorie, che è possibile ricavare dall'apposito allegato a ciascuna tabella. Sono inoltre inammissibili gli emendamenti finalizzati ad aumentare la spesa corrente che risultino compensati con riduzioni di spesa in conto capitale.

Gli ordini del giorno potranno essere svolti sia durante la discussione sia subito dopo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, e verranno votati nella giornata di giovedì 21 novembre. Quanto agli emendamenti alle tabelle, tenuto conto del programma dei lavori della Commissione, propone di fissare i termini per la presentazione di quelli concernenti le tabelle nn. 9, 10 e 14 per le ore 11 di domani, mercoledì 20 novembre, e di quelli concernenti la tabella n. 2 per le ore 19 di domani.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Si procede innanzitutto all'esame dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2003, e delle connesse parti di bilancio del disegno di legge finanziaria.

Il presidente NOVI avverte che il Ministro dell'ambiente, essendo impossibilitato a presenziare alla seduta, ha all'uopo delegato il sottosegretario per il medesimo Dicastero, Nucara.

Il relatore per la tabella 9, PONZO, sottolinea innanzitutto come con il bilancio di previsione per l'anno 2003 venga proposta, per la terza volta, una versione sperimentale di bilancio ambientale, o ecobilancio, volto a rappresentare il quadro organico dei dati quantitativi relativi alle politiche di rilievo ambientale.

Venendo allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2003, va osservato come, in termini di competenza, l'importo delle spese rechi un incremento di 137 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2002. Per la parte capitale, in particolare, si registra un aumento di 83 milioni di euro, mentre per la parte corrente vi è un aumento pari a 54 milioni di euro. Per effetto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e dalla prima Nota di variazioni, si registra una riduzione di 162 milioni di euro rispetto a quanto previsto dalla versione originaria dello stato di previsione.

Il documento in esame suddivide gli stanziamenti fra cinque Centri di responsabilità, assegnandone la maggior parte al primo, relativo al Gabinetto e agli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Gran parte degli stanziamenti in questione appartiene alla parte capitale, ed in particolare al Fondo unico investimenti, difesa del suolo e tutela ambientale, con quasi 992 milioni di euro in termini di competenza. Gli stanziamenti complessivi degli altri Centri di responsabilità, relativi allo sviluppo sostenibile, alle politiche del personale e agli affari generali il secondo, alla protezione ambientale il terzo, all'assetto dei valori ambientali il quarto e alle risorse idriche il quinto, sono, rispettivamente, in termini di competenza, di 207 milioni di euro, di quasi 26 milioni di euro, di oltre 143 milioni di euro e di oltre 82 milioni di euro.

Il relatore, dopo aver posto in evidenza come si registri una notevole diminuzione dei residui passivi, per un importo pari a oltre 1.000 milioni di euro, si sofferma quindi sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria, ricordando che nella tabella A si prevede un accantonamento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del prossimo triennio per la realizzazione di interventi vari, mentre, nella tabella B, la voce relativa al Ministero dell'ambiente è finalizzata alla salvaguardia del territorio dal dissesto idrogeologico, per un importo di 100 milioni di euro per il 2003 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Nella tabella C si ritrovano gli stanziamenti relativi alla legge sulla difesa del mare, alla normativa sul commercio e sulla detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, all'APAT, nonché a titolo di contributi ad enti ed organismi, mentre nella tabella D sono rifinanziati gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché gli interventi relativi alla legge sulla difesa del mare. La tabella F, infine, reca la rimodulazione della spesa relativa alla legge n. 183 del 1989, sulla difesa del suolo.

Il relatore si sofferma poi sugli articoli 19, comma 20, 56, 57 e 59, comma 23, del disegno di legge finanziaria, il primo dei quali prevede che i comuni che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento, devono raggiungere la piena copertura dei costi

del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa, entro il termine di 4 anni piuttosto che di 3. Gli altri articoli citati sono invece relativi alla disciplina della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, all'Autorizzazione ambientale integrata, alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, nonché al Parco nazionale del Gran Paradiso. In particolare, l'articolo 57 prevede che la dotazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile è riservata, sino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, ad aree ad elevato rischio ambientale.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ROLLANDIN sottolinea innanzitutto come la maggior parte delle risorse finanziarie destinate al Ministero dell'ambiente vengano accentrate, con lo stato di previsione per l'anno finanziario 2003, presso il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, di cui al Centro di responsabilità n. 1.

Quanto poi al disegno di legge finanziaria, l'articolo 59, comma 23, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che, in deroga all'articolo 21, comma 2, della legge quadro sulle aree protette, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso è esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente parco. Si stabilisce inoltre che, in deroga all'articolo 9 della citata legge, il parco nazionale in questione ha sede legale in Torino e una sede amministrativa ad Aosta.

Senonché, anche in considerazione del fatto che l'articolo 21, comma 2, della citata legge quadro sulle aree protette dispone che la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale sia esercitata dal Corpo forestale dello Stato, appare necessario assicurare il coordinamento tra il Corpo dei cosiddetti guardiaparco ed il Corpo forestale dello Stato, facendo sì che abbiano gli stessi compiti e poteri.

Il senatore SPECCHIA, dopo aver sottolineato l'esigenza di una presenza più assidua degli esponenti dell'opposizione, e quindi di un costruttivo confronto, dà atto al relatore di aver esposto in modo esaustivo i termini della manovra di bilancio per quanto attiene il Ministero dell'ambiente. Al riguardo, va osservato che, pur attraversandosi un momento non certo facile da un punto di vista economico-finanziario, il bilancio del Ministero dell'ambiente registra un incremento significativo degli stanziamenti. Certo, tutti i senatori sono consapevoli dell'esigenza di ottenere maggiori risorse, e non si può non condividere l'auspicio che in futuro vi siano condizioni tali da consentire più elevati stanziamenti a beneficio dell'ambiente.

In ogni caso, lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e le corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria recano norme sicuramente significative, come ad esempio quella di cui all'articolo 19, comma 20, del disegno di legge finanziaria sullo spostamento da 3 a 4 anni del termine entro il quale i comuni devono raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Altre disposizioni di

rilevato sono quelle relative alla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ed all'Autorizzazione ambientale integrata.

Quanto poi alle norme sulle bonifiche dei siti inquinati, occorre sottolineare l'esigenza di individuare le migliori modalità di coinvolgimento dei soggetti privati; opportuna appare quindi la norma con cui si destina fino al 25 per cento della dotazione del Fondo dello sviluppo sostenibile alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

Al di là di quanto previsto dai documenti contabili, è di fondamentale importanza il disegno di legge n. 1753, all'esame della Commissione, con il quale si mira a riordinare organicamente la normativa approvata negli ultimi quindici anni, e cioè a partire dall'istituzione del Ministero dell'ambiente e delle Commissioni ambiente dei due rami del Parlamento. Si avverte infatti l'esigenza di rendere più chiare e comprensibili le numerose disposizioni sovrappostesi nell'ultimo quindicennio, operando i necessari aggiustamenti. Se, al riguardo, si registrano le legittime preoccupazioni dell'opposizione, non v'è dubbio che una seria valutazione della bontà delle scelte compiute potrà essere fatta soltanto dopo che i testi unici saranno stati adottati.

Il senatore ROTONDO, dopo aver ribadito le perplessità dell'opposizione in ordine al disegno di legge n. 1753, osserva come gli incrementi degli stanziamenti recati dallo stato di previsione in esame facciano seguito alle decisioni assai penalizzanti assunte con le leggi finanziaria e di bilancio dello scorso anno per quanto riguarda l'ambiente.

Perplessità desta poi la decisione di dar vita ad alcuni Fondi unici, che spesso, come è accaduto per quello relativo al Mezzogiorno, finiscono col rivelarsi insufficienti. In particolare, per quanto attiene al Fondo unico investimenti a tutela del suolo e della difesa ambientale, desta viva preoccupazione il fatto che non siano state individuate sufficienti garanzie per quanto attiene il rifinanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui alla legge n. 426 del 1998.

Il senatore MONTINO dopo aver sottolineato come il disegno di legge n. 1753 sia frutto di scelte alquanto discutibili che, se non riconsiderate, porteranno ad un forte ridimensionamento del ruolo delle Commissioni ambiente dei due rami del Parlamento, fa presente che, per quanto riguarda i documenti di bilancio in esame, non si può non osservare che i tempi alquanto ristretti assegnati all'esame presso le Commissioni permanenti rendono sostanzialmente impossibile qualsiasi serio approfondimento.

Venendo allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2003, desta sconcerto la decisione di accentrare la maggior parte degli stanziamenti presso il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, di cui al Centro di responsabilità n. 1. Difatti, appare alquanto discutibile il sostanziale svuotamento delle competenze, in materia di spesa, delle ordinarie articolazioni amministrative del Ministero, a beneficio del Gabinetto del Ministro e degli uffici di diretta col-

laborazione dello stesso che, quindi, si troveranno a gestire la stragrande maggioranza delle risorse destinate all'ambiente.

Il senatore RIZZI ritiene non condivisibili le osservazioni appena formulate dal senatore Montino e sottolinea la piena legittimità del Governo a modificare l'impostazione che in questi anni è stata introdotta dalle cosiddette leggi Bassanini; in particolare, dovrebbe essere ripristinato un principio di fondo in base al quale è l'organo politico, rappresentato dal titolare del Dicastero, ad assumersi la piena responsabilità politica delle scelte operate.

Il presidente NOVI fa presente che nel bilancio di competenza per il 2003 si è prevista una spesa in conto capitale di oltre 1.000 milioni di euro, con un aumento di oltre 83 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2002, mentre anche gli stanziamenti di parte corrente hanno registrato un aumento. Tali cifre confermano che, nonostante il difficile quadro economico e la crisi di un'azienda importante quale la Fiat, il Governo ha manifestato una particolare attenzione nei confronti degli stanziamenti riferiti al Dicastero dell'ambiente. Tale risultato deve essere salutato in modo positivo, indipendentemente dalle critiche che potrebbero essere avanzate con riferimento al presunto accentramento delle spese in capo al Centro di responsabilità n. 1.

Si chiude quindi la discussione generale.

Il relatore per la Tabella 9, senatore PONZO, intervenendo per la replica, ricorda che le ristrutturazioni ed i tagli di risorse hanno riguardato tutti i Dicasteri, ma il Ministero dell'ambiente, nonostante la congiuntura economica negativa, è riuscito a mantenere inalterato il quadro degli stanziamenti. In tal senso, le preoccupazioni sollevate dal senatore Rotondo e dal senatore Montino non colgono nel segno, mentre l'aumento delle risorse che si è registrato a favore del Centro di responsabilità riguardante il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, risulta essere una conseguenza dell'istituzione, disposto con la legge finanziaria dello scorso anno, del Fondo unico da ripartire per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale.

Il senatore GIOVANELLI, incidentalmente, chiede alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine all'articolo 57 del disegno di legge finanziaria, dal momento che dovrebbero essere precisate quali aree ad elevato rischio di crisi ambientale sono destinatarie delle quote fino al 25 per cento della dotazione complessiva del Fondo per lo sviluppo sostenibile.

Il sottosegretario NUCARA, riservandosi di rispondere in una successiva occasione al quesito avanzato dal senatore Giovanelli, dopo aver ringraziato il relatore e i vari senatori intervenuti nel corso della discussione,

pone in risalto il dato positivo costituito dal fatto che il Dicastero dell'ambiente non ha registrato una riduzione delle risorse, mentre ugualmente significativa appare la contrazione dei residui passivi. In relazione poi agli stanziamenti che si sarebbero concentrati presso il Centro di responsabilità n. 1, occorre tener presente un aspetto significativo: la maggior parte delle risorse allocate presso quel centro di responsabilità è relativa al Fondo unico per la difesa del suolo e la tutela ambientale, anche se non è stato ancora nominato il titolare della relativa direzione generale.

Il senatore MONTINO osserva che non bisogna confondere il problema riguardante la nomina di un direttore generale con quello relativo alla struttura del bilancio, che in attesa della nomina di tale dirigente dovrebbe rimanere inalterata.

Il seguito dell'esame della Tabella 9 e delle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria è quindi rinviato.

Si passa all'esame delle parti di competenza della 13^a Commissione permanente dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2003, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Il presidente NOVI avverte che il Ministro delle infrastrutture ed i trasporti, essendo impossibilitato a presenziare alla seduta, ha all'uopo delegato il sottosegretario per il medesimo Dicastero, Mammola.

Il relatore, senatore BERGAMO, riferisce sulle parti di competenza dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (tabella 10) e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, evidenziando che nel Centro di responsabilità n. 2 sono di particolare attenzione le unità previsionali di base riguardanti, rispettivamente, l'edilizia abitativa, le opere varie e gli interventi per Venezia.

In relazione poi al Centro di responsabilità n. 3, riguardante le opere pubbliche e l'edilizia, degne di nota sono le unità previsionali di base che riguardano l'accesso alle locazioni abitative, il risanamento e la ricostruzione delle zone terremotate - con uno stanziamento ancora esiguo rispetto alle numerose esigenze da affrontare - l'edilizia abitativa e le calamità naturali e i danni bellici. Con riferimento, poi, all'analisi per funzioni obiettivo, per la protezione dell'ambiente si prevede una spesa per la parte di competenza di oltre 340 milioni di euro e di oltre 400 milioni di euro per la parte di cassa, registrando per entrambe le voci un aumento rispetto alle previsioni assestate per il 2002. Per le abitazioni e l'assetto territoriale la previsione di competenza è di oltre 1.000 milioni di euro e quella di cassa di oltre 1.200 milioni di euro, con un aumento, anche in questo caso, rispetto alle previsioni assestate per il 2002.

Dopo aver dato conto degli stanziamenti riferiti alle tabelle B e C del disegno di legge finanziaria, si sofferma sull'articolo 59, comma 26, del

suddetto del disegno di legge che prevede che una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 166 del 2002 può essere destinata al finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia, con le modalità previste dalle relative ordinanze di protezione civile. In merito a tale disposizione si avanzano talune perplessità relative non solo al fatto che bisognerebbe specificare le suddette ordinanze di cui si è fatto riferimento, ma soprattutto allo stravolgimento dei meccanismi di funzionamento e di decisione nel riparto delle spese, che verrebbero sottratti al comitato previsto dalla legge n. 798 del 1984. Ulteriore disposizione di interesse è quella contenuta nel comma 28 dello stesso articolo 59 che reca un'autorizzazione di spesa di 24 milioni di euro per il 2003, per la prosecuzione del programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore MONTINO, dopo avere espresso alcune perplessità sugli importi degli stanziamenti riferiti ad alcune unità previsionali di base che sarebbero ancora espressi in base alle vecchie lire, nel merito, sottolinea alcuni fattori preoccupanti che emergono dalla lettura dello stato di previsione in esame: infatti si registra, rispetto alle previsioni assestate per il 2002, una consistente riduzione delle risorse, che incide su settori nevralgici, quali quelli dell'edilizia e degli interventi infrastrutturali, determinando anche un conseguente stravolgimento della programmazione già avviata. Si tratta di una scelta errata che potrebbe comportare conseguenze negative per i settori dell'edilizia e delle infrastrutture.

Il senatore ROTONDO chiede spiegazioni tecniche sulle modalità con le quali si è pervenuti ad un così notevole calo dei residui passivi, mentre avanza riserve sull'esiguità degli stanziamenti previsti nell'unità previsionale di base concernente il risanamento e la ricostruzione delle zone terremotate.

Il senatore DETTORI manifesta le difficoltà che ha incontrato nell'approfondire le tematiche connesse ai documenti di bilancio che meriterebbero più adeguati tempi di esame, considerato che le tabelle sono state messe a disposizione alle ore 12,30, cioè un'ora prima dell'inizio della seduta.

Il senatore SPECCHIA, dopo aver ringraziato il relatore, soprattutto per le osservazioni critiche da lui avanzate sull'articolo 59, comma 26, dei disegni di legge finanziaria, fa presente che è tuttora all'esame della Commissione il decreto-legge n.245 del 2002 che destina risorse per fronteggiare le prime esigenze connesse alle emergenze nei territori di Molise e Sicilia, colpiti dal recente terremoto. Chiede, in relazione a questo provvedimento, se il Governo valuterà l'opportunità di inserire nel disegno di legge finanziaria un fondo *ad hoc* per affrontare questa situazione o se, invece, si riserverà di intervenire in un momento successivo.

Il senatore TURRONI condivide i rilievi avanzati dal relatore con riguardo all'articolo 59, comma 26, del disegno di legge finanziaria, anche se le preoccupazioni maggiori dovrebbero concentrarsi sui tagli operati in settori importanti come quello del risanamento e della ricostruzione delle zone terremotate. Appare altresì ingiustificata la riduzione degli stanziamenti concernenti l'accesso alle locazioni abitative a favore degli indigenti, riduzione che, oltre a menomare un diritto fondamentale come è quello dell'abitazione, incide su una categoria sociale meritevole di sostegno. Anche se gli spazi di manovra per una correzione significativa dei documenti di bilancio non sembrano essere ampi, il Governo e la maggioranza dovrebbero dare al Paese dei segnali di controtendenza rispetto alle preoccupazioni richiamate.

Si chiude quindi la discussione generale.

Il relatore per la tabella 10, BERGAMO, intervenendo in sede di replica, invita a considerare gli aumenti nello stanziamento delle risorse riguardanti sia la protezione dell'ambiente sia le abitazioni e l'assetto territoriale, che fugano molte delle critiche avanzate dai senatori dell'opposizione. Questi dati vanno evidenziati in modo positivo perché sottolineano l'impegno del Governo per l'ambiente, nonostante il disegno di legge finanziaria sia per molti versi condizionato dalla difficile congiuntura economica. Peraltro, non si nascondono alcune perplessità afferenti sia alla riduzione degli stanziamenti che per l'unità previsionale di base relativa al risanamento e alla ricostruzione delle zone terremotate, sia riguardo alle cause che hanno determinato una significativa contrazione dei residui passivi sulle quali sollecita il Governo a fornire chiarimenti.

Il sottosegretario MAMMOLA, associandosi alle considerazioni espresse dal relatore, ritiene infondate le obiezioni avanzate dal senatore Montino in ordine a presunte parti dello stato di previsione che recherebbero stanziamenti ancora espressi nelle vecchie lire.

Il seguito dell'esame delle parti di competenza della Tabella 10 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria è quindi rinviato.

Si passa all'esame delle parti di competenza della 13^a Commissione permanente dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali per l'anno finanziario 2003, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Il presidente NOVI avverte che il Ministro dei beni e delle attività culturali, essendo impossibilitato a presenziare alla seduta ha all'uopo delegato il sottosegretario Mammola.

Il relatore, senatore CHINCARINI, illustra le parti di competenza dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (Ta-

bella 14) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria, rilevando che per il Centro di responsabilità riguardante la direzione dei beni architettonici ed il paesaggio si registra una riduzione complessiva di 108,3 milioni di euro. Questa variazione delle spese non riguarda l'entità degli stanziamenti, ma la struttura del bilancio, per effetto dell'istituzione del Fondo unico per la ripartizione degli investimenti per il patrimonio culturale, istituito ai sensi dell'articolo 46 della legge finanziaria per il 2002. Si tratta quindi di una variazione strutturale delle unità previsionali di base, che non consente comparazioni con il bilancio dell'anno precedente, ma che comporta conseguenze sul settore degli investimenti, diminuendo le capacità direzionali e programmatiche della direzione, preordinata ad assolvere funzioni importanti per il monitoraggio degli interventi, la verifica dello stato dei servizi offerti al pubblico e la collaborazione con le autonomie locali.

La maggior parte delle spese in conto capitale del Centro di responsabilità in esame è riconducibile all'unità previsionale di base del patrimonio culturale non statale, all'interno della quale si registrano variazioni in virtù di un contributo di 5 milioni di euro per la realizzazione del programma di interventi per «Genova, capitale europea della cultura 2004» e di un finanziamento di 1 milione di euro per il restauro e la valorizzazione delle ville venete.

Relativamente ai residui passivi, si registra una tendenza decrescente, mentre con riferimento alle tabelle riferite al disegno di legge finanziaria, nella tabella A si prevedono stanziamenti da destinare ad interventi vari, che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati hanno subito un incremento.

In ogni caso, rispetto alla legge finanziaria dell'anno precedente, si constata una riduzione dei fondi per i provvedimenti legislativi da approvare nel triennio 2003-2005. Nel merito, poi, dell'articolato del disegno di legge finanziaria sono di particolare rilevanza per la Commissione l'articolo 13, recante le misure di razionalizzazione delle spese che interessano anche il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché l'articolo 41, che opera una destinazione del 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Si tratta di investimenti rilevanti per il settore che potrebbero incidere anche sulla tutela dei beni a carattere paesaggistico. Tuttavia, nel corso dell'esame in prima lettura, si è avanzata la necessità di un chiarimento sull'esatto ammontare dei finanziamenti per i quali deve applicarsi la suddetta percentuale del 3 per cento. In tal senso, sarebbe opportuno che il Rappresentante del Governo fornisca questi chiarimenti per comprendere se tale percentuale si applica solo sui finanziamenti delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge n. 166 del 2002, oppure sul totale degli stanziamenti di cui alla tabella F.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MONTINO pone innanzitutto una questione di carattere metodologico per quanto attiene all'esame della Tabella 14, in considerazione del fatto che il relatore Chincarini sembra non essersi limitato, nella sua relazione, alle parti di stretta competenza della Commissione ambiente.

Venendo più specificamente al Centro di responsabilità n. 6, relativo ai beni architettonici ed al paesaggio, va rimarcata la notevolissima riduzione degli stanziamenti; in particolare, rispetto alle previsioni assestate per il 2002, in termini di competenza si registra una riduzione di 213 milioni di euro ed in termini di cassa una diminuzione di oltre 247 milioni di euro, a fronte di una previsione per il 2003 di poco più di 113 milioni di euro in termini di competenza e di oltre 121 milioni di euro in termini di cassa.

Il senatore TURRONI, nel convenire con quanto testé osservato dal senatore Montino, richiama l'attenzione dei componenti della Commissione sul vero e proprio abbattimento degli stanziamenti relativi alle spese in conto capitale di competenza del Centro di responsabilità n. 6. Senza tener conto delle variazioni conseguenti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati e recepite nella I Nota di variazioni, infatti, si registra, per il prossimo anno, una riduzione di ben il 95 per cento degli stanziamenti in termini di competenza per le spese in conto capitale, mentre per quanto concerne le spese correnti, la riduzione è di ben il 30 per cento. Mentre il dato relativo alle spese in conto capitale non merita alcun commento in considerazione dell'enormità del taglio effettuato, il riferimento alle spese correnti desta vivo sconcerto, in quanto vengono sostanzialmente ridotte le spese afferenti le attività ordinarie ed il funzionamento delle strutture del Dicastero.

Coglie quindi l'occasione per chiedere chiarimenti al relatore ed al rappresentante del Governo sul significato di alcune affermazioni che è possibile riscontrare nella nota preliminare allo stato di previsione dell'anno 2003, specie per quanto riguarda la lettera c), concernente la valorizzazione della conoscenza del patrimonio culturale, in particolare dei centri storici.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore per la Tabella n. 14, CHINCARINI, replica brevemente ribadendo quanto già sottolineato al momento della relazione per quanto concerne l'apparente abbattimento degli stanziamenti per le spese in conto capitale. Difatti, la notevole riduzione di tali spese riguarda in realtà la struttura del bilancio, ed è dovuta prevalentemente all'istituzione del Fondo unico da ripartire per gli investimenti nel patrimonio culturale, previsto dall'articolo 46 della legge finanziaria dell'anno scorso. Al Fondo unico, istituito presso il Segretariato generale, affluiscono le risorse provenienti da numerose unità previsionali di base di diversi Centri di responsabilità. Pertanto, una serie di investimenti precedentemente autorizzati

nell'ambito della direzione per il patrimonio architettonico ed il paesaggio sono ora confluiti presso il Segretariato generale. Non sono quindi possibili valutazioni comparative con il bilancio dell'anno scorso.

Il presidente NOVI avverte che la replica del rappresentante del Governo avrà luogo nella seduta antimeridiana di giovedì prossimo.

Il seguito dell'esame delle parti di competenza della tabella 14 delle connesse parti del disegno di legge finanziaria viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente NOVI avverte che, essendo stata conclusa la discussione generale sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, la seduta già convocata per le ore 21 di oggi non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni su cui si apre un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori GIULIANO, MALENTACCHI e SUDANO.

La seduta termina alle ore 14.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,20 alle ore 13,40.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione tenutasi in data odierna, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi, quali consulenti con incarico a tempo parziale, del dottor Giuseppe Tommasino, del dottor Ambrogio Moccia e del dottor Giovanni Conzo, magistrati, del professor Pietro Canepa, dell'ingegner Stefano Ciafani, dell'avvocato Maria Rosaria Petrillo, del dottor Anacleto Busà e del dottor Massimo Guerra.

Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella medesima riunione, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi, quale consulente con incarico a tempo parziale, del dottor Francesco Gratteri, Direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia.

Comunica altresì che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che il professor Renato Angelo Ricci, già Commissario straordinario dell'Anpa, cessi la propria collaborazione con

la Commissione dalla data odierna. Manifesta l'apprezzamento personale e della Commissione tutta per la disponibilità dimostrata dal professor Renato Angelo Ricci. Riferisce che, anche al fine di assicurare il raccordo e il collegamento tra la Commissione e la nuova Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), sarà valutata la possibilità che la Commissione si avvalga di una ulteriore collaborazione.

La Commissione prende atto.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che nel corso della settimana la Commissione effettuerà, secondo la programmazione dei lavori definita dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 17 ottobre scorso, una missione in Friuli-Venezia Giulia, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle scelte programmatiche adottate in merito alla gestione dei rifiuti. Nella prima settimana di dicembre si svolgerà invece la missione in Sicilia.

Audizione del Comandante provinciale della Guardia di finanza di Genova, Colonello Flavio Aniello, e del Direttore della Circostrizione Doganale di Genova, dottor Giuseppe Ansalone

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Flavio ANIELLO, *Comandante provinciale della Guardia di finanza di Genova*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione; avanza quindi la richiesta che una parte della sua relazione possa aver luogo in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Flavio ANIELLO, *Comandante provinciale della Guardia di finanza di Genova*, conclude la sua relazione.

Giuseppe ANSALONE, *Direttore della Circostrizione Doganale di Genova*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, prendendo più volte la parola per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Egidio BANTI (Margherita-DL-l'Ulivo) e Paolo RUSSO, *presidente*, nonché il senatore Renzo MICHELINI (AUT), ai quali replicano, a più riprese, Flavio ANIELLO, Comandante provinciale della Guardia di finanza di Genova, e Giuseppe ANSALONE, Direttore della Circostrizione Doganale di Genova.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il Colonnello Flavio Aniello e il dottor Giuseppe Ansalone, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che, in data 7 novembre 2002, il dottor Ionta ha fornito parziale risposta alla richiesta della Commissione di acquisire gli indici degli atti relativi a procedimenti penali attinenti all'inchiesta parlamentare e ha autorizzato personale della Commissione ad accedere agli archivi della Procura per reperire documenti la cui individuazione si riveli difficoltosa. In esito a tale comunicazione informa di aver chiesto al dottor Ionta copia degli atti del procedimento n. 34236/01N scaturito dalla acquisizione da parte della Procura di Roma del *dossier* Impedian dal SISMI.

Comunica che, in data 11 novembre 2002, il Procuratore militare della Repubblica Intelisano ha avanzato richiesta di poter acquisire copia dei resoconti delle sedute della Commissione che rivestano interesse ai fini delle indagini che la Procura militare di Roma sta conducendo nell'ambito del procedimento penale n. 555/A/01 mod. 21 INT, in ordine all'ipotesi di reato di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio nei confronti di due persone già appartenenti alle Forze armate. Tali indagini

sono collegate con quelle svolte dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti di persone estranee alle Forze armate per i medesimi fatti.

Il PRESIDENTE informa, altresì, che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 14 novembre 2002, ha affidato al dottor Iacopo Sce l'incarico di affiancare il dottor Marco Meneganti nell'attività di indicizzazione e sintesi degli atti e dei documenti presenti nell'archivio della Commissione. L'Ufficio di Presidenza ha altresì convenuto che tutti i collaboratori designati siano chiamati a prestare giuramento, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, in modo da consentire loro di accedere agli atti della Commissione e di essere coinvolti nell'attività dei gruppi di lavoro. In relazione ad esigenze che dovessero emergere nel prosieguo dell'inchiesta, l'Ufficio di presidenza valuterà l'opportunità di affidare incarichi di studio e di ricerca per i quali potrà essere fissato un compenso.

Comunica inoltre che, sulla base delle proposte formulate dai componenti l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi sono stati designati, quali ulteriori collaboratori a tempo parziale, il generale Placido Russo, l'avvocato Federico Tomassi, il colonnello Piero La Porta e il generale Bartolomeo Lombardo.

Informa infine che il generale Vitale ha comunicato di non poter accettare la collaborazione per sopravvenuti motivi di natura personale.

In relazione a dichiarazioni del Presidente relative all'attività della Commissione, apparse su organi di stampa, prende la parola il deputato DILIBERTO, al quale fornisce chiarimenti il PRESIDENTE.

Audizione dell'ammiraglio Gianfranco Battelli, in qualità di direttore *pro tempore* del SISMI

(Viene introdotto l'ammiraglio Battelli)

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato l'ammiraglio Battelli per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Dopo un breve intervento dell'ammiraglio BATTELLI, prendono quindi ripetutamente la parola per porre domande e formulare osservazioni i deputati CICCHITTO, BIELLI, GAMBA, FALLICA e DILIBERTO, i senatori ANDREOTTI, DATO e FALCIER nonché il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati l'ammiraglio BATTELLI.

(Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta).

In considerazione di concomitanti impegni parlamentari, il PRESIDENTE sospende la seduta avvertendo che riprenderà alle ore 20, con il seguito dell'audizione all'ordine del giorno.

(La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 20,05).

Alla ripresa dei lavori intervengono per porre domande i deputati QUARTIANI, PAPINI e FRAGALÀ, il senatore ZANCAN e il PRESIDENTE, ai quali fornisce risposte l'ammiraglio BATTELLI.

A seguito di una domanda del deputato FRAGALÀ si apre un dibattito ed è temporaneamente sospeso il collegamento con l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Prende quindi la parola il deputato BIELLI per porre domande e svolgere alcune considerazioni.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato l'ammiraglio Battelli per il contributo fornito ai lavori della Commissione, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 23,10.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

49^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(1805) Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza: parere di nulla osta con osservazioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2002

136^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,50.

(1329-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge concernente la legge comunitaria, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103 e 1.104, per i quali occorre acquisire conferma che gli oneri connessi all'attuazione delle direttive ivi indicate siano compatibili con il limite finanziario di ricorso al Fondo di rotazione delle politiche comunitarie previsto nel limite massimo di 50 milioni di euro dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime l'avviso favorevole del Governo sugli emendamenti segnalati, precisando che, in base all'esperienza acquisita in sede di attuazione delle leggi comunitarie, sono risultati particolarmente contenuti i casi di ricorso alle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 e che, pertanto, non appare verosimile il superamento del limite massimo di spesa di 50 milioni di euro.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

(1738-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore FERRARA, intervenendo in sostituzione del relatore Nocco, fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare, ad eccezione dell'emendamento 1.6, del quale occorre valutare gli eventuali effetti finanziari.

Il sottosegretario VEGAS esprime l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 1.6, in quanto tale proposta emendativa, modificando l'orizzonte temporale del provvedimento, appare suscettibile di produrre effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, eccetto che sull'emendamento 1.6, per il quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 17.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 20 novembre 2002, ore 9 e 14

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 2 e 2-bis) (*limitatamente alle parti di competenza*).
- Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 8 e 8-bis).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (1805).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 20 novembre 2002, ore 15 e 21

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 5 e 5-bis).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 20 novembre 2002, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 6 e 6-bis).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 20 novembre 2002, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 12 e 12-bis).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 20 novembre 2002, ore 9,30, 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis) (*limitatamente alle parti di competenza*).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 20 novembre 2002, ore 9 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 1 e 1-bis).
 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 2 e 2-bis).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 20 novembre 2002, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 7 e 7-bis).
- Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 14 e 14-bis).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 151).
 - Schema di decreto ministeriale concernente l'ulteriore ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota concernente il finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 153).
 - Schema di decreto interministeriale riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2002-2003 (n. 156).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 20 novembre 2002, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-*bis*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 10 e 10-*bis*).
 - Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 11 e 11-*bis*).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 20 novembre 2002, ore 9 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 13 e 13-bis).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 20 novembre 2002, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 3 e 3-bis).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 20 novembre 2002, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 4 e 4-bis).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 20 novembre 2002, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 15 e 15-bis).

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 20 novembre 2002, ore 9, 14,30 e 20,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 2 e 2-bis) (*limitatamente alle parti di competenza*).
- Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 9 e 9-bis).
- Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 10 e 10-bis) (*limitatamente alle parti di competenza*).
- Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2003 (Tabb. 14 e 14-bis) (*limitatamente alle parti di competenza*).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile (1812).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 20 novembre 2002, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale:

- CADDEO ed altri. – Statuto speciale per la Sardegna (A.S. 581).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Procedura di adozione del nuovo Statuto speciale per la Sardegna mediante istituzione dell'Assemblea Costituente sarda (A.S. 619 e A.C. 1521).
- COSSIGA. – Nuovo statuto della regione autonoma della Sardegna e cambiamento di denominazione della stessa in «Comunità Autonoma di Sardegna» (A.S. 1360).
- ANEDDA ed altri. – Statuto speciale per la Sardegna (A.C. 1458).
- CABRAS ed altri. – Statuto speciale per la Sardegna (A.C. 1459).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile (A.S. 1812).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (A.S. 1826) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (A.S. 1827) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IV. Esame del disegno di legge:

- Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (A.C. 2031-bis-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, degli articoli da 1 a 5 e da 7 a 25 del disegno di legge di iniziativa governativa e modificato dal Senato)*.

V. Esame congiunto dei disegni di legge costituzionale:

- MAURANDI ed altri. – Modifiche all'articolo 138 della Costituzione, concernenti la procedura di revisione degli Statuti speciali delle regioni autonome (A.C. 2909).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (A.S. 1238).
- ZELLER ed altri. – Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale (A.C. 2320).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 22 marzo 2001, n. 85, e disposizioni per la revisione del nuovo codice della strada (A.C. 2851).
- MISURACA ed altri. – Delega al Governo per la revisione del codice della strada (A.C. 2690).

VII. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (A.S. 848-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 20 novembre 2002, ore 14

Seguito della discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia

Mercoledì 20 novembre 2002, ore 13,45, 14 e 14,20

ORE 13,45

Commissione plenaria

- Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

Seguito dell'esame testimoniale del dottor Ernesto Pascale, già amministratore delegato di STET.

ORE 14,20

Esame testimoniale del dottor Carlo Baldizzone, responsabile *International Planning and Control* di Telecom Italia.

Esame testimoniale del dottor Alberto Milvio, *Vice-President CFO/IVM* di Finmeccanica, già dirigente di STET *International*.
